

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e III) .....	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (III e VIII) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) .....	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	14
GIUSTIZIA (II) .....	»	25
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	62
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	66
FINANZE (VI) .....	»	72
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	91
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	106
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	112
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	123
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	133
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	144

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.**

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	<i>Pag.</i>	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	167
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	182
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	»	184
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI .....	»	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	187
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	188

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per le Politiche Europee, Andrea Ronchi, sugli effetti del Trattato di Lisbona sugli attuali strumenti normativi e sulle fasi ascendenti e discendenti di formazione del diritto comunitario e del diritto interno ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	3
<b>ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:</b>	
Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. Esame C. 3443 – Governo (Parere alla Commissione III) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni</i> ) .....	4

#### AUDIZIONI

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI. — Interviene il ministro per le Politiche Comunitarie, Andrea Ronchi.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

**Audizione del Ministro per le Politiche Europee, Andrea Ronchi, sugli effetti del Trattato di Lisbona sugli attuali strumenti normativi e sulle fasi ascendenti e discendenti di formazione del diritto comunitario e del diritto interno.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Antonino LO PRESTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione diretta sul sito *Internet* della Camera dei deputati e la trasmissione televisiva differita sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il ministro Andrea RONCHI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Roberto ZACCARIA rappresenta l'esigenza di un adeguato coinvolgimento del Parlamento nella fase di recepimento di direttive comunitarie aventi ad oggetto materie delicate, in passato non sempre compiutamente realizzato, se non in forma del tutto marginale, come avvenuto nel caso delle direttive sul sistema radio-televisivo.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI considera la necessità di un'approfondita riflessione sul ruolo delle regioni nel processo di attuazione della disciplina comunitaria.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, prende atto degli impegni istituzionali del ministro che impediscono di proseguire l'incontro. Ringrazia quindi il ministro per la disponibilità manifestata a prendere parte ad ulteriori momenti di confronto con il Comitato per affrontare le questioni

emerse negli interventi dei colleghi. Esse saranno anche oggetto di approfondimento nei programmati incontri con altri rappresentanti dell'Esecutivo, a partire dal Ministro per i rapporti con le regioni, Raffaele Fitto. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.35.**

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,  
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

*Martedì 11 maggio 2010.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.**

**Esame C. 3443 – Governo.**

(Parere alla Commissione III).

*(Esame e conclusione – Parere con condizioni).*

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Roberto OCCHIUTO, *relatore*, dopo aver brevemente descritto i contenuti del provvedimento in esame, illustra la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3443 e rilevato che:

esso reca un contenuto eterogeneo che tratta due argomenti unificati esclusivamente dalla competenza del Ministero degli affari esteri: la sospensione delle azioni e dei titoli esecutivi adottati in Italia nei confronti di Stati esteri e organizzazioni internazionali (articolo 1); il rinvio fino al 31 dicembre 2012 del rinnovo dei COMITES (Comitati degli italiani al-

l'estero), e del CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero) i cui attuali componenti permangono in carica (articolo 2);

il provvedimento effettua un richiamo ad un decreto-legge del 1925, il cui unico articolo risulterebbe però già abrogato e che non è nemmeno compreso nell'elenco delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore (ricognizione effettuata con il decreto legislativo n. 179 del 2009); in quest'ultimo elenco compare invece tra gli atti da considerare vigenti la sola legge di conversione (e non il citato regio decreto-legge) che tuttavia converte in legge "con approvazione complessiva, decreti aventi per oggetto argomenti diversi";

il testo adotta all'articolo 1, comma 2, un'espressione imprecisa, in quanto si riferisce ai "procedimenti esecutivi e/o conservativi", mentre l'improponibilità e l'improcedibilità dovrebbero invece riguardare le *azioni* (e non i procedimenti);

il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1 – secondo cui "l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale è sospesa di diritto qualora lo Stato estero o l'organizzazione internazionale abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia" – si chiariscano gli effetti

della disposizione con riferimento alle organizzazioni internazionali, atteso che esse non hanno la legittimazione per agire dinanzi alla Corte internazionale di giustizia: l'articolo 34 dello Statuto della CIG dispone infatti che "solo gli Stati possono essere parti nei processi davanti alla Corte" mentre le organizzazioni pubbliche internazionali possono essere solo destinatarie di richieste della CIG di "informazioni concernenti le controversie di cui essa sia investita, e può ricevere altresì simili informazioni presentate dalle dette organizzazioni di loro iniziativa";

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1 – che richiama l'articolo 1 del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito dalla legge 15 luglio 1926, n. 1263 – dovrebbe preliminarmente verificarsi se il citato regio decreto possa considerarsi tuttora vigente alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale 15 luglio 1992, n. 329 che, nel dichiarare la parziale illegittimità della disposizione in oggetto aveva anche osservato come, per la parte non dichiarata incostituzionale, "la norma impugnata è da ritenersi tacitamente abrogata"; ove sia comunque ritenuta vigente (o si intenda effettuarne una reviviscenza) dovrebbe comunque effettuarsi una modifica testuale del decreto legislativo n. 179 del 2009 recante la ricognizione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, in quanto in esso si individua tra gli atti da considerare vigenti la sola legge di conversione (e non il citato

regio decreto-legge) che peraltro effettua un'approvazione complessiva di una pluralità di decreti ».

Roberto ZACCARIA, concordando con la proposta di parere, rileva che la problematica emersa in relazione al richiamato regio decreto-legge del 1925 suscita qualche preoccupazione sugli strumenti adottati nell'attuazione della politica di semplificazione normativa del ministro Calderoli. In particolare, la vicenda di questo decreto getta qualche ombra sull'idoneità del decreto legislativo c.d. salva-leggi a conseguire, senza creare situazioni di incertezza all'interno dell'ordinamento giuridico, quelle finalità di riordino e semplificazione normativa cui mira.

Deve poi osservare che in un provvedimento di dimensioni estremamente ridotte si concentrano diverse criticità oltre quelle indicate nella parte dispositiva del parere. Si riferisce, in particolare, all'assenza « ingiustificata » della relazione sull'impatto della regolamentazione ed al carattere eterogeneo del testo, unificato solo sotto il profilo della competenza ministeriale.

Antonino LO PRESTI sottolinea come la proposta di parere avanzata dal relatore evidenzi in modo chiaro e rigoroso, mediante la formulazione di specifiche condizioni, gli aspetti del provvedimento censurabili, su cui si auspica una valutazione supplementare della Commissione di merito.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.45.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

Audizione del professor Renato Mannheimer, presidente dell'Istituto per gli studi sulla pubblica opinione (ISPO). *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* .....

6

#### COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Fiamma NIRENSTEIN.*

**La seduta comincia alle 10.05.**

**Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.**

**Audizione del professor Renato Mannheimer, presidente dell'Istituto per gli studi sulla pubblica opinione (ISPO).**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Svolge quindi un breve intervento introduttivo.

Renato MANNHEIMER, *presidente dell'Istituto per gli studi sulla pubblica opinione (ISPO)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Enrico PIANETTA, Raffaele VOLPI (LNP), Arturo Mario Luigi PARISI (PD), Francesco TEMPESTINI (PD), Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, e Margherita BONIVER (PdL).

Renato MANNHEIMER, *presidente dell'Istituto per gli studi sulla pubblica opinione (ISPO)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 11.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### ATTI COMUNITARI:

La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: Intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici. COM(2010) 86 definitivo (*Seguito dell'esame e rinvio*) .....

7

#### ATTI COMUNITARI

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente dell'VIII Commissione Angelo ALESSANDRI indi del vicepresidente Salvatore Margiotta. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

#### La seduta comincia alle 15.

**La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: Intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici. COM(2010) 86 definitivo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato il 21 aprile 2010.

Il sottosegretario Roberto MENIA svolge alcune considerazioni generali in ordine alla grave situazione economica e finanziaria in atto che ha determinato un rallentamento del processo di definizione di Accordi vincolanti in merito alle azioni necessarie per far fronte ai cambiamenti climatici.

Ricorda, in proposito, che dal 7 al 18 dicembre 2009 si è svolta a Copenaghen la Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) e del Protocollo di Kyoto, il cui principale obiettivo era di raggiungere un accordo politico vincolante che ponesse le basi per un Trattato internazionale per la regolamentazione delle emissioni di gas serra per il periodo post 2012 da elaborare nel corso del 2010.

Purtroppo la Conferenza non ha dato gli esiti sperati e si è conclusa con l'adozione di decisioni che estendono per un ulteriore anno il mandato del Gruppo di lavoro sugli ulteriori impegni per i Paesi Allegato I che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto e del Gruppo di lavoro sulle Azioni di Cooperazione di lungo periodo.

Sottolinea, al riguardo, come, proprio nell'attuale momento di crisi economica e finanziaria, risultava difficile chiedere ai Paesi europei uno sforzo maggiore rispetto a quello sottoscritto nel protocollo di Kyoto senza un accordo vincolante globale che coinvolgesse Paesi estremamente importanti come gli Stati Uniti e la Cina.

In aggiunta numerosi Paesi hanno sottoscritto un documento di intesa («Copenaghen Accord») che individua alcune

linee di azioni per la lotta ai cambiamenti climatici da attuare subito e fornisce alcuni elementi per indirizzare il lavoro dei gruppi di lavoro nel corso del 2010. Tale documento ha valore politico, ma non legale poiché non è stato adottato dalla Conferenza delle Parti. Segnala che Tuvalu, Colombia, Bolivia, Venezuela e pochi altri si sono esplicitamente opposti al documento, mentre non è chiaro se Cina e India aderiranno, se aderiranno parzialmente o a certe condizioni. L'Unione europea, gli USA, l'Australia, il Canada, la Norvegia, la Russia, il Costa Rica ed altri Paesi hanno confermato la loro « adesione » nel corso della plenaria, mentre il Segretariato darà indicazioni sulle modalità in cui le restanti Parti potranno manifestare al propria « adesione ».

Quanto al contenuto dell'Accordo di Copenaghen, rileva che lo stesso può dirsi di carattere limitato rispetto agli obiettivi che l'Unione europea si era prefissata di raggiungere.

In termini di impegni di mitigazione globale, il documento si limita a ribadire la necessità di contenere l'aumento della temperatura media del pianeta entro i 2°C rispetto ai livelli pre-industriali, ma senza vincolare le parti al suo raggiungimento e senza tradurre tale obiettivo in un impegno globale di riduzione delle emissioni. L'obiettivo dei 2° C potrà comunque essere rivisto al ribasso alla luce delle evidenze scientifiche.

I Paesi industrializzati si sono impegnati ad attuare individualmente o congiuntamente obiettivi di riduzione delle emissioni nel medio periodo (anno 2020) e a comunicare tali obiettivi al Segretariato della Convenzione entro il 31 gennaio 2010. Per le parti del Protocollo di Kyoto tali obiettivi dovranno essere più ambiziosi di quelli previsti dal Protocollo stesso e dovrà essere assicurato che le riduzioni siano monitorate, rendicontate e verificate in modo rigoroso e trasparente.

I Paesi in via di sviluppo si sono impegnati ad attuare azioni di mitigazione nel contesto dello sviluppo sostenibile. I Paesi meno sviluppati potranno intrapren-

dere azioni di mitigazione su base volontaria ed in relazione al supporto ricevuto.

Tutte le azioni di mitigazione saranno monitorate e verificate a livello nazionale e rendicontate attraverso le comunicazioni nazionali, che conterranno anche l'inventario delle emissioni, da elaborare con frequenza biennale. Le azioni di mitigazioni incluse nelle comunicazioni nazionali e non comunicate al Segretariato entro il 31 gennaio 2010 saranno aggiunte a quelle già comunicate. I Paesi in via di sviluppo dovranno comunicare informazioni sull'implementazione delle azioni attraverso le comunicazioni nazionali, che potranno essere soggette ad analisi e consultazione internazionale in conformità con linee guida ben definite, che assicurino che la sovranità nazionale sia rispettata.

Le azioni la cui attuazione necessita di supporto finanziario (*Nationally Appropriate Mitigation Actions – NAMAs*), saranno incluse in un Registro unitamente con il supporto finanziario, tecnologico e il supporto in termini di *capacity building*; esse sono monitorate, rendicontate e verificate sulla base *standard* internazionali (linee guida adottate dalla Conferenza delle Parti).

È stato, inoltre, istituito un meccanismo per la mobilitazione delle risorse dei Paesi industrializzati finalizzato a ridurre le emissioni derivanti da attività di deforestazione nei Paesi in via di sviluppo (REDD+)

È stato genericamente riconosciuto il ruolo dei meccanismi di mercato per minimizzare i costi di mitigazione.

In termini di impegni finanziari, ricorda che i Paesi industrializzati dovranno assicurare che i contributi siano monitorati, rendicontati e verificati in modo rigoroso e trasparente. Nel breve periodo, i Paesi industrializzati si impegnano a rendere disponibili risorse nuove e addizionali per il periodo 2010-2012 per un ammontare di circa 30 miliardi di dollari finalizzate a supportare attività di mitigazione (incluso il REDD+) e di adattamento. I finanziamenti a supporto dell'adattamento saranno indirizzati in primo luogo verso i Paesi più vulnerabili. Nel lungo periodo, i

Paesi industrializzati si impegnano a mobilitare, nel contesto di significative azioni di mitigazione, circa 100 miliardi di dollari attraverso un pluralità di fonti di finanziamento (pubbliche, private, multilaterali). Nuovi finanziamenti multilaterali per l'adattamento saranno resi disponibili attraverso un sistema di *governance* che assicuri una rappresentanza paritetica di Paesi in via di sviluppo e Paesi industrializzati. Viene, inoltre, istituito un *High Level Panel* sotto la guida della COP per valutare il contributo delle potenziali fonti di finanziamento. Una parte significativa di tali finanziamenti dovrà essere canalizzata attraverso il *Copenhagen Green Climate Fund* che opererà quale entità operativa del meccanismo finanziario della Convenzione.

È stato, altresì, istituito un *Technology Mechanism* per accelerare lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie mentre è stato individuato il 2015 quale anno entro cui valutare lo stato di attuazione dell'accordo.

Si sofferma quindi sugli esiti del primo incontro UNFCCC dopo Copenaghen, ricordando che dal 9 all'11 aprile si è svolta a Bonn la 11° sessione dell'AWG-KP e la 9° sessione dell'AWG-LCA. Principale obiettivo degli incontri era decidere l'organizzazione dei lavori per l'anno 2010.

Le maggiori difficoltà hanno riguardato la definizione del programma di lavoro dell'AWG-LCA, non essendo al momento disponibile un testo negoziale unico su cui proseguire i lavori, ed essendo immediatamente emerse profonde divergenze tra i Paesi in via di sviluppo e i Paesi industrializzati (in particolare l'Umbrella Group), sullo status da attribuire all'Accordo di Copenaghen.

In particolare i Paesi industrializzati hanno sostenuto che l'Accordo di Copenaghen in quanto sottoscritto al più alto livello da numerosi Paesi delle Nazioni Unite, andava considerato dal Presidente dell'AWG-LCA al fine di predisporre il testo negoziale su cui proseguire i lavori.

I Paesi in via di sviluppo al contrario ritenevano che poiché l'Accordo non è stato adottato dalla Conferenza delle Parti

della Convenzione non doveva essere preso in considerazione e che le Parti avrebbero potuto ricondurre nel negoziato le indicazioni politiche in esso contenute.

La decisione adottata prevede che il Presidente predisponga il testo negoziale sulla base di quanto prodotto dall'AWG-LCA a Copenaghen, nonché del lavoro svolto dalla COP 15 sulla base di tale risultato. Tale formulazione a rigore esclude l'Accordo di Copenaghen, ma in fase di adozione della decisione la Presidente ha affermato che, in via interpretativa, la formulazione proposta include anche l'Accordo di Copenaghen.

Ricorda, quindi, che la decisione ha previsto inoltre che il Presidente renda disponibile il nuovo testo due settimane prima dell'avvio della prossima sessione dell'AWG-LCA che si terrà a Bonn il prossimo giugno.

Rileva, inoltre, che la decisione richiede al Segretariato di predisporre un documento focalizzato su come trasformare le « offerte » di riduzione delle emissioni avanzate fino ad ora dai Paesi industrializzati in impegni di riduzione delle emissioni legalmente vincolanti e un documento che riassume le « offerte » avanzate fino ad ora dai paesi industrializzati.

La decisione richiede inoltre al Presidente dell'AWG-KP (Antigua e Barbuda) di predisporre la documentazione per agevolare il negoziato sulla base dei testi prodotti nel corso della Conferenza di Copenaghen e di aggiornare tale documentazione in occasione di ciascuna sessione. Il Chair nel programmare l'organizzazione di ciascuna sessione di lavoro, dovrà anche individuare i temi su cui di volta in volta focalizzare il negoziato.

Infine riguardo il numero di incontri da svolgersi nell'anno 2010, è stato deciso di convocare due sessioni addizionali tra giugno e dicembre della durata di almeno una settimana ciascuna. L'Italia ospiterà a fine giugno il Main Economic Forum.

La prossima sessione dell'AWG-LCA e AWG-KP si svolgerà contestualmente alla riunione degli Organi sussidiari (SBI e SBSTA) a Bonn il prossimo giugno. È inoltre prevista la possibilità che l'AWG-

LCA si riunisca anche a dicembre in contemporanea con la riunione degli Organi Sussidiari.

Ermete REALACCI (PD) svolge alcune considerazioni sull'importanza della tematica in esame non sempre attentamente valutata dal Governo, soprattutto in riferimento agli aspetti trasversali che essa assume nel contesto economico attuale; ritiene, infatti, che le azioni volte alla mitigazione dei cambiamenti climatici non devono essere intese come un onere *tout court* di difficile sopportazione in una fase di recessione come quella attuale ma devono essere considerati come volano per l'economia reale e per la creazione di nuova occupazione. Ricorda, al riguardo, come la misura del credito di imposta del 55 per cento per le spese connesse al risparmio energetico abbia dato risultati positivi in termini non solo di riduzione delle emissioni inquinanti, ma anche di implementazione di studi e ricerche nel settore nonché di aumento della domanda di beni e servizi relativi alle ristrutturazioni edilizie. L'Italia vanta numerose eccellenze nel campo dell'innovazione di prodotti tant'è che la California, prima di introdurre il divieto di piombo nei rubi-

netti, ha avuto necessità di rivolgersi all'unica impresa che fabbrica tali rubinetti e che ha sede in Italia. Ricorda, al riguardo, che al momento è in fase di avvio il progetto *Desertec*, la cui tecnologia è stata brevettata in Germania, che permette di sfruttare l'energia solare, attraverso concentratori solari (CSP) anche al fine di dissalare l'acqua del mare. Si tratta di un'operazione importantissima che dimostra come l'innovazione tecnologica nel settore ambientale può avere ricadute importantissime a livello sociale ed economico. Anche in Inghilterra, è stata approvata una legge che vieta di costruire nuove case se le stesse non siano capaci di riprodurre almeno una parte dell'energia che consumano. Conclude affermando che l'Italia deve avviarsi nella stessa direzione che stanno seguendo gli altri Paesi europei, utilizzando, cioè le politiche ambientali ai fini del rilancio dell'economia e dello sviluppo della società.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dell'atto.

**La seduta termina alle 15.30.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. C. 3222 Moffa (*Esame e rinvio*) ..... 11

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO.*

#### La seduta comincia alle 12.50.

**Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.**

**C. 3222 Moffa.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore per la XI Commissione*, osserva che la proposta di legge in esame reca alcune modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, tale esigenza trae origine dal fatto che la normativa vigente non contempla specificamente una valutazione di rischio nelle aree oggetto di attività di

scavo, anche se l'onere derivante dalla bonifica degli ordigni bellici risulta già previsto nella realizzazione delle opere pubbliche.

Fa notare che, secondo la citata relazione, la necessità del provvedimento in esame discende dall'esigenza di inquadrare questi interventi in quelli volti ad assicurare una sempre maggiore sicurezza sui cantieri, facendoli rientrare in quelli previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, stante anche il fenomeno rappresentato da « recenti affidamenti, da parte di importanti imprese di costruzione, della bonifica da ordigni bellici, relativamente alla realizzazione di rilevanti opere pubbliche, nel cui ambito gli importi di aggiudicazione sembrano assolutamente inadeguati, in quanto non raggiungono neanche un sesto di quelli stimati ».

Rileva, quindi, che la proposta in esame, novellando il testo del decreto legislativo n. 81 del 2008, modifica l'articolo 28, attinente all'oggetto della valutazione dei rischi, aggiungendo un ultimo periodo al comma 1 (comma 1, lettera a)): si prevede, in tal modo, che le aziende debbano tener conto, nell'ambito della valutazione dei rischi, anche dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di

ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attività di scavo.

Inoltre, fa presente che si aggiunge un comma 2-*bis* all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 81, concernente gli obblighi del coordinatore della progettazione (comma 1, lettera *b*)), demandando allo stesso, fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio della presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo, sulla base del parere espresso dall'autorità militare competente per territorio. Nel caso in cui il coordinatore della progettazione, sulla base del parere espresso dall'autorità militare, giudichi necessario procedere alla bonifica preventiva del sito, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-*bis*, introdotto dalla proposta in esame. Segnala che, secondo tale comma 4-*bis*, l'impresa deve essere, in particolare, in possesso di un'adeguata capacità tecnico-economica, impiegare idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e risultare iscritta a un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa, con apposito decreto interministeriale da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Allo stesso decreto è inoltre demandata la definizione dei criteri per la verifica dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché la valutazione biennale della richiamata idoneità.

Ritiene poi opportuno rilevare che la proposta in esame modifica l'articolo 100, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008, inerente al piano di sicurezza e coordinamento (comma 1, lettera *c*)), stabilendo che il piano debba essere costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicu-

rezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo.

Infine, segnala che il provvedimento, modificando, rispettivamente, gli allegati XI e XV del decreto legislativo n. 81, ricomprende (comma 1, lettera *e*)) i lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innescio accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo nell'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori (nuovo punto 1-*bis* dell'Elenco di cui all'Allegato XI); si introduce, inoltre, il rischio di esplosione derivante dall'innescio accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo (comma 1, lettera *f*)) tra l'analisi dei rischi cui è obbligato il coordinatore per la progettazione in riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa (nuova lettera *b-bis*) del punto 2.2.3 dell'Allegato XV).

In conclusione, si riserva di valutare gli elementi che emergeranno dal dibattito, per verificare, d'intesa con il relatore per la XII Commissione, le più opportune modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Lucio BARANI (Pdl), *relatore per la XII Commissione*, osserva che il collega Fedriga ha ricordato, in modo esaustivo, le finalità della proposta in esame. Ciò premesso, desidera soffermarsi brevemente sull'importanza del ruolo del coordinatore della progettazione e sui suoi obblighi, che potrebbero comprendere, in sede di relazione tecnica, tra le fasi critiche, anche la possibilità di verificare con attenzione le potenziali ripercussioni sulla salute pubblica. Proprio in merito a questo aspetto, ricorda ai colleghi la tragedia sfiorata una settimana fa nel lodigiano. Infatti, una bomba della Seconda guerra mondiale è stata trovata a cinquanta metri dall'auto-

strada A1 da un coltivatore, che stava arando i campi e, urtandola, l'ha innescata. L'ordigno, che conteneva ottanta chilogrammi di fosforo, è stato imbragato, ma nell'operazione di spostamento la spoletta è esplosa. Il resto della bomba è stato poi fatto brillare in un campo distante alcune centinaia di metri. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito né ha riportato danni alla salute. Questo episodio, però, fa riflettere sull'importanza di prendere in considerazione anche i possibili danni alla salute pubblica, conseguenti, all'eventuale esplosione in un luogo non controllato.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) rileva che la proposta di legge in questione è volta a disciplinare le attività di bonifica e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili che sono affidate a ditte specializzate iscritte in un apposito albo da istituire presso il Ministero della difesa. Le attività di bonifica si suddividono genericamente in preventiva e occasionale. L'attività preventiva è effettuata prima dell'inizio dei lavori nel cantiere ed è affidata, come avviene attualmente, a ditte specializzate del settore. L'attività occasionale è invece di competenza dei reggimenti del Genio dell'Esercito, che a seguito della riorganizzazione delle competenze operative hanno acquisito anche le operazioni sul territorio nazionale.

Fa presente, poi, che il testo in esame non chiarisce il limite delle competenze della ditta specializzata, lasciando così intendere che possa effettuare operazioni

di bonifica anche nel caso di rinvenimenti occasionali. Come è noto, il Ministero della difesa vanta esperienze e professionalità di prim'ordine sia nelle sue componenti militari (artificieri dell'Esercito) sia in quelle civili ed è opportuno, per questo, non disperderle, ma, anzi, occorre chiarirne le competenze e i compiti operativi sul territorio nazionale al fine di garantire la sicurezza nei cantieri mobili o temporanei posti sotto la direzione e la responsabilità di pubbliche amministrazioni ovvero di privati. Occorre, altresì, regolamentare, per legge, le caratteristiche delle professionalità richieste e i criteri per la verifica dei requisiti per poter svolgere tali delicate e particolari attività di bonifica, stabilendo in modo chiaro l'organo a ciò proposto. In questa sede, pertanto, è auspicabile che siano ascoltati gli artificieri dell'Esercito e le organizzazioni sindacali di categoria, che non mancheranno di offrire il loro preziosissimo contributo per approvare una legge che sia al servizio della sicurezza e, nel contempo, possa permettere il pieno sfruttamento di quelle inestimabili esperienze professionali possedute dai militari e dai civili del Ministero della difesa. Annuncia, pertanto, la presentazione di una proposta di legge al fine di contribuire in modo efficace al perseguimento di quanto esposto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.05.**

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	14
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Deliberazione di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 103 Angeli ed abb., recanti norme in materia di cittadinanza ( <i>Deliberazione</i> ) .....	15
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	15
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i> ) .....	20
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	17
ATTI COMUNITARI:	
Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM(2010) 61 def. ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale. Emendamenti C. 1524-A Lo Presti (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione - Parere</i> ) .....	18
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i> ) .....	18
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	24
ERRATA CORRIGE .....	19

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 11 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello.

**La seduta comincia alle 12.20.**

**Deliberazione di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 103 Angeli ed abb., recanti norme in materia di cittadinanza.**

*(Deliberazione).*

Donato BRUNO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 103 e abbinata, recanti norme in materia di cittadinanza, di cui, nella seduta del 12 gennaio 2010, l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, che si concluderà entro il mese di maggio 2010, la Commissione procederà alle audizioni di rappresentanti delle autonomie locali e di organizzazioni che operano nel settore interessato, nonché di esperti della materia.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

**La seduta termina alle 12.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello e Aldo Brancher.*

**La seduta comincia alle 12.25.**

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.**

**C. 3209-bis Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente sono stati accantonati l'articolo aggiuntivo 1.03 (*nuova formulazione*) del relatore, l'emendamento Giovanelli 4.5, gli articoli aggiuntivi 4.01 (*nuova formulazione*) e 6.05 del relatore, l'emendamento 13.3 del relatore, gli articoli aggiuntivi 20.01 e 27.01 del relatore, nonché l'emendamento Giovanelli 29.24. Riguardo agli articoli aggiuntivi 6.05 e 27.01 del relatore, avverte che essi sono stati ritirati dal relatore.

Comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 10.100, 17.100, 20-*bis*.100 e 20-*quater*.100, finalizzati al coordinamento delle modifiche apportate dalla Commissione al testo nella precedente seduta, nonché una nuova formulazione dell'emendamento 13.3 (*vedi allegato 1*).

Avverte che, all'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore, approvato nella precedente seduta, il riferimento contenuto nel comma 2 deve intendersi all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, anziché, come erroneamente scritto, all'articolo 50, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il testo sarà pertanto corretto di conseguenza.

Ricorda, infine, che al termine della seduta odierna il testo risultante dagli emendamenti e articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ed al Comitato per la legislazione per i pareri di competenza. Nella giornata di giovedì 13 maggio o, se necessario, di domani, si procederà al conferimento del mandato al relatore.

Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri di competenza sugli emendamenti accantonati e non ritirati.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi emenda-

menti o articoli aggiuntivi 1.03 (*nuova formulazione*), 4.01 (*nuova formulazione*), 10.100, 13.3 (*nuova formulazione*), 17.100, 20-bis.100, 20-quater.100 e, limitatamente alla parte ammissibile, 20.01. Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti Giovanelli 4.5 e 29.24, a condizione che siano riformulati nei termini che illustra (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Andrea AUGELLO esprime parere conforme a quello del relatore.

Oriano GIOVANELLI (PD) accoglie le proposte di riformulazione dei suoi emendamenti 4.5 e 29.24.

Gianclaudio BRESSA (PD) intende svolgere alcune considerazioni di carattere generale, anche considerato che la scorsa settimana non ha avuto la possibilità di essere presente alla votazione degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Preliminarmente, ritiene non corretto il metodo seguito finora: il disegno di legge in esame era già di portata ampia e complessa, nel presupposto che lo stesso Governo avesse valutato preventivamente le questioni di maggiore rilievo da inserire nello stesso. Ci si è invece trovati di fronte ad un numero elevato di nuove proposte emendative del relatore – che presumibilmente sono state definite d'intesa con l'Esecutivo – che pongono una serie di questioni di difficile comprensione.

Si sofferma quindi sul nuovo articolo aggiuntivo 4.01, che reca disposizioni sui farmaci, e che appare a suo avviso ultroneo rispetto alla materia affrontata all'articolo 4 riguardante le modalità di conservazione delle cartelle cliniche. Se vi era una grande urgenza di affrontare la questione, poteva essere inserita nel testo del disegno di legge sin dall'inizio: non vede quindi perché aggiungerlo in questa fase.

Ritiene poi ancora più grave l'emendamento 13.3 del relatore che – rispetto al testo iniziale dell'articolo 13 – inserisce contenuti nuovi che incidono profondamente sull'assetto e le competenze della Corte dei Conti. Al riguardo, pur concor-

dando sulla necessità di riformare in modo vasto la disciplina relativa alla Corte dei Conti, così da avvicinarla quanto più possibile alle strutture di controllo presenti in altri Paesi europei, non ritiene sia questa la strada da seguire. Il Governo avrebbe infatti dovuto porre all'attenzione del Parlamento la questione e non inserire modifiche con queste modalità, soprattutto in considerazione della delicatezza del tema in questione.

Esprime, quindi, il proprio disappunto per il metodo seguito, che sfugge ad ogni criterio di razionalità dei lavori, oltretutto con riguardo ad un provvedimento la cui particolare delicatezza avrebbe richiesto un altro tipo di impostazione.

Fa infine presente che la disponibilità manifestata dal suo gruppo per collaborare ad una formulazione migliorativa del testo deve ora essere rivista in considerazione delle ampie modifiche che si sono volute apportare.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sull'emendamento 1.03 (*nuova formulazione*) del relatore, esprime l'avviso che il Parlamento dovrebbe evitare di conferire deleghe legislative al Governo il cui termine ultimo ecceda la durata della legislatura. Ricorda che delegare al Governo la disciplina di una materia è un passo importante, in quanto con la delega il Parlamento rinuncia, per una determinata materia, all'esercizio diretto della funzione legislativa. Proprio per questa sua delicata implicazione, la delegazione legislativa era immaginata, nel disegno costituzionale, come un fatto eccezionale. Oggi è diventata la regola, ma proprio per questo è importante prestare la massima attenzione ad ogni delega, evitando, in particolare, di stabilire un termine eccedente la durata residua della legislatura.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che il nuovo termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, proposto dall'emendamento 1.03 (*nuova formulazione*) non eccede la durata residua della legislatura. La delega è in-

fatti prorogata di diciotto mesi rispetto all'attuale termine.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva che la delega eccede la durata della legislatura se si tiene conto anche degli ulteriori due anni concessi al Governo per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi, che sono parte integrante della delega vera e propria.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che le considerazioni svolte dal deputato Zaccaria in merito all'inopportunità di prevedere una delega il cui termine ecceda la durata residua della legislatura siano meritevoli di riflessione.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, concorda che il problema esiste, ancorché si tratti di un problema di opportunità e non di legittimità costituzionale.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO dichiara che il Governo non è pregiudizialmente contrario a valutare l'eventuale riduzione del termine per l'esercizio della delega in questione, ma si riserva di farlo ai fini della discussione in Assemblea.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene che una delega il cui termine di esercizio iniziale è di un anno dall'entrata in vigore della disposizione di delega dovrebbe essere prorogata al massimo di un altro anno, e non oltre.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e del relatore, l'emendamento 1.03 del relatore sarà posto in votazione nell'attuale nuova formulazione, fermo restando che il Governo e il relatore si riservano di valutare un'eventuale modifica del termine di scadenza della delega ai fini dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo 1.03 (*nuova formulazione*) del relatore, l'emendamento Giovanelli 4.5 (*nuova formulazione*), l'ar-

ticolo aggiuntivo 4.01 (*nuova formulazione*) del relatore e l'emendamento 10.100 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'emendamento 13.3 (*nuova formulazione*) del relatore, nel prendere atto della soppressione dei commi 3 e 4 intervenuta nella riformulazione, esprime un giudizio negativo sul comma 2, che in sostanza attribuisce alla Corte dei conti il potere di operare una riforma di se stessa.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 13.3 (*nuova formulazione*), 17.100, 20-bis.100 e 20-quarter.100 del relatore, l'articolo aggiuntivo 20.01 del relatore, limitatamente alla parte ammissibile, nonché l'emendamento Giovanelli 29.24 (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva e al Comitato per la legislazione per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.55.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

**Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.**

**Atto n. 196.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 maggio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

#### ATTI COMUNITARI

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).**

COM(2010) 61 def.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.05.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale.**

**Emendamenti C. 1524-A Lo Presti.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Beatrice LORENZIN (Pdl), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.**

**C. 3446 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (Pdl), *relatore*, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.10.**

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 320 del 6 maggio 2010:

a pagina 41, prima colonna, quarantanovesima riga e a pagina 70, seconda colonna, venticinquesima riga, aggiungere il nome Federico al cognome Testa;

a pagina 44, prima colonna, quarta riga, aggiungere il nome Anna Teresa al cognome Formisano;

a pagina 54, seconda colonna, dopo la trentanovesima riga, deve aggiungersi la parola « **(Approvato)** »;

a pagina 58, seconda colonna, terza riga, deve leggersi « n. 495 » in luogo di « n. 195 »;

a pagina 77, seconda colonna, ventinovesima riga, in luogo di « 1342 e 1342 » deve leggersi « 1341 e 1342 »;

a pagina 80, prima colonna, ventiduesima riga, in luogo di « **(Inammissibile)** » deve leggersi **(Inammissibile limitatamente alle lettere da a) a e)**;

a pagina 101, prima colonna, trentaduesima riga, la parola « **(Approvato)** » è soppressa;

a pagina 101, seconda colonna, terza riga, dopo la parola « congruo » aggiungere le parole « , comunque »;

a pagina 102, seconda colonna, dopo la ventiduesima riga, aggiungere « **(Approvato)** ».

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (C. 3209-bis Governo)**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. All'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole « entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di

relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 1-bis, questi sono prorogati di novanta giorni;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, possono definirsi intese ed accordi di cooperazione funzionale ed organizzativa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine all'armonizzazione di iniziative e all'adeguamento di discipline di rispettiva competenza in relazione ai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 1-bis.

**1. 03.** (Nuova formulazione) Il Relatore.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. La norma di cui al comma 1 si applica anche alle strutture sanitarie private convenzionate.

**4. 5.** (Nuova formulazione) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di farmaci).*

Al decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, fino alla fase 1, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA. »;

b) all'articolo 82, comma 1, dopo le parole: « per l'adempimento » sono inserite le seguenti: « nonché termini di ritiro delle confezioni in commercio non conformi, se del caso differenziati rispettivamente per aziende titolari dell'AIC, grossisti e farmacie, nei casi in cui non sia possibile concedere l'esaurimento delle scorte. »;

c) all'articolo 129 è aggiunto in fine il seguente comma:

« 6. Le comunicazioni inviate attraverso la Rete telematica Nazionale di Farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio. »;

d) all'articolo 130, comma 4 le parole: « articolo 111 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 126. »;

e) all'articolo 131, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

g) la registrazione sua o di un suo delegato alla Rete telematica Nazionale di Farmacovigilanza. » ».

**4. 01.** (Nuova formulazione) Il Relatore.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. I decreti di cui al comma 2 sono adottati sentita la Conferenza Stato-Città.

**10. 100.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*L'articolo 13, è sostituito dal seguente:*

ART. 13.

*(Adeguamento delle funzioni della Corte dei conti all'evoluzione del quadro ordinamentale).*

1. La Corte dei conti a sezioni riunite, ferme restando le altre competenze ad essa attribuite, giudica nella composizione di cui all'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime e la Corte provvede entro i successivi sessanta giorni.

2. La Corte dei conti a sezioni riunite provvede altresì, con i regolamenti indipendenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, a razionalizza e gli strumenti organizzativi e le metodologie di lavoro della Corte medesima per lo svolgimento ottimale delle funzioni giurisdizionali, di controllo, con-

sultive e di referto al Parlamento. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 62, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogata.

**13. 3.** (Nuova formulazione) Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° gennaio 2010 con le seguenti: 1° gennaio 2011;*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sostituire:*

*le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2011;*

*le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2012;*

*le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.*

**17. 100.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera c), capoverso 7-bis, le parole: ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, con le seguenti: ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177,*

**20-bis. 100.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole: due anni di applicazione sono inserite le seguenti: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge*

**20-quater. 100.** Il Relatore

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).*

Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all'articolo 34, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero ai loro parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico di cui all'Allegato B. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrative contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del

rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità, all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

**20. 01.** *(Parte ammissibile)* Il Relatore

***(Approvato)***

ART. 24.

*Al comma 1 dopo la lettera o)* aggiungere la seguente:

*p)* prevedere che le pubbliche amministrazioni favoriscano la partecipazione dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi al procedi-

mento amministrativo, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la ragionevole durata dello stesso e di valorizzare pienamente le tecnologie dell'informazione, nonché individuino gli obblighi che dovranno essere osservati dalle pubbliche amministrazioni con riferimento in particolare alle seguenti tipologie procedimentali: piani e programmi adottati dalle pubbliche amministrazioni per disciplinare l'attività dei privati o la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione e l'adozione delle regole e programmazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di particolare rilevanza.

**29. 24.** *(Nuova formulazione)* Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

***(Approvato)***

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008  
(C. 3446 Governo, approvato dal Senato)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3446 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Gianfilippo D'Agostino, Direttore <i>public sector</i> della Telecom Italia, in relazione all'esame dei progetti di legge C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali, recanti disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova .....	26
Audizione di rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato, Casartigiani, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), Confesercenti e dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nonché del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (UIF), dottor Gianni Castaldi, e del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dottor Luigi Giampaolino, in relazione all'esame dei progetti di legge C. 3290 Governo e C. 529 Vitali, recanti piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia .....	26

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. C. 3443 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	26
--	----

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di stralcio</i> ) .....	28
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	41
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti ( <i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 52 Brugger e Zeller e C. 1814 Bernardini</i> ) ....	32

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	34
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci e abbinato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	35
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	61

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio. Atto n. 198 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	37
AVVERTENZA .....	40

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 11 maggio 2010.*

**Audizione del dottor Gianfilippo D'Agostino, Direttore *public sector* della Telecom Italia, in relazione all'esame dei progetti di legge C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali, recanti disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.35.

**Audizione di rappresentanti di Confindustria, Confartigianato, Casartigiani, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), Confesercenti e dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nonché del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (UIF), dottor Gianni Castaldi, e del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dottor Luigi Giampaolino, in relazione all'esame dei progetti di legge C. 3290 Governo e C. 529 Vitali, recanti piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 13.20.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.**

**C. 3443 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola MOLTENI (LNP), *relatore*, osserva come il decreto-legge in esame si componga di tre articoli, dei quali solo il primo è di competenza della commissione Giustizia.

L'articolo 1, infatti, sospende l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati od organizzazioni internazionali allorché sia pendente un giudizio innanzi alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja, diretto all'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana in connessione proprio all'accertamento di tali titoli esecutivi. Viene fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito dalla legge 15 luglio 1926, n. 1263, secondo il quale non si può procedere al sequestro o pignoramento ed in genere, ad atti esecutivi su beni mobili od immobili, navi, crediti, titoli, valori, e ogni altra cosa spettante ad uno Stato estero, senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.

Si prevede, quindi, l'improponibilità o la sospensione dei procedimenti esecutivi e/o conservativi basati su titoli esecutivi la cui efficacia è sospesa nonché l'applicabilità della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso ed ai titoli esecutivi perfezionati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Per quanto si tratti di una norma che entra a regime a far parte nel nostro ordinamento, applicandosi ad ogni caso futuro riconducibile alla fattispecie che essa disciplina, questa è stata emanata per far fronte ad un caso particolare ed, in particolare, come rilevato anche nel corso del dibattito presso la Commissione Esteri, al noto contenzioso italo-tedesco, richiamato anche da atti di sindacato ispettivo in sede parlamentare, relativo alle richieste di risarcimento da parte dei lavoratori coatti internati in Germania durante il secondo conflitto mondiale, sia militari che civili. Allo stato, è infatti pendente all'Aja un ricorso tedesco che contesta all'Italia di aver violato i suoi obblighi verso la Germania in base al diritto internazionale, dal momento che la magistratura, ivi inclusa la Corte di Cassazione,

ha sinora negato la sussistenza dell'immunità giurisdizionale ed ha proceduto in via esecutiva e cautelare. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 5044 del 11 marzo 2004 ed ordinanza n. 14201 del 29 maggio 2008), la norma consuetudinaria di diritto internazionale, che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non può essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero che, in quanto lesivi dei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali, segnano il punto di rottura dell'esercizio tollerabile della sovranità.

Presso la Commissione Esteri il sottosegretario per Affari esteri, Alfredo Mantica, ha sottolineato l'urgenza di provvedere ad una corretta definizione della questione e scongiurare nuove occasioni di contenzioso nel quadro degli ottimi rapporti bilaterali che intercorrono tra Italia e Germania, segnalando, peraltro, i rapporti di collaborazione tra il Governo e le associazioni degli ex internati militari, finalizzati alla soluzione della controversia pur nella difficoltà di pervenire ad una precisa quantificazione degli aventi diritto e dell'intera procedura.

Sull'opportunità politica della nuova misura sarà la Commissione Esteri a pronunciarsi. La Commissione giustizia dovrà verificare se una disposizione come quella contenuta nell'articolo 1 sia conforme ai principi giuridici del nostro ordinamento.

Delle prime considerazioni possono essere fatte sull'inserimento nella disposizione delle organizzazioni internazionali accanto agli stati esteri senza tenere conto che l'articolo 34 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia stabilisce che la stessa può essere adita esclusivamente dagli Stati.

Come è stato segnalato anche dal relatore della Commissione Affari esteri, suscita perplessità la previsione che la sospensione operi di diritto e debba quindi essere rilevata d'ufficio e non su istanza di parte, sia per l'ulteriore onere che ne deriverebbe all'amministrazione giudiziale

sia per l'accertamento del requisito dell'oggettiva connessione. Da un punto di vista tecnico-normativo, sarebbe poi più corretto fare riferimento all'improponibilità, più che dei procedimenti esecutivi e/o conservativi, delle relative azioni.

La Commissione giustizia dovrà valutare in primo luogo se sia giustificabile la sospensione di efficacia di un titolo esecutivo per il solo fatto che il debitore, in questo caso uno Stato, abbia fatto ricorso presso una giurisdizione internazionale al fine di far dichiarare l'inapplicabilità della legge nei propri confronti, che nel caso in esame si tradurrebbe nell'accertamento giudiziale di una ipotesi di immunità internazionale. Una volta ritenuta giustificabile la predetta sospensione di efficacia dovrà valutarsi se questa debba avvenire d'ufficio o dopo una valutazione da parte del giudice italiano competente in merito ad un certo *fumus* di fondatezza del ricorso sull'immunità.

Sul primo punto, si deve tener conto che la questione dell'immunità, se sollevata dalla controparte, è oggetto di valutazione del giudice italiano. Nel caso che sta alla base della disposizione la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana e, quindi, ha negato l'immunità della Germania. Appare quindi opinabile che ora possa essere considerato sufficiente un ricorso sulla stessa questione dell'immunità per sospendere dei titoli esecutivi. È vero che se fosse riconosciuta l'immunità non vi sarebbe la possibilità di esigerli, ma è pur vero che vi è già una valutazione della Cassazione in senso contrario della quale non si può non tenere conto. A questo proposito non si può non ricordare che l'Italia non ha ancora firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, risalente al 2 dicembre 2004. In effetti, piuttosto che procedere con lo strumento del decreto legge al fine di risolvere una particolare questione in materia di immunità giurisdizionale sorta con uno Stato estero sarebbe più opportuno procedere alla firma di tale Convenzione per poi ratificarla, al fine di introdurre

nell'ordinamento italiano una disciplina di carattere generale in materia di immunità giurisdizionale.

Per quanto attiene al contenuto normativo dell'articolo 1, secondo il diritto internazionale, le misure esecutive nei confronti di beni di Stati esteri sono ammissibili quando questi sono destinati all'attività privata dello Stato. Il decreto legge sospende l'efficacia anche di titoli esecutivi riguardanti questo tipo di beni in ragione della pendenza di una controversia in materia di immunità pendente presso la Corte internazionale di giustizia.

Ciò che suscita forti perplessità è la circostanza che l'effetto sospensivo determinato dal decreto legge in realtà si sarebbe potuto verificare anche attraverso gli strumenti che ha a propria disposizione colui che ricorre alla Corte di giustizia internazionale, in quanto a questa si può chiedere l'adozione di misure cautelari volte a bloccare l'esecuzione di una sentenza nazionale nell'ambito dell'ordinamento interno quando sia in corso una controversia tra l'Italia e lo Stato estero volta ad accertare l'immunità dalla giurisdizione.

Ritiene che la Commissione giustizia debba affrontare attentamente le questioni giuridiche relative all'articolo 1 del decreto legge in esame, considerando che queste presentano profili giuridici sia di diritto interno che di diritto internazionale. Si riserva quindi di presentare, all'esito del dibattito, una proposta di parere che tenga conto delle diverse questioni che saranno sollevate.

Donatella FERRANTI (PD) esprime apprezzamento per la disponibilità del relatore a tenere conto dei rilievi che saranno formulati nel corso del dibattito. Sottolinea, infatti, come il provvedimento sia estremamente delicato e necessiti di un attento approfondimento da parte della Commissione giustizia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva come il provvedimento in esame presenti degli indubbi profili di criticità, che richiedono un attento esame da parte della

Commissione giustizia. Ricorda, peraltro, che il parere dovrà essere comunque in tempo utile per consentire alla Commissione di merito di concludere l'esame del provvedimento, che potrebbe essere inserito nel calendario dell'Assemblea già a partire da lunedì 17 maggio prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il Sottosegretario per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di stralcio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 6 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di legge C. 3291, adottato come testo base (*vedi allegato 1*). Avverte che l'onorevole Contento a seguito della presentazione dell'emendamento del Governo 1.500 interamente sostitutivo dell'articolo 1 ha ritirato gli emendamenti presentati al medesimo articolo. Dà la parola al rappresentante del Governo che ha chiesto di illustrare gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO rileva come gli emendamenti presentati, ed in particolare l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 sulla esecuzione della pena detentiva presso il domicilio,

tengano conto dell'ampio e approfondito dibattito che si è svolto in Commissione giustizia nonché delle audizioni svolte dalla medesima. La novità più rilevante della nuova disciplina dettata dall'articolo 1 è l'abbandono della automaticità che caratterizza la misura della detenzione domiciliare così come regolata dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. L'emendamento, infatti, attribuisce al giudice una valutazione sia sulla pericolosità del beneficiario della misura sia sulla idoneità del luogo ove la misura dovrà essere espiata. In particolare si prevede espressamente che questa non possa essere applicata quando vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistano specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti. Inoltre si specifica che la relazione della direzione dell'istituto penitenziario debba essere corredata anche da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio. Si tratta di questioni che sono state sollevate dai diversi gruppi sia di maggioranza che di opposizione anche attraverso gli emendamenti presentati. Auspica per tale motivo che si possa raggiungere un pieno accordo in Commissione sull'emendamento presentato dal Governo. Sono stati poi confermati i limiti previsti dall'articolo 656 del codice di procedura penale al fine di evitare una disomogeneità nell'ordinamento. Di particolare interesse sono anche le disposizioni che prevedono che copia del provvedimento sia trasmessa anche all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. Si stabilisce inoltre che nel caso di condannato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena possa essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata. Anche in questo caso sono stati accolti rilievi espressi da gruppi di maggioranza ed opposizione.

Rileva che il Governo ha anche inteso presentare un emendamento volto ad introdurre una nuova aggravante di natura generale diretta a punire maggiormente

colui che abbia commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era stato ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.

Si sofferma infine sull'articolo aggiuntivo 2.0501 diretto a consentire l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto nelle carceri.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, apprezza lo sforzo del Governo diretto a tradurre in emendamento una serie di importanti rilievi che la maggioranza e l'opposizione hanno posto, anche alla luce delle audizioni svolte, sul disegno di legge originario.

Manlio CONTENUTO (PdL), dopo aver ricordato che a seguito della presentazione da parte del Governo di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 ha ritenuto di ritirare gli emendamenti presentati al medesimo articolo, si riserva di presentare dei subemendamenti all'emendamento del Governo. A tale proposito invita la Presidenza a fissare un termine adeguato per la presentazione di subemendamenti. Per quanto non abbia ancora avuto tempo per approfondire l'emendamento del Governo 1.500, osserva che questo dovrebbe essere modificato prevedendo almeno la possibilità di condizionare la concessione della detenzione domiciliare al consenso delle persone che, proprio a seguito dell'applicazione di tale misura, dovranno coabitare con il soggetto beneficiario nel domicilio ove questo sosterà la pena.

Donatella FERRANTI (PD), dopo essersi associata alla richiesta dell'onorevole Contente circa la concessione di un termine congruo per la presentazione di subemendamenti, rileva, da una prima lettura dell'emendamento 1.500, che il Governo ha compiuto uno sforzo per accogliere quelle che sono state le perplessità maggiori espresse sia dal suo gruppo che dai soggetti auditi in merito all'articolo 1 del disegno di legge con particolare atten-

zione sulla scelta, ora abbandonata, di considerare automatica l'applicazione della nuova misura di detenzione domiciliare. Pur ritenendo che l'emendamento del Governo 1.500 rappresenti un sostanziale passo avanti rispetto all'articolo 1 del disegno di legge, si riserva di esaminare ulteriormente l'emendamento sia per esprimere una valutazione più approfondita sia per poter individuare i subemendamenti da presentare. Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo 2.0501 relativo all'aumento dell'organico della polizia penitenziaria sottolinea l'esigenza di allargare tale aumento anche al personale civile dell'amministrazione penitenziaria che si trova attualmente in una situazione di forte disagio nell'affrontare l'emergenza delle carceri.

Rita BERNARDINI (PD) prende atto che il Governo nel riformulare l'articolo 1 del disegno di legge non ha tenuto conto delle proposte emendative dei radicali, ma solamente di quelle che finiscono per ridurre fortemente l'efficacia che la nuova misura avrebbe potuto avere per ridurre concretamente, sia pure non in maniera definitiva, il sovraffollamento delle carceri. Osserva che la nuova disciplina della detenzione domiciliare proposta dal Governo attraverso l'emendamento 1.500 non è assolutamente adeguata per poter affrontare la situazione di emergenza e illegalità che si vive nelle carceri. Anzi ritiene che la nuova disciplina favorisca tale illegalità non consentendo in alcun modo di ridurre in maniera sensibile il numero delle persone detenute in carceri inadeguate. Per tale ragione proseguirà nella sua iniziativa non violenta di sciopero della fame che ha oramai intrapreso da ventisette giorni proprio per accelerare l'approvazione del disegno di legge nel suo contenuto originario. Ritiene che l'emendamento 1.500 sostanzialmente sconfessi quella che, in occasione della presentazione del disegno di legge in esame, era stata la posizione enunciata sia dal Presidente del Consiglio che dal Ministro della giustizia sul modo di affrontare la questione del sovraffollamento delle carceri. Rileva pertanto la

gravità anche sotto il profilo politico che ora il Governo non intende più raggiungere quegli scopi che si era prefissato nel presentare il predetto disegno di legge, i quali peraltro erano conseguenti alle mozioni approvate dal Parlamento in materia carceraria. Queste mozioni che giuridicamente rappresentano degli indirizzi nei confronti del Governo in relazione ad una determinata materia si sono trasformati in una mera e sterile dichiarazione di intenti. Nel concludere chiede al rappresentante del Governo i dati relativi all'emendamento 1.500 ed, in particolare, all'effetto che questo potrà avere in relazione al sovraffollamento delle carceri, indicando quindi alla Commissione quanti soggetti potranno beneficiare della nuova misura di detenzione domiciliare.

Angela NAPOLI (Pdl) ritiene che dalla formulazione del testo non risulti sufficientemente chiaro a chi spetti di valutare la pericolosità del soggetto ai fini dell'applicazione della detenzione domiciliare.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO replica che risulta chiaramente dal testo che si tratta del magistrato di sorveglianza.

Enrico COSTA (Pdl) dichiara di apprezzare molto l'impegno del Governo nel recepire gran parte dei rilievi emersi nel corso dell'esame in Commissione ed, in particolare, delle audizioni, tra i quali ricorda quelli sull'automatismo e sulla discrepanza della disciplina relativamente ai detenuti ed ai soggetti liberi condannati ad una pena inferiore ai dodici mesi di detenzione. Ritiene che anche a seguito dell'approvazione di eventuali subemendamenti ulteriormente migliorativi dell'emendamento 1.500 si possano creare le condizioni per il trasferimento in sede legislativa del testo. A tale proposito ricorda che la decisione sull'eventuale trasferimento in sede legislativa era stata meramente rinviata al momento in cui avrebbe preso corpo un nuovo testo a seguito dell'approfondimento delle diverse questioni sottese al disegno di legge.

Nicola MOLTENI (LNP) preliminarmente esprime apprezzamenti per lo sforzo del Governo di migliorare un testo che, come aveva sottolineato il gruppo della Lega sin dall'avvio dell'esame in sede referente, presentava diversi punti di criticità sotto il profilo della sicurezza dei cittadini. Ritiene che rispetto alla disciplina dettata dall'articolo 1, quella dell'emendamento 1.500 rappresenti sicuramente un miglioramento. Tuttavia preannuncia la presentazione di subemendamenti che saranno finalizzati a rendere l'emendamento del Governo ancora di più rispondente ad una esigenza di sicurezza dei cittadini della quale si deve sempre tener conto anche quando si cerca di porre rimedio a situazioni sicuramente gravi e drammatiche come quelle delle carceri italiane.

Cinzia CAPANO (PD) in primo luogo ringrazia il rappresentante del Governo per l'impegno nel cercare di tenere conto dei diversi rilievi emersi nel corso dell'esame in sede referente ed, in particolare, nel corso delle audizioni sul testo originario del disegno di legge. In relazione alla richiesta di dati da parte dell'onorevole Bernardini circa l'impatto applicativo dell'emendamento 1.500 del Governo, sottolinea come questi debbano essere valutati anche in relazione all'obiettivo di garantire in maniera sufficiente la sicurezza dei cittadini a fronte di una nuova misura che consente la detenzione domiciliare in casi che l'attuale normativa non lo consentirebbero.

Matteo BRIGANDÌ (LNP), dopo aver condiviso l'intervento dell'onorevole Molteni, che ha ben rappresentato la posizione del gruppo della Lega sul disegno di legge in esame, si sofferma sul problema delle carceri rilevando come questo sia la conseguenza di una serie di scelte fatte nel tempo da diversi Governi e diverse maggioranze. Si tratta di un problema che non si può risolvere senza tenere conto delle esigenze di sicurezza dei cittadini. Inoltre, ritiene che si dovrà affrontare nei prossimi tre anni anche questioni connesse diret-

tamente a quelle del sovraffollamento delle carceri come, ad esempio, quelle relative alla eccessiva presenza nelle carceri di detenuti in attesa di giudizio che poi risultano essere innocenti, nonché quelle dell'eccessiva lentezza dei processi.

Lorenzo RIA (UdC) preliminarmente dichiara che il suo gruppo condivide gli obiettivi del provvedimento sin dal momento della presentazione del medesimo pur ritenendo che la via maestra da seguire per cercare di risolvere il grave problema del sovraffollamento delle carceri non sia quello delle norme «tamponi». Ritiene che l'emendamento presentato dal Governo scioglia alcuni dei nodi emersi nel corso del dibattito, come ad esempio quello dell'applicazione automatica della misura della detenzione domiciliare nonché le disarmonie con quanto previsto dall'articolo 656 del Codice di procedura penale. Riservandosi la presentazione di subemendamenti, auspica una rapida approvazione del testo al fine di ridurre almeno in parte il grave e drammatico sovraffollamento delle carceri.

Alfonso PAPA (PdL), *relatore*, dichiara di apprezzare l'impegno di sintesi del Governo nel presentare un testo che raccolga gran parte dei rilievi emersi nel corso del dibattito nonché delle audizioni. Sottolinea l'impegno costruttivo che è stato profuso anche dai deputati di maggioranza ed opposizione che, partendo da posizioni divergenti, oggi convergono sostanzialmente sul testo proposto dal Governo attraverso l'emendamento 1.500. In considerazione della urgenza di approvare il provvedimento in esame, segnala l'opportunità, al fine di evitare inutili e controproducenti discussioni in Assemblea che non terrebbero conto dell'importante lavoro svolto in Commissione, del trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento del Governo 1.500 ed agli articoli aggiuntivi del

Governo 2.0500 e 2.0501 è fissato a domani alle ore 10.

Ricorda che nella scorsa seduta l'onorevole Ferranti ha sollevato la questione dello stralcio delle disposizioni del disegno di legge relative alla messa alla prova e che in quella occasione si era stabilito che questa sarebbe stata affrontata nella odierna seduta.

Preso atto che sulla questione dello stralcio appare esservi una sostanziale condivisione tra i gruppi, propone di chiedere all'Assemblea lo stralcio degli articoli da 3 a 9 del disegno di legge C. 3291, con il nuovo titolo: « Disposizioni relative alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova » (C. 3291-ter). Per quanto attiene agli articoli 1, 2 e 10 del disegno di legge, questo assumerebbe il seguente titolo: « Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. » (C. 3291-bis).

La Commissione approva la proposta di richiedere all'Assemblea lo stralcio, nei termini indicati dal Presidente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.**

##### **C. 2011 Ferranti.**

*(Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 52 Brugger e Zeller e C. 1814 Bernardini).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che le proposte di legge C. 52 Brugger e Zeller e C. 1814 Bernardini sono state abbinata alla proposta di legge C. 2011 Ferranti.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente come la proposta di legge n. 2011 Ferranti sia particolarmente

apprezzabile in quanto, oltre a tutelare in via principale l'interesse all'armonico sviluppo psico-fisico del minore, si colloca nel solco di quegli interventi che mirano ad attribuire dignità giuridica e retributiva alle misure alternative alla detenzione.

Osserva quindi come la proposta di legge si componga di 8 articoli.

Come precisato nella relazione illustrativa, essa trae origine dalla necessità di porre rimedio ad alcune criticità emerse durante l'applicazione della legge n. 40 del 2001 (« Legge Finocchiaro »), a fronte in particolare di reati con un basso grado di pericolosità sociale, ma la cui reiterata commissione ha ostacolato la possibilità per le donne madri di bambini di età inferiore a tre anni di espiare la pena al di fuori del carcere.

Le principali novità recate dal provvedimento consistono: nell'applicazione, come regola generale, della detenzione domiciliare per le madri condannate con bambini di età inferiore a 10 anni; nell'ulteriore limitazione delle ipotesi in cui è possibile sottoporre a custodia cautelare in carcere le madri con prole di età inferiore a 3 anni; nell'istituzione di case-famiglia protette, dove le detenute-madri, in specifiche, residuali ipotesi possono scontare sia la custodia cautelare che l'esecuzione della pena detentiva.

Gli articoli 1 e 2 della proposta di legge intervengono in materia di custodia cautelare.

In particolare, attraverso la riformulazione dell'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, il ricorso alla custodia cautelare per le madri di prole di età non superiore a tre anni con esse conviventi (ovvero per il padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole), attualmente previsto in presenza di esigenze cautelari eccezionalmente rilevanti, viene ulteriormente limitato al caso in cui tali esigenze siano riferite: a delitti aggravati ex articolo 61, primo comma, nn. 1 o 4, del codice penale. (commessi per motivi abietti o futili o con sevizie o crudeltà verso le persone); a delitti di associazione mafiosa e di favoreggiamento delle relative

organizzazioni o commessi avvalendosi delle condizioni di intimidazione derivanti dall'appartenenza alla mafia.

Il nuovo articolo 285-*bis* prevede la custodia cautelare della madre (o del padre nei casi sopra indicati) presso le case-famiglia protette, anziché in carcere: nel caso di imputata in stato di gravidanza o con figli di età inferiore a tre anni, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; nel caso di madre di figli di età compresa tra 3 e 10 anni, se non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Gli articoli 3, 4 e 5 novellano la legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975).

L'articolo 3 stabilisce l'obbligo per il giudice – in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio di età non superiore a 10 anni – di concedere il permesso, con provvedimento urgente, alla detenuta o all'imputata per visitare il bambino malato per il tempo stabilito dalla stessa autorità giudiziaria. Nel caso di ricovero ospedaliero, il giudice ha facoltà di prorogare la durata della visita in ragione della durata del ricovero o del decorso della malattia.

L'articolo 4 disciplina il caso di ricovero ospedaliero del minore affidato alla madre, in esecuzione di pena presso una casa-famiglia protetta (ai sensi dell'articolo 11-*bis*, introdotto dall'articolo 7); in tale ipotesi, il magistrato di sorveglianza, con provvedimento urgente, autorizza la madre ad accompagnare il figlio e a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il tempo del ricovero.

L'articolo 5, interviene in materia di detenzione domiciliare speciale delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni. La concessione della detenzione domiciliare viene sganciata dai limiti attuali (espiazione di parte della pena e possibilità di ripristino della convivenza col minore) e sottratta alla discrezionalità del giudice (tribunale di sorveglianza). Quali condizioni impeditive della concessione del beneficio viene, invece,

confermata la causa di esclusione del concreto pericolo di recidiva ed aggiunta l'ipotesi in cui il tribunale, per la particolare gravità dei reati oggetto della condanna, deve disporre la detenzione nelle nuove case-famiglia protette di cui al nuovo articolo 11-*bis* dell'ordinamento penitenziario. In base al nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 47-*quinquies*, in mancanza di adeguata abitazione o altra privata dimora, le madri possano scontare la pena in detenzione domiciliare presso case di accoglienza, allo scopo predisposte dagli enti locali.

L'articolo 6 introduce nell'ordinamento penitenziario un nuovo articolo 61-*bis*, sulle case-famiglia protette. Tali strutture devono essere predisposte fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori. È rimesso ad un atto del Ministro della giustizia il compito di individuare le strutture idonee da adibire a case-famiglia e i criteri e le modalità di individuazione del relativo personale.

L'articolo 7 introduce l'articolo 11-*bis* nell'ordinamento penitenziario che prevede che la madre di prole di età non superiore a 3 anni con lei convivente debba scontare la pena detentiva esclusivamente presso le case-famiglia protette: quando la condanna sia stata pronunciata per una specifica serie di reati la cui particolare gravità impedisce l'applicazione della detenzione domiciliare; se non sussiste il pericolo di recidiva.

L'articolo 8 della proposta di legge reca modifiche al testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998). Esso, in particolare, al comma 1, aggiunge un nuovo articolo 16-*bis* che introduce una specifica ipotesi di revoca del decreto di espulsione: il giudice competente, qualora debba essere espulsa a titolo di misura alternativa (durante la pena) o di misura di sicurezza (al termine della pena) una straniera madre di figli di età non superiore a 10 anni ovvero il padre (se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di

affidare la prole ad altri che al padre) – su ricorso di parte o in sede di convalida – può disporre la revoca del decreto di espulsione (o inibirne l'adozione) ogni qualvolta accerti che ciò: *a)* corrisponda all'interesse del minore; *b)* che il minore sia inserito nel tessuto sociale italiano; *c)* che l'espulsione pregiudicherebbe lo sviluppo psicofisico del bambino. La revoca non può essere disposta nel caso di condanna per alcuno dei gravi delitti di cui all'articolo 11-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Al comma 2 aggiunge tra le ipotesi di divieto di espulsione previste dall'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione quella relativa all'espulsione delle straniere in esecuzione di pena o in misura alternativa madri di bambini di età non superiore a 3 anni. Queste ultime potranno di conseguenza essere espulse solo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

Il comma 3 aggiunge all'elenco dei casi di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, contenuto nell'articolo 30 del testo unico sull'immigrazione, una nuova lettera *d-bis*. È, in tal modo previsto il rilascio del permesso di soggiorno al figlio minore della madre straniera (ovvero del padre, nei casi sopradescritti), quando la madre sia sottoposta a misura cautelare o la stessa debba espriamere una pena detentiva o una misura alternativa, per potere garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa.

Il comma 4 estende anche al familiare straniero in espiazione di pena detentiva o in misura alternativa, la disciplina di cui all'articolo 31, comma 3, del testo unico (autorizzazione del Tribunale per i minorenni per l'ingresso o la permanenza temporanea del familiare straniero di un minore che si trova nel territorio italiano, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo avere sottolineato come i provvedimenti in esame siano meritevoli della massima attenzione da parte della Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.**

**C. 3446 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Jean Leonard TOUADI (PD), *relatore*, osserva come l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, sia finalizzato ad integrare la Bosnia nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea.

L'Accordo comprende un Preambolo, 135 articoli raggruppati in dieci titoli, 7 Allegati, 7 Protocolli, Atto finale e Dichiarazioni.

Gli obiettivi dell'Accordo con la Bosnia-Erzegovina, delineati nell'articolo 1, sono quelli di: aiutare il Paese a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto e contri-

buire alla sua stabilizzazione politica, economica ed istituzionale; favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti; sostenere la Bosnia-Erzegovina nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale e nel completamento della transizione verso un'economia di mercato; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina; promuovere la cooperazione regionale.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala il titolo VII, che disciplina la cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza. Le Parti riconoscono l'importanza del rafforzamento delle istituzioni amministrative e giudiziarie, dell'indipendenza del sistema giudiziario e del miglioramento della sua efficienza, della riorganizzazione delle Forze di polizia e dell'amministrazione doganale, della lotta alla corruzione ed alla criminalità organizzata (articolo 78). La Bosnia-Erzegovina si impegna ad assicurare l'adeguamento della propria legislazione a quella comunitaria per quanto concerne la protezione dei dati personali, istituendo uno o più organi di controllo indipendenti (articolo 79). È prevista l'istituzione di un ambito di cooperazione, bilaterale e regionale, in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione nonché controllo dell'immigrazione illegale (articolo 80).

L'ASA impegna altresì le Parti a collaborare nella lotta al riciclaggio di denaro, alla criminalità e finanziamento del terrorismo e ad altre attività illecite (tratta di esseri umani, contrabbando, traffico di armi) e nella lotta alla droga (articoli 82-85).

Per assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) composto, da un lato, da membri del Consiglio UE e della Commissione CE e, dall'altro, da membri del Governo bosniaco. In caso di controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo, competente a decidere è il CSA,

salvo che per talune specifiche materie per le quali potrà essere adita la procedura arbitrale (articoli 125 e 126).

Infine, il disegno di legge di ratifica reca un contenuto tipico che non pone questioni rientranti negli ambiti di competenza di questa Commissione.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.**

**Testo unificato C. 60 Realacci e abbinare.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Jean Leonard TOUADI (PD), *relatore*, osserva come il provvedimento sia volto a stabilire i principi fondamentali di disciplina per l'accesso all'attività di costruttore edile, assicurando la tutela della concorrenza, dei consumatori e dei lavoratori.

L'ambito di applicazione della disciplina è delineato dai primi due commi dell'articolo 2, recante la « Definizione delle attività e dei requisiti ». Il comma 3 precisa poi che l'accesso alla professione di costruttore edile è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 9. La loro mancanza determina l'applicazione delle sanzioni stabilite dagli articoli 12, 14 e 15.

Presso ciascuna Camera di Commercio è istituita la « sezione speciale dell'edilizia » alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che esercitano una delle attività previste dall'articolo 2 (articolo 3). L'esercizio della professione di costruttore edile, in particolare, è subordinato alla designazione, all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale,

del responsabile tecnico. La qualifica di responsabile tecnico è attribuita ai soggetti indicati dall'articolo 4.

In base all'articolo 5, l'esercizio della professione di costruttore edile è subordinato al possesso di una serie di requisiti di onorabilità. È necessaria, in sostanza, l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di misura di prevenzione e non devono sussistere sentenze definitive di condanna, decreti penali di condanna irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti: per delitti contro la pubblica amministrazione e delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina; per il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia di cui all'articolo 513-*bis* del codice penale. Non devono sussistere, infine, sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, il responsabile tecnico non può esercitare l'attività di cui all'articolo 2, qualora abbia riportato una condanna per i reati previsti dall'articolo 6, che disciplina specificamente i requisiti morali del responsabile tecnico. È da rilevare come la Commissione di merito abbia inserito fra i predetti requisiti anche il fatto di non avere riportato condanne per reati che offendono beni ambientali, paesaggistici ed archeologici.

Fra i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico previsti dall'articolo 7, sono previsti, in via alternativa, l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, la laurea, l'esperienza lavorativa protratta per almeno 48 mesi ovvero la frequenza a un corso di apprendimento di almeno 150 ore.

L'articolo 9 disciplina, inoltre, i requisiti relativi alla capacità organizzativa.

Il controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla sussistenza dei requisiti di cui al presente

provvedimento, rientra fra i compiti attribuiti dall'articolo 10 alle Camere di Commercio.

Per quanto concerne gli ambiti di precipuo interesse della Commissione giustizia, si segnalano le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 12, 14 e 15.

L'articolo 12 commina la sospensione dell'esercizio dell'attività di costruttore edile è qualora venga meno anche uno solo dei requisiti richiesti dagli articoli 4, 5, 6 7 e 9 (comma 1). L'attività potrà essere ripresa solo se, entro i successivi 90 giorni, siano comunicati alla Camera di Commercio gli elementi per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma. In caso ciò non avvenga l'iscrizione decade (comma 2).

L'articolo 14, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative da parte del comune nel cui territorio ricade « l'immobile oggetto della professione », per il mancato possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di costruttore edile, secondo i principi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane (comma 1).

La disposizione prevede, in particolare, che l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al « valore dei lavori realizzati » (comma 2). I lavori in corso sono immediatamente sospesi e potranno riprendere solo previa comunicazione all'organo di vigilanza del nominativo del soggetto abilitato (comma 3). In caso di reiterata violazione di quanto previsto dal comma 3 da parte di un'impresa iscritta, l'iscrizione medesima viene sospesa per 6 mesi (comma 4). Se invece i lavori sono eseguiti da un soggetto non iscritto alla sezione speciale edilizia, si applica la confisca delle attrezzature impiegate (comma 5). L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 è comunicata alla cassa edile territorialmente competente (comma 6).

L'articolo 15 («Solidarietà») sembra individuare talune ipotesi di responsabilità solidale o comunque di corresponsabilità.

Il direttore dei lavori è il soggetto responsabile del controllo della sussistenza dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3. In caso di affidamento delle attività di cui all'articolo 2 a soggetti non abilitati ai sensi della presente legge, il direttore dei lavori è punito, salvo che dimostri di avere agito in buona fede, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei lavori realizzati e ne viene data comunicazione all'ordine professionale competente. La reiterazione per più di due volte della violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo compreso tra sei e trentasei mesi (comma 1).

In caso di lavori eseguiti in mancanza del direttore dei lavori le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate al committente, salvo che dimostri di avere agito in buona fede nell'affidamento dei lavori (comma 2).

In caso di lavori eseguiti in regime di subappalto le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dell'appaltatore salvo che dimostri di avere agito in buona fede nell'affidamento dei lavori (comma 3).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio.**

**Atto n. 198.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL), *relatore*, osserva come lo schema di decreto sia trasmesso nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 65 della legge n. 69 del 2009 in materia di ordinamento del notariato. La delega ha in particolare ad oggetto la disciplina delle procedure informatiche e telematiche per la redazione degli atti pubblici, l'autenticazione delle scritture private, la tenuta di repertori e registri, la conservazione dei documenti notarili e la rettifica di errori di trascrizione di dati.

Il provvedimento consta di quattro articoli.

L'articolo 1 novella la legge n. 89 del 1913, recante l'Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

La lettera *a*), introduce due articoli aggiuntivi nei quali si prevede in particolare che: il notaio, per l'esercizio delle relative funzioni, si munisca della firma digitale rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato (articolo 23-*bis*); al medesimo sia rilasciato un certificato qualificato che attesti anche la sua iscrizione nel ruolo, sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali, la cui precipua finalità consiste nel porre i terzi nelle condizioni di conoscere in ogni momento se il notaio è nell'esercizio delle funzioni (articolo 23-*ter*). L'articolo 3 dello schema di decreto attribuisce al Consiglio nazionale del notariato la funzione di certificatore della firma rilasciata al notaio nell'esercizio delle sue funzioni.

La lettera *b*) prevede che, nel caso di morte del notaio, il capo dell'archivio notarile deve richiedere al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento im-

mediato agli archivi notarili della documentazione informatica conservata presso la struttura.

Le lettere da *c)* ad *f)* dispongono in materia di forma degli atti notarili.

Il nuovo articolo *47-bis*, introdotto con la finalità di dare piena equiparazione all'atto pubblico e alla scrittura privata autenticata con strumenti informatici rispetto ai corrispondenti documenti cartacei, prevede l'applicazione della legge sul notariato all'atto pubblico redatto con procedure informatiche e disciplina, attraverso un rinvio al Codice dell'amministrazione digitale, la sottoscrizione autenticata. L'articolo *47-ter* prevede l'applicazione, anche per tali documenti informatici, delle disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate. Il nuovo articolo *52-bis* prevede la sottoscrizione dell'atto pubblico delle parti, fidefacenti, interprete e testimone in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica e precisa che questa può consistere anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. Il notaio invece deve apporre personalmente la sua firma digitale dopo le parti, l'interprete, i testimoni e in loro presenza. La violazione di tale ultimo obbligo è sanzionata disciplinariamente. Gli eventuali allegati all'atto (allegati informatici a documenti cartacei e viceversa) sono disciplinati dal nuovo articolo *57-bis*. Il nuovo articolo *59-bis* stabilisce le modalità per rettificare dati preesistenti alla redazione di atti pubblici e scritture private autenticate.

Le lettere *g)*, *h)* ed *i)* intervengono in materia di custodia degli atti e dei repertori.

La novella all'articolo 62, primo comma, della legge n. 89 del 1913 è diretta a spostare dal giorno stesso al giorno successivo alla redazione dell'atto l'operatività dell'obbligo di annotazione a repertorio degli atti tra vivi e di ultima volontà ricevuti.

Il nuovo articolo *62-bis* prevede la creazione e la gestione da parte del Consiglio nazionale del notariato di una struttura, senza oneri per lo Stato, per la

conservazione degli atti informatici; spetta al Consiglio nazionale del notariato il compito di predisporre strumenti tecnici idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l'accesso ai documenti conservati nella struttura. La novella recata dalla lettera *l)* all'articolo 67 conferma che l'accesso anche agli atti informatici ricevuti dal notaio o depositati presso il medesimo avviene nei limiti e con le modalità previste per i documenti cartacei.

Presso la struttura sono conservati: gli atti informatici che il notaio è tenuto a custodire e le scritture private autenticate (articolo *62-bis*); le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo (articolo *62-ter*); i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta per il notaio, i quali vengono formati e conservati su supporto informatico. Gli articoli *66-bis* e *66-ter* prevedono infatti che la tenuta del repertorio informatico sostituisca il repertorio cartaceo, gli altri libri e gli indici attualmente previsti dalla legislazione notarile e rimettono ad un decreto interministeriale di natura non regolamentare, da emanare sentiti il Consiglio nazionale del notariato, la DigitPA ed il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle regole tecniche da rispettare per l'attuazione di tali disposizioni.

L'articolo *62-quater*, commi 1-3, detta la procedura per la ricostruzione di atti, repertori e registri informatici alla cui conservazione e tenuta è obbligato il notaio, nel caso di perdita dei medesimi.

Le lettere *l)* ed *m)* intervengono sul Capo III, relativo alle copie degli estratti e dei certificati. L'articolo *68-bis* rinvia ad uno o più decreti interministeriali la definizione delle tipologie di firma elettronica utilizzabili per la sottoscrizione dell'atto pubblico e delle regole tecniche relative, tra l'altro, all'organizzazione della struttura di cui al comma 1 dell'articolo *62-bis*, alla trasmissione telematica, alla conservazione, alla consultazione, al rilascio di copie e all'esecuzione delle annotazioni sugli atti conservati presso la struttura. Il nuovo articolo *68-ter* detta disposizioni in materia di rilascio di copie di

atti, sancendo il principio dell'equivalenza dei diversi supporti utilizzabili per la formazione dei documenti.

Le lettere *n)* ed *o)* intervengono sul Capo IV, in particolare con la previsione del potere del notaio di attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di un documento a lui esibito indipendentemente dal supporto utilizzato per la formazione dell'originale (nuovo articolo 73).

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo introduce il nuovo articolo 23-*bis* nel regio decreto-legge n. 1737 del 1924; tale disposizione rinvia alle regole definite dai decreti di cui al nuovo articolo 68-*bis* della legge notarile per l'esecuzione delle annotazioni di cui all'articolo 23 e delle altre annotazioni previste dalla legge sugli atti pubblici e le scritture private autenticate informatici.

L'articolo 4, infine, detta disposizioni finalizzate a regolare temporalmente l'attuazione di alcune disposizioni introdotte con il provvedimento in esame.

Ritiene quindi opportuno manifestare sin d'ora talune forti perplessità relative all'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, del provvedimento, volto ad introdurre gli articoli 62-*bis* e 62-*ter* nella legge n. 89 del 1913. Ricordo, in particolare, che l'articolo 62-*bis* prevede la creazione e la gestione da parte del Consiglio nazionale del notariato di una, non meglio definita « struttura », senza oneri per lo Stato, per la conservazione degli atti informatici. Secondo il nuovo articolo 62-*ter*, nella predetta « struttura » il notaio conserva anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo (repertori notarili).

Non si può non rilevare come il documento notarile, secondo la dottrina e la costante giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, sia un bene demaniale indisponibile, in virtù dell'interesse dello Stato alla conservazione del documento quale espressione di fede pubblica, che costituisce uno degli elementi fondanti lo Stato di diritto. Per questo motivo la legge ha – sinora correttamente – abilitato alla funzione di pubblico de-

positario, oltre al notaio, la sola pubblica amministrazione. In particolare, si prevede che al momento della cessazione del notaio dalle sue funzioni, la conservazione degli atti notarili è di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione degli archivi notarili. E poiché, come detto, si tratta di beni demaniali, non potrebbe essere diversamente.

Secondo la formulazione dell'articolo 62-*bis*, comma 1, la « struttura » creata e gestita dal Consiglio nazionale del notariato sarebbe una sorta di « appendice informatica » dello studio notarile, poiché il notaio dovrebbe « avvalersene » per la conservazione degli atti. Il Consiglio nazionale del notariato, d'altra parte, non ha natura di pubblico depositario né la legge n. 69 del 2009 e le correlate norme delegate conferiscono allo stesso tale qualifica. Pertanto è di tutta evidenza come, con un forte strappo ai principi che da sempre costituiscono la base dell'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, la disposizione intenda affidare la conservazione degli atti notarili, e perfino la tenuta dei repertori notarili, ad una struttura « estranea » allo studio notarile e del tutto indeterminata, senza alcuna previsione relativa ai requisiti necessari per garantire la pubblica fede e svolgere adeguatamente la funzione di pubblico depositario.

La generica formulazione della disposizione, inoltre, sembra lasciare al Consiglio nazionale del notariato la più ampia discrezionalità in ordine alle modalità con le quali « predisporre e gestire » la « struttura » in questione. Né è dato ravvisare alcuna previsione in merito alla indispensabile ed ingente dotazione finanziaria, necessaria per il funzionamento di una simile struttura. Sottolineo, infatti, come quest'ultima debba essere, non solo tecnicamente ma anche sotto il profilo finanziario, in grado di gestire una mole enorme di dati informatici e di assicurarne la duplicazione ed il salvataggio in caso di disastro.

La formulazione della disposizione, pertanto, non esclude il rischio, invero estremamente grave, che la conservazione degli atti e dei repertori notarili possa

essere in concreto affidata ad una società privata. Una simile soluzione sarebbe in contrasto con i principi dell'ordinamento del notariato e degli archivi notarili ed anche con quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 80 del 2005, infatti, prevede l'accesso ai documenti informatici e la fruibilità delle informazioni digitali attraverso banche dati gestite dalla pubblica amministrazione o solo attraverso società interamente partecipate da enti pubblici o con capitale pubblico.

L'affidamento della conservazione degli atti e dei repertori notarili ad una società privata, inoltre, limiterebbe in modo forte e penetrante l'esercizio della professione del notaio e rischierebbe di creare in capo alla medesima società privata una posizione dominante di mercato con eventuale possibilità di abuso. Situazione questa che, a suo parere, renderebbe opportuna l'acquisizione in via preventiva di un parere da parte della competente autorità garante.

Con particolare riferimento alla tenuta dei repertori notarili, ricorda che questi ultimi sono sempre stati custoditi dalla pubblica amministrazione, proprio perché costituiscono una fonte di dati immensa e rilevante anche sotto il profilo finanziario e dell'ordine pubblico; permettono in concreto la funzione ispettiva sui notai da parte dei conservatori degli archivi; costituiscono la base per le periodiche revisioni delle tabelle notarili.

In conclusione, le disposizioni in esame appaiono inopportune, contrarie ai principi regolatori della materia ed alla natura stessa dell'atto notarile, quale espressione di un bene fondamentale qual è la fede pubblica, che deve essere adeguatamente garantita e tutelata nell'interesse della collettività.

Si tratta, inoltre, di disposizioni sostanzialmente superflue, atteso che esiste già nell'ordinamento della pubblica amministrazione un Archivio centrale informatico, tenuto dall'Amministrazione degli archivi notarili, dotato di ampia copertura

finanziaria e, quindi ampia autonomia, e che già opera per l'informatizzazione dei testamenti ed in previsione di ulteriori compiti che gli saranno affidati con regolamenti in corso avanzato di approvazione. Andrebbero quindi evitate in ogni caso inutili e improvvide sovrapposizioni che alterano la coerenza del sistema normativo.

In conclusione, ritiene comunque assurdo che lo Stato oggi, con l'esercizio della delega legislativa concessa, voglia permettere ad indefinite strutture ciò che non ha finora concesso del tutto neppure ad una struttura della pubblica amministrazione attrezzata, indipendente e funzionante, abdicando a proprie funzioni primarie ed avviando una cessione, così incerta, a privati della delicata materia della conservazione degli atti e dei repertori notarili.

Dopo avere sottolineato come proprio l'estrema delicatezza della materia faccia emergere l'esigenza di una costante presenza del Governo alle sedute della Commissione dedicate all'esame del provvedimento in oggetto, si riserva di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, condivide la valutazione circa la rilevanza e delicatezza del provvedimento ed assicura che segnalerà al Governo l'esigenza da ultimo rappresentata dal relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## ALLEGATO 1

**Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova (C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali).**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

**1. 33.** Di Pietro, Messina.

*Sostituire l'articolo 1, con il seguente:*

ART. 1.

*(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi).*

1. La pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio ».

2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:

*a)* ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

*b)* ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

*c)* ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

*d)* quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti.

3. Nei casi previsti nel comma 1 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera *a)*, della medesima disposizione, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, dalla documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Se il condannato è già detenuto, salvo che ricorra il caso previsto nel comma 9, lettera *b)*, dell'articolo 656 del codice di procedura penale, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. In tal caso, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio,

nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, dalla documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 27 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ma il termine di cui al comma 2 della predetta disposizione è ridotto a cinque giorni.

6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.

7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcolodipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza.

**1. 500.** Il Governo.

*Sostituire l'articolo 1, con il seguente:*

ART. 1.

All'articolo 47-ter.1-bis ord. penit., inserire, in fine, le seguenti parole: « salvo, in quest'ultimo caso, che la pena detentiva ancora da spiare non sia superiore a dodici mesi ».

2. All'articolo 47-ter ord. penit. dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente: 1-quinquies. Quando la pena detentiva da spiare non è superiore a dodici mesi, l'istanza di concessione della misura di cui al comma 1-bis va presentata al magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 69-bis. Nell'ipotesi in cui l'istanza sia presentata al tribunale di sorveglianza nel corso di uno dei procedimenti di cui all'articolo 70, comma 1, nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 656 comma 10 c.p.p., si applica l'articolo 69-bis comma 5. Quando la pena detentiva da spiare non è superiore a dodici mesi, il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis anche se l'istanza di applicazione della misura di cui al comma 1-bis è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena.

3. Nell'articolo 47-ter comma 4-bis ord. penit. sostituire le parole: « il tribunale di sorveglianza » con le parole: « il magistrato o il tribunale di sorveglianza ».

4. Nell'articolo 58-quater comma 7-bis ord. penit., dopo le parole: « la detenzione domiciliare », aggiungere: « nei casi previsti dai primi tre commi dell'articolo 47-ter ».

5. Nell'articolo 69-bis comma 1 ord. penit. aggiungere, in fondo, le parole: « All'interessato che ne sia privo è nominato un difensore d'ufficio ».

6. Nell'articolo 656 comma 6 c.p.p. sostituire le parole: « unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza » con le parole: « unitamente alla documentazione, al magistrato o al tribunale di sorveglianza ».

7. Nell'articolo 656 comma 8 c.p.p. aggiungere, in fondo: « quando è stata presentata istanza di concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter comma 1-quinquies prima

parte della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il pubblico ministero revoca il decreto di sospensione dell'esecuzione quando non sia stato presentato tempestivamente reclamo contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che abbia dichiarato inammissibile o respinto l'istanza o quando il reclamo sia stato dichiarato inammissibile o respinto dal tribunale ».

8. Nell'articolo 656 c.p.p. aggiungere il seguente comma 9-*bis*: « Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi. In questo caso, la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta unicamente: *a*) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; *b*) nei confronti dei soggetti di cui al comma 9, lettera *b* ».

1. **50.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

*Sopprimere il comma 1.*

1. **34.** Di Pietro, Messina.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. La pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se residuo di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura assistenza e accoglienza salvo che la dimora indicata risulti inidonea, anche in funzione della tutela delle persone offese dal reato, o che sussista un concreto pericolo di fuga o lo specifico pericolo di commissione di reati contro la persona o con violenza alla persona o di criminalità organizzata.

*Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 1 aggiungere in fine le seguenti parole:* Qualora il magistrato di sorveglianza non provveda ai sensi del comma 1 entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.

1. **53.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

*Al comma 1, sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* sei mesi.

1. **1.** Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

*Al comma 1, sostituire le parole:* è eseguita *con le seguenti:* può essere eseguita *e aggiungere in fine le seguenti parole:* salvo che sussistano concreti elementi di una rilevante pericolosità sociale.

*Conseguentemente, al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:* Qualora il magistrato di sorveglianza non provveda ai sensi del comma 1 entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.

1. **52.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

*Al comma 1, sostituire la parola:* è *con le seguenti:* può, su istanza del condannato, essere eseguita.

1. **23.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.

1. **2.** Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

*Al comma 1, sostituire le parole:* o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza *con le seguenti:* , dove sia residente.

- 1. 3.** Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

*Al comma 1, sostituire le parole:* o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza *con le seguenti:* a condizione che abbia scontato almeno la metà della pena detentiva.

- 1. 4.** Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

*Al comma 1, sostituire le parole:* o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza *con le seguenti:* a condizione che abbia scontato almeno due terzi della pena detentiva.

- 1. 5.** Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

*Al comma 1, sostituire le parole:* o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza *con le seguenti:* , previa valutazione della pericolosità sociale e dell'idoneità dell'abitazione da parte dell'autorità giudiziaria.

- 1. 6.** Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

*Al comma 1, sostituire le parole:* o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza *con le seguenti:* , previa valutazione della pericolosità sociale da parte dell'autorità giudiziaria.

- 1. 7.** Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

**1-bis.** La detenzione ai sensi del comma 1 non può essere concessa a coloro che non hanno residenza o luogo di dimora.

- 1. 9.** Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

*Sopprimere il comma 2.*

- 1. 35.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 2, dopo le parole:* Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale *inserire le seguenti parole:* e salvi i casi di cui al comma 5 del presente articolo.

- 1. 54.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

*Al comma 2, dopo le parole:* Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale *inserire le seguenti parole:* , con eccezione di coloro che, per il fatto oggetto della condanna, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva,.

*Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole se il condannato è già detenuto inserire le seguenti:* o in stato di custodia cautelare per il fatto oggetto della condanna eseguire.

- 1. 55.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

*Al comma 2, sostituire le parole:* dodici mesi, *con le seguenti:* sei mesi.

- 1. 10.** Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

*Al comma 2, sostituire la parola: sospende, con le seguenti:* può, previa valutazione della irrilevanza o della particolare tenuità del fatto commesso dal condannato, sospendere.

**1. 25.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 2, sostituire la parola: sospende, con le seguenti:* può, su istanza del condannato sospendere.

**1. 24.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 2, sostituire le parole: e trasmette gli atti senza ritardo, con le seguenti:* e, salvo nei casi previsti dai commi 7 e 9 dall'articolo 656 del codice di procedura penale, notifica l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso previsto dall'articolo 656 comma 5 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 656 comma 6 del codice di procedura penale. Qualora il condannato o il difensore non abbiano presentato tempestivamente valida istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure cautelari alternative alla detenzione indicate nell'avviso e nei casi di cui ai commi 7 e 9 dall'articolo 656 c.p.p. il pubblico ministero trasmette gli atti.

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis.* Nei casi previsti dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, quando la pena detentiva non sia superiore a dodici mesi, il Tribunale di sorveglianza provvede ai sensi dei commi 1 e 5 del presente articolo.

**1. 56.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

*Al comma 2, sostituire le parole: senza ritardo, con le seguenti:* 15 giorni dalla emanazione della sentenza che ne dispone la carcerazione.

**1. 26.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 2, sopprimere le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.*

**1. 11.** Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

*Sopprimere il comma 3.*

**1. 36.** Di Pietro, Messina.

*Sostituire, il comma 3 con il seguente:*

3. Se il condannato è già detenuto, la direzione dell'istituto penitenziario indica al magistrato di sorveglianza l'abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza dove eseguire la pena.

**1. 35.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 3, dopo le parole: la direzione dell'istituto penitenziario, inserire le seguenti: ,su istanza del detenuto o del suo difensore,.*

**1. 27.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 3, dopo le parole: istituto penitenziario, aggiungere le seguenti: anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore.*

**1. 70.** Vietti, Rao, Ria.

*Al comma 3, dopo le parole: magistrato di sorveglianza, aggiungere le seguenti: almeno tre mesi prima della data di decorrenza degli ultimi dodici mesi di pena.*

**1. 71.** Vietti, Rao, Ria.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.

- 1. 12.** Brigandi, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Nel caso di cui al comma precedente, ai fini della concessione della detenzione domiciliare non è necessario inviare al magistrato di sorveglianza anche la relazione di sintesi delle attività di osservazione scientifica della personalità del detenuto.

- 1. 36.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 4.*

- 1. 37.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 4, dopo le parole:* il magistrato di sorveglianza, *inserire le seguenti:* svolti i necessari accertamenti, anche sulla idoneità del domicilio indicato, provvede con le forme previste dall'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

- 1. 57.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

*Al comma 4, dopo le parole:* il magistrato di sorveglianza, *inserire le seguenti:* , previa valutazione sulla idoneità e sulla disponibilità effettiva del domicilio del condannato,.

- 1. 28.** Di Pietro, Messina.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna può disporre provvisoriamente la deten-

zione domiciliare di cui al comma 1, prima che essa sia definitivamente ordinata dal magistrato di sorveglianza ai sensi del precedente comma 4.

- 1. 48.** Bernardini.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* Nel disporre l'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva, il magistrato di sorveglianza può fissare le modalità e i tempi di uscita del detenuto dal luogo della detenzione per consentire il soddisfacimento delle indispensabili esigenze di vita del soggetto.

- 1. 37.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

*4-bis.* Quando il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi del comma 1 trasmette copia del provvedimento all'ufficio locale della esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. Si applica il comma 4 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'andamento della misura e trasmette al magistrato relazione trimestrale e relazione conclusiva.

- 1. 61.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* Nella situazione considerata dal comma 3, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardi al Tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui agli

articoli 47, 47-ter e 50, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo Unico approvato con Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso Testo Unico.

**1. 31.** Di Pietro, Messina.

*Sopprimere il comma 5.*

**1. 32.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 5, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

a) ai condannati che si trovano in espiazione di una pena inflitta per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) ai soggetti che, con il titolo in espiazione, sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale.

**1. 58.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

*Al comma 5, sopprimere la lettera A.*

**1. 38.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni con le seguenti: dall'articolo 407 del codice di procedura penale.*

**1. 14.** Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole: e successive modificazioni; , aggiungere le seguenti: salvo che ricorrano le ipotesi previste dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del medesimo articolo.*

**1. 39.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: per i delitti di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, furto, anche aggravato, furto in abitazione e furto con strappo di cui agli articoli 572, 609-bis, 624, 624-bis e 625 del codice penale, nonché per i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 73, 74 e 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.*

**1. 19.** Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: nonché per i delitti di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, furto, anche aggravato, furto in abitazione e furto con strappo di cui agli articoli 572, 609-bis, 624, 624-bis e 625 del codice penale.*

**1. 18.** Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: nonché per il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'articolo 572 del codice penale.*

**1. 15.** Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: e successive modificazioni *inserire le seguenti*: nonché per il delitto di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale.

1. **16.** Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: e successive modificazioni *inserire le seguenti*: nonché per il delitto furto, anche aggravato, furto in abitazione e furto con strappo di cui agli articoli 624, 624-bis e 625 del codice penale.

1. **17.** Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 5, dopo la lettera b), *inserire la seguente*:

*b-bis*) ai soggetti condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

1. **20.** Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: ai soggetti sottoposti; *aggiungere le seguenti*: , nel semestre precedente alla scadenza dei dodici mesi residui.

1. **42.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: salvo che; *aggiungere le seguenti*: ricorra l'ipotesi di cui al comma 4 del medesimo articolo o che.

1. **40.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, alla lettera c), dopo le parole: salvo che *aggiungere le seguenti*:

ricorra l'ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo o che.

1. **41.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, *sopprimere la lettera d*).

1. **59.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

Al comma 5, alla lettera d), dopo le parole: della legge 26 luglio 1975, n. 354; *aggiungere le seguenti*: , nei due anni precedenti alla scadenza dei dodici mesi residui.

1. **43.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, dopo la lettera d) *inserire la seguente*:

*d-bis*) ai soggetti condannati per il delitto di cui all'articolo 385 del codice penale nei due anni precedenti alla scadenza dei dodici mesi residui.

*Conseguentemente al comma 6, sopprimere le parole*: e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis.

1. **46.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, dopo la lettera d), *aggiungere le seguenti*:

*d-bis*) ai clandestini di cui non è certo il domicilio;

*d-ter*) ai recidivi;

*d-quater*) a coloro i quali non abbiano scontato almeno i 2/3 della pena.

1. **21.** Laffranco, Bianconi.

*Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* ai soggetti di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale, comma 9, lettera *b*).

**1. 29.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* ai soggetti, che per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

**1. 30.** Di Pietro, Messina.

*Sopprimere il comma 6.*

**1. 39.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 6, dopo le parole: Si applicano inserire le seguenti: in quanto compatibili e dopo le parole: 30 giugno 2000, n. 230 sopprimere le seguenti: , in quanto compatibili.*

**1. 60.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

*Al comma 6, sopprimere le parole: 47-ter,.*

**1. 44.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 6, sopprimere le parole: e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis,.*

**1. 45.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 6, sopprimere le parole: , ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,.*

**1. 32.** Di Pietro, Messina.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Alla misura della esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno non si applicano gli articoli 656, comma 9, del codice di procedura penale e *47-ter*, comma 1, della legge 24 luglio 1975, n. 354, quest'ultimo nella parte in cui esclude l'applicazione della detenzione domiciliare alle persone condannate con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.

**1. 47.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 1.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Il luogo degli arresti domiciliari comprende anche gli spazi annessi e collegati alla abitazione, alla privata dimora, come l'ingresso, compreso lo spazio pubblico antistante allo stesso, i cortili, i giardini, gli spazi coltivati e simili, annessi al luogo degli arresti domiciliari ».

**2. 2.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: « se il fatto è di particolare tenuità le pene sono diminuite da un terzo a due terzi ».

**2. 3.** Vietti, Rao, Ria.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Circostanza aggravante).*

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-ter), è aggiunto il seguente:

« 11-quater) l'aver commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere ».

**2. 0500.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191).*

1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di cui al comma 213 » inserire le seguenti: « nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212 »;

b) alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: « , ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tal fine, per assicurare la piena operatività dei servizi di polizia penitenziaria, con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro il 30 giugno 2010 possono essere

introdotte disposizioni per abbreviare i corsi di formazione iniziale degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria ».

**2. 0501.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Patto per reinserimento e la sicurezza sociale).*

1. Al titolo I, capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni e integrazioni, dopo l'articolo 47-sexies è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 47-septies. – *(Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale).* – 1. Il condannato che abbia espiato almeno metà della pena, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a tre anni, può essere ammesso, a sua richiesta o del difensore, al regime del patto per reinserimento e la sicurezza sociale.

2. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a due anni.

3. Per il computo della durata della pena residua non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

4. Il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale consiste nella sottoscrizione da parte del condannato di impegni a svolgere attività riparativa in favore di vittime dei reati, culturali, istruttive, formative, di assistenza sociale e di inserimento lavorativo, di informazione e prevenzione del rischio di devianza criminale o comunque utili al reinserimento sociale, da svolgere fuori dall'istituto per un periodo pari alla pena da espiare, in coordinamento coi piani regionali e di zona per gli interventi ed i servizi sociali territoriali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

5. Per favorire i patti per il reinserimento e la sicurezza sociale e per l'istituzione di strutture di accoglienza di detenuti in misura alternativa, la Cassa delle Ammende autorizza annualmente l'erogazione di finanziamenti pari ad almeno la metà delle entrate complessive anche in cofinanziamento o in convenzione con regioni, di province e di comuni o di altri enti pubblici e privati, utili alla organizzazione ed allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente ovvero per il sostegno ai condannati ed agli internati indigenti nei primi sei mesi della misura.

6. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e della sicurezza sociale è disposta in favore del condannato e dell'internato che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta da gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto penitenziario previsto dal Regolamento di esecuzione della presente legge.

7. Al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale si applicano le disposizioni previste ai commi dal 5 al 12-bis dell'articolo 47 della presente legge e, per quanto non diversamente stabilito, dal regolamento di esecuzione della presente legge per la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

8. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, ne fissa le modalità. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi dell'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna; tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura alternativa.

9. Nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri

strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.

10. Il patto è revocato se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

11. Deve essere inoltre revocato quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 2.

12. Il condannato in regime di patto per il reinserimento e la sicurezza sociale che si rende irreperibile è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

13. La denuncia per il delitto di cui al comma 12 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

14. Se il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è revocato ai sensi dei commi 10 e 12 la pena residua non può essere sostituita con altra misura ».

*Conseguentemente, alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 51-bis dopo le parole: « della detenzione domiciliare speciale », sono aggiunte le seguenti parole: « o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale », dopo le parole: « dell'articolo 47-quinquies sono aggiunte le seguenti parole: « o dei commi 1, 2 e 7 dell'articolo 47-septies »;

b) all'articolo 51-ter dopo le parole: « di detenzione domiciliare speciale » sono aggiunte le seguenti parole: « del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale »;

c) all'articolo 54, comma 4, dopo le parole: « dei permessi premio » sono aggiunte le parole: « del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale »;

d) all'articolo 58-quater, comma 1, dopo le parole: « la detenzione domiciliare » sono aggiunte le seguenti parole: « , il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale » e al comma 2 del medesimo articolo dopo le parole: « dell'articolo 47-

ter, comma 6 », sono aggiunte le seguenti parole: « dell'articolo 47-septies, comma 10 ».

- 2. 01.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

- \* **3. 4.** Di Pietro, Messina.

*Sopprimerlo.*

- \* **3. 1.** Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

*Sopprimere il comma 1.*

- 3. 5.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso:*  
ART. 168-bis.

- 3. 6.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, comma 1, sostituire le parole:* Nei procedimenti relativi a reati puniti con la pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova; *con le seguenti:* Nei procedimenti relativi a reati puniti con la pena pecuniaria o con pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze, non supera tre anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, l'imputato può chiedere al giudice la sospensione del procedimento con messa alla prova.

- 3. 11.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, capoverso:* articolo 168-bis, *comma 1, sostituire la parola:* tre con la seguente: quattro.

- 3. 12.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, al comma 1, dopo le parole:* di quelle ad effetto speciale., *inserire le seguenti:* La sospensione non può essere chiesta nei procedimenti relativi ai reati previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, nonché dagli articoli 2621 e 2624 del codice civile.

- 3. 13.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, al comma 2 dopo le parole:* è subordinata, *aggiungere le seguenti:* ove possibile ed in relazione alle capacità economiche dell'imputato al risarcimento del danno e.

- 3. 21.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

*Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:* La sospensione del processo con messa alla prova è subordinata altresì alla eliminazione, quando possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato e sempre tenendo conto delle condizioni economiche dell'imputato.

- 3. 22.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

*Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente:* La sospensione del processo con messa alla prova può essere concessa una sola volta. Il giudice, tuttavia, può disporla una seconda volta per reati commessi anteriormente all'inizio della prima messa alla prova.

*Conseguentemente dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

All'articolo 164 del codice penale, al comma 4, aggiungere in fine il periodo che segue: « In ogni caso, il giudice non può concedere la sospensione condizionale una seconda volta a chi abbia fruito della sospensione con messa alla prova di cui all'articolo 168-bis e seguenti, per un reato punito con pena detentiva ».

**3. 20.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

*Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, comma 3, sopprimere le parole:* La sospensione non può altresì essere concessa ai soggetti di cui all'articolo 99, quarto comma, che abbiano riportato condanne per delitti della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

**3. 14.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso ART. 168-ter.*

**3. 8.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso ART. 168-quater.*

**3. 9.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 1, capoverso articolo 168-quater, al comma 1, dopo la parola:* prestazione, *inserire le seguenti:* ovvero delle altre prescrizioni stabilite nell'ordinanza di sospensione.

**3. 23.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando, Ria.

*Al comma 1, capoverso articolo 168-quater, sopprimere le parole:* ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

**3. 15.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, capoverso articolo 168-quater, dopo le parole:* ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede, *inserire le seguenti:* per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio,.

**3. 16.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso ART. 168-quinquies.*

**3. 10.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 1 capoverso articolo 168-quinquies, dopo le parole:* enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, *inserire le seguenti:* nonché cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale della regione di competenza,.

**3. 2.** Sanga, Ferranti, Tenaglia, Samperi.

*Al comma 1, capoverso ART. 168-quinquies, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:* Qualora, per l'accertata indisponibilità degli enti indicati, l'imputato non possa prestare l'attività di pubblica utilità,

il procedimento con messa alla prova resterà sospeso sino a quando l'imputato verrà ammesso a prestare l'attività e per un massimo di un anno.

**3. 18.** Vietti, Rao, Ria.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 1.** Di Pietro, Messina.

*Sopprimere il comma 1.*

**4. 2.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**4. 3.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso ART. 464-bis.*

**4. 4.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 1, lettera a) capoverso articolo 464-bis, comma 2, dopo le parole: nel giudizio direttissimo, aggiungere le seguenti: e nel procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale monocratico.*

**4. 30.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

*Al comma 1, lettera a) capoverso articolo 464-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Se è stato emesso decreto penale di condanna, la richiesta è formulata con l'atto di opposizione, ai sensi dell'articolo 461 del codice di procedura penale.*

**4. 31.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

*Al comma 1, lettera a) capoverso articolo 464-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con i servizi sociali, il quale in ogni caso prevede: *a)* le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario; *b)* le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 162, nonché a reati previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza; *e)* le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

*Conseguentemente, all'articolo 4, capoverso 464-quater, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il giudice, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto e non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. Il giudice può integrare il programma di trattamento presentato dall'imputato mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Quando le ulteriori prestazioni hanno per oggetto obblighi di fare o prestazioni a contenuto economico, esse non possono essere disposte senza il consenso dell'im-

putato. Se l'imputato nega il consenso, il giudice rigetta l'istanza di ammissione alla prova.

- 4. 32.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso ART. 464-ter.*

- 4. 5.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 1, lettera a) capoverso articolo 464-ter, comma 1, dopo le parole: il consenso o il dissenso, inserire le seguenti: motivato. A tal fine il giudice fissa udienza in camera di consiglio di cui dà avviso, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero, all'imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa dal reato.*

- 4. 33.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

*Al comma 1, lettera a) capoverso articolo 464-ter sostituire il comma 3 con il seguente: Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, assegnando un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte e alla persona offesa. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice. Nell'udienza, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater commi 1 e 2.*

- 4. 35.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

*Al comma 1, lettera a) capoverso « ART. 464-ter » al comma 3, dopo le parole: presta il consenso, il giudice, aggiungere le*

*seguinti: allerta i servizi sociali competenti affinché redigano un idoneo programma e.*

- 4. 36.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso « ART. 464-quater ».*

- 4. 6.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 464-quater », comma 1, sopprimere le parole: quando ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.*

- 4. 9.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, lettera a) capoverso « ART. 464-quater », comma 1, sostituire le parole: dal commettere ulteriori reati con le seguenti: dal commettere reati.*

- 4. 37.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

*Al comma 1, alla lettera a) capoverso « ART. 464-quater », comma 1, dopo le parole: quando ritiene che, aggiungere le seguenti: l'indagato o.*

- 4. 10.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, lettera a) capoverso « ART. 464-quater » comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il giudice allerta i servizi sociali affinché redigano idoneo programma entro congruo termine e fissa una nuova udienza per approvare il programma così predisposto.*

- 4. 38.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

*Al comma 1, lettera a) capoverso « ART. 464-quater », dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite dai servizi sociali allertati ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Quando le ulteriori prestazioni hanno per oggetto obblighi di fare o prestazioni a contenuto economico, esse non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato. Se l'imputato nega il consenso, il giudice rigetta l'istanza di ammissione alla prova ».

**4. 39.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

*Al comma 1, alla lettera a), capoverso « ART. 464-quater », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Durante il periodo di messa alla prova, l'indagato o imputato straniero, qualora sprovvisto di permesso di soggiorno, è titolare di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia ».

**4. 11.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, lettera a) capoverso « ART. 464-quater », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Al fine di decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice può acquisire tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in rela-

zione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato ».

**4. 12.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, lettera a) capoverso « ART. 464-quater », comma 2, dopo le parole: il giudice inserire le seguenti: , sulla base degli atti.*

**4. 41.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

*Al comma 1, lettera a) capoverso « ART. 464-quater, comma 3, lettera a) sostituire la parola: di con le seguenti: fino a.*

*Conseguentemente, al comma 3 lettera b) sostituire la parola: di con: fino a.*

**4. 40.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

*Al comma 1, lettera a) capoverso « ART. 464-quater » comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Durante il periodo di sospensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71 commi 4 e 6 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.*

**4. 42.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso « ART. 464-quinquies ».*

**4. 7.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 1, lettera a) capoverso « ART. 464-quinquies », comma 1, sopprimere le parole: Nell'ordinanza viene altresì stabi-*

lito che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato, tramite risarcimento del danno, restituzioni o attività riparatorie.

**4. 13.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, alla lettera a), capoverso «ART. 464-quinquies», comma 1, sostituire le parole:* Nell'ordinanza viene altresì stabilito che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato, tramite risarcimento del danno, restituzioni o attività riparatorie, *con le seguenti:* Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire all'affidato prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa.

**4. 14.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, lettera a) capoverso «ART. 464-quinquies», comma 3, dopo la parola:* modificate, *aggiungere le seguenti:* , con il consenso dell'imputato o su sua richiesta.

**4. 43.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «ART. 464-sexies».*

**4. 8.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 1, lettera a) capoverso «ART. 464-sexies», comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* Decorso il periodo di prova, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine, il giudice dispone che la relazione conclusiva dal servizio sociale che ha

preso in carico l'imputato venga depositata almeno sette giorni prima dell'udienza. Del deposito è dato avviso alle parti e, durante le indagini preliminari, alla persona offesa, che hanno diritto di prendere visione della relazione e di estrarne copia.

**4. 44.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

*Al comma 1, lettera a) capoverso «ART. 464-sexies», comma 1, dopo le parole:* tenuto conto del comportamento dell'imputato, *inserire le seguenti:* e del rispetto delle prescrizioni.

**4. 15.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, lettera a) capoverso «ART. 464-sexies», dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. Nei casi di cui all'articolo 168-*quater* del codice penale, il giudice fissa apposita udienza, al termine della quale, se ne sussistono i presupposti, dispone la revoca della messa alla prova e la prosecuzione del processo. In caso contrario, dispone che la sospensione del processo con messa alla prova riprenda il suo corso ».

**4. 45.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

*Al comma 1, lettera c) capoverso articolo 657-bis, comma 1 sostituire la parola:* cinque, *ovunque ricorra con la seguente:* tre.

**4. 16.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

## ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5. 1.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 1, capoverso articolo 191-bis, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole , in quanto compatibili. In ogni caso, è fatto salvo il disposto dell'articolo 220 comma 2 del codice di procedura penale.*

**5. 2.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallo, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando.

## ART. 6.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**\*6. 1.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**\*6. 6.** Vietti, Rao, Ria.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole codice penale aggiungere le seguenti: purché gli enti ivi indicati abbiano manifestato a loro disponibilità a permettere la prestazione del lavoro di pubblica utilità.*

**6. 7.** Vietti, Rao, Ria.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**6. 2.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole: « se inabile anche parzialmente ».

**6. 3.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è apportata la seguente modificazione:

a) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

8-bis. Il luogo della detenzione domiciliare comprende anche gli spazi annessi e collegati alla abitazione, alla privata dimora e alle strutture indicate nel comma 1, come l'ingresso, compreso lo spazio pubblico antistante allo stesso, i cortili, i giardini, gli spazi coltivati e simili, annessi al luogo della detenzione domiciliare.

**6. 4.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è apportata la seguente modificazione:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

9. Quando vi è denuncia per il delitto di cui all'articolo 385 del codice penale, il magistrato di sorveglianza può sospendere l'attuazione del beneficio, che viene, comunque, revocato dal tribunale di sorveglianza in presenza della condanna definitiva.

**6. 5.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

## ART. 7.

*Sopprimerlo.*

- 7. 1.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

## ART. 8.

*Sopprimerlo.*

- 8. 1.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

« ART. 8-bis. – 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e della funzione pubblica, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati.

2. A tal fine il Governo presenta al Parlamento entro i successivi novanta giorni un apposito piano straordinario di assunzioni di nuove unità specificandone i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento. ».

- 8. 01.** Ferranti, Schirru, Samperi, Amici.

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

« ART. 8-bis. – 1. Al comma 8-*quies*, della legge n. 26 del 2010, *dopo le parole* Il Corpo della Polizia penitenziaria, *sono inserite le seguenti* il personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ».

- 8. 03.** Schirru, Ferranti, Samperi, Amici.

## ART. 9.

*Sopprimerlo.*

- 9. 1.** Di Pietro, Messina.

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

« ART. 9-bis. – « Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano fino alla attuazione del programma degli interventi in materia di infrastrutture carcerarie previsto dall'articolo 44-bis del decreto-legge 207/2008, convertito dalla legge 14/2009, e successive modificazioni, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012. ».

- 9. 01.** Brigandi, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

## ART. 10.

*Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

« ART. 10. – « 1. Per le esigenze connesse ai maggiori controlli a carico delle Forze di polizia derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'interno e il Ministero della Difesa sono autorizzati ad effettuare assunzioni, in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari ad euro 36 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011. Tali risorse sono destinate al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Nell'ambito della predetta autorizzazione è prevista l'assunzione di 1.500 unità nella Polizia di Stato e di 1.500 unità nell'Arma dei carabinieri, con decorrenza 1° settembre 2010.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, per l'anno 2010 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno, missione 7 « ordine pubblico e sicurezza », un fondo di parte corrente per le esigenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con una dotazione di euro 10 milioni, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno nell'ambito dei programmi previsti per il centro di responsabilità pubblica sicurezza, da comunicare al Mi-

nistero dell'economia e delle finanze, nonché alle Commissioni parlamentari ed alla Corte dei Conti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 46 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

**10. 1.** Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

## ALLEGATO 2

**Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (Testo unificato C. 60 Realacci e abbinato).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,  
esaminato il testo unificato in oggetto,

rilevato che:

L'articolo 14, comma 2, stabilisce che «l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al valore dei lavori realizzati»; l'articolo 15, parimenti, fa riferimento a sanzioni amministrative pecuniarie commisurate al «valore dei lavori realizzati»;

L'accertamento in concreto del *quantum* della predetta tipologia di sanzione può risultare, in concreto, estremamente complesso risultando, sotto questo profilo, non rispettato il principio di tassatività delle sanzioni amministrative; inoltre, la sanzione viene riferita indistintamente al mancato possesso di uno qualsiasi dei molteplici ed eterogenei requisiti previsti dal provvedimento per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2; ne consegue che la sanzione, contrariamente a quanto previsto dal principio di proporzionalità, appare commisurata esclusivamente al valore economico dei lavori e non anche alla gravità della violazione, potendo, in concreto, accadere che una grave violazione sia punita con una sanzione irrisoria, se tale è il valore dei lavori e, al contrario, che una violazione lieve sia sanzionata in modo eccessivamente severo, se il valore dei lavori è molto consistente;

appare pertanto preferibile configurare una sanzione amministrativa pecunia-

ria ovvero, tenendo conto delle diverse categorie di requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, più sanzioni amministrative pecuniarie, il cui ammontare sia compreso tra un minimo ed un massimo e la cui determinazione in concreto possa essere effettuata, oltre che sulla base dei criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, anche tenendo conto del valore dei lavori realizzati;

L'articolo 15, in considerazione della sua rubrica («Solidarietà»), sembra identificare taluni soggetti quali coobbligati solidali nel pagamento della sanzione prevista dall'articolo 14, comma 2;

se questa è l'intenzione della Commissione di merito, sembrerebbe opportuno riformulare l'articolo 15, comma 1, secondo periodo, al fine di escludere ogni eventuale dubbio interpretativo circa la qualificazione del direttore dei lavori come coobbligato solidale anziché come soggetto passibile di una sanzione autonoma e identica a quella prevista dall'articolo 14, comma 2;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 14, comma 2, come indicato in premessa;

2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 15, comma 1, come indicato in premessa.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

##### INCONTRI INFORMALI:

Incontro informale con rappresentanti di *Amnesty International* e dell'*Euromediterranean Human Rights Network* ..... 62

##### SEDE REFERENTE:

DL 63/2010 Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. C. 3443 Governo (*Seguito esame e rinvio*) ..... 62

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007. C. 3447 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 63

AVVERTENZA ..... 65

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

##### INCONTRI INFORMALI

*Martedì 11 maggio 2010.*

**Incontro informale con rappresentanti di *Amnesty International* e dell'*Euromediterranean Human Rights Network*.**

L'incontro informale si è svolto dalle 12.10 alle 13.

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI, indi del vicepresidente Franco NARDUCCI. — In-*

*terviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 63/2010 Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.**

**C. 3443 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 6 maggio scorso.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, richiama l'attenzione sul rilievo dei

pareri che la Commissione Giustizia e il Comitato per la legislazione sono chiamati ad esprimere sul provvedimento in titolo. In considerazione della particolare complessità delle questioni giuridiche sottese all'articolo 1 del decreto-legge, propone di chiedere la disponibilità di un più ampio margine temporale per la conclusione dell'esame in sede referente al fine di consentire una riflessione più approfondita da parte della Commissione.

Francesco TEMPESTINI (PD) condive la proposta del presidente Stefani finalizzata a garantire alla Commissione tempi di esame adeguati alla delicatezza delle norme recate dal decreto-legge. In riferimento al tema delle istanze presentate dagli ex-internati militari nei confronti della Repubblica Federale di Germania, sottolinea l'esigenza di preservare innanzitutto l'ottima qualità dei rapporti bilaterali e, al contempo, di assicurare pieno rispetto ai soggetti legittimati alla presentazione delle istanze. È inoltre opportuno, a suo giudizio, valutare la gamma di possibili soluzioni che siano soddisfacenti per entrambe le parti. Ritiene, infine, necessario procedere all'audizione di esperti giuridici per facilitare il compito della Commissione.

Roberto ANTONIONE (PdL) concorda con la proposta del presidente Stefani e condivide le considerazioni svolte dal collega Tempestini.

Il sottosegretario di Stato Vincenzo SCOTTI, non essendovi obiezioni da parte del Governo, si rimette alla valutazione dei gruppi presenti in Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, preso atto dell'intesa emersa tra i gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, segnalando che di conseguenza sarà procrastinato il termine per la presentazione emendamenti.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.**

**C. 3447 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco ZACCHERA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo osservando che la Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Roma il 15 ottobre 2002, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Qatar, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

Ricorda che il Qatar sta acquisendo in questi ultimi anni una crescente rilevanza geopolitica, grazie al progressivo aumento dell'importanza del gas naturale come risorsa energetica: con il 15 per cento delle riserve comprovate di gas al mondo, l'Emirato gioca infatti il ruolo del gigante sul mercato energetico globale. A ciò si aggiunge il crescente ruolo di polo diplomatico regionale e internazionale svolto dall'Emirato: questo ruolo si è espresso soprattutto sul fronte della mediazione in diverse crisi internazionali, come nel caso del conflitto sudanese e si collega ad ottime relazioni con Teheran, da un lato, e con gli Stati Uniti, dall'altro. Al riguardo, ricorda che nel gennaio scorso, nel corso del suo viaggio nel Qatar, la *speaker* del Camera dei Rappresentanti del Congresso americano, Nancy Pelosi, ha ringraziato il premier qatariota, Sheikh Hamad bin Jassem bin Jabr al-Thani, per l'importante cooperazione in materia di sicurezza che il Paese

ha fornito agli Stati Uniti in seguito al fallito tentativo di far esplodere l'aereo di linea in volo da Amsterdam a Detroit lo scorso 25 dicembre.

Venendo sinteticamente ai contenuti della Convenzione in esame, segnala che essa mantiene la struttura fondamentale del modello predisposto dall'OCSE e si applica esclusivamente all'imposizione sul reddito. Alla Convenzione è allegato un Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.

Gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione della Convenzione. I soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti; per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive; per il Qatar, invece, l'unica imposta considerata è quella sul reddito. È peraltro prevista l'applicazione della Convenzione in esame anche a future imposte di natura analoga a quelle sopra contemplate, che dovessero aggiungersi o sostituire le medesime. Gli articoli da 3 a 5 recano le definizioni dei termini impiegati nel testo normativo stesso: è «residente di uno Stato contraente» colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione «stabile organizzazione» indica una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7), a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione. All'articolo 23 viene definito il metodo per evitare le

doppie imposizioni che, per entrambi i contraenti, è quello dell'imputazione ordinaria. Gli articoli da 24 a 28 stabiliscono in primo luogo il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Si prevede lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità per facilitare l'applicazione dell'accordo e per prevenire l'evasione, l'elusione e la frode fiscale; lo scambio di informazioni potrà riguardare ogni tipo di imposta, e non solo quelle incluse nella Convenzione. Le informazioni ricevute saranno tenute segrete o comunicate solo a persone o autorità incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte. L'articolo 28 definisce le procedure di rimborso delle imposte riscaldate mediante ritenuta alla fonte in uno Stato contraente. Gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti dell'a Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo — ma solo dopo cinque anni dall'entrata in vigore — da parte di uno Stato contraente, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.

Quanto ai contenuti del disegno di legge — approvato dal Senato il 28 aprile scorso — esso consta di quattro articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l'ordine di esecuzione ed il quarto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3 contiene la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della Convenzione, valutati in 43 mila euro per il 2010 e in 158 mila euro annui, a partire dal 2011, reperiti con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica ed

esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI auspica un celere *iter* di ratifica del disegno di legge in titolo, di cui sottolinea la rilevanza.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Nessuno chiedendo di interve-

nire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo. C. 3400 Pianetta e C. 3448 Evangelisti.*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 66

##### SEDE CONSULTIVA:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Ulteriore nuovo testo unificato C. 82 e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*) ..... 67

Sull'ordine dei lavori ..... 69

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Testo unificato C. 864 e abb. ed emendamenti (Parere alla IV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti*) ..... 70

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci ..... 71

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

#### La seduta comincia alle 12.05.

**Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.**

**Atto n. 196.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 6 maggio 2010.

Massimo VANNUCCI (PD), ad integrazione delle considerazioni svolte nel proprio intervento del 6 maggio scorso, osserva che il parere che la Commissione esprimerà sul provvedimento dovrà tenere nella dovuta considerazione l'esigenza di prevedere adeguate modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno al fine di minimizzare, per quanto possibile, gli effetti del trasferimento dei beni sul rispetto dei vincoli finanziari previsti per gli enti territoriali. Al riguardo, nel richiamare le osservazioni formulate dai rappresentanti degli enti territoriali nel corso dell'audizione informale svoltasi il 29 aprile scorso, ritiene che dovrebbe valutarsi la possibilità di riconsiderare in senso estensivo l'esclusione delle spese relative ai beni trasferiti dai vincoli del patto

di stabilità interno già prevista nel testo risultante a seguito della seduta della Conferenza Stato – città ed autonomie locali del 4 marzo 2010.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, sottolinea che è già al lavoro per dare una risposta adeguata alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Vannucci. Fa presente che nella mattinata odierna si è svolta una riunione con i relatori del provvedimento in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, onorevoli Corsaro e Causi, al fine di predisporre un parere condiviso tra le Commissioni. Ferma restando la necessità di esprimere un parere compiuto sul testo presentato dal Governo, propone di acquisire, anche per le vie brevi, gli intendimenti della Commissione bicamerale, al fine di valutare anche le modifiche che saranno proposte in quella sede. Ricorda, infine, che la scadenza prevista per l'espressione del parere è fissata al 17 maggio 2010.

Renato CAMBURSANO (IdV), sotto il profilo metodologico, ritiene necessario un approfondimento in ordine alle procedure previste dalla legge n. 42 del 2009 per l'esame degli schemi dei decreti legislativi attuativi del federalismo fiscale, osservando come potrebbero insorgere rilevanti profili di criticità qualora la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e le Commissioni bilancio di Camera e Senato formulino pareri tra loro non coincidenti o, comunque, non compatibili. Giudica, pertanto, imprescindibile che la Commissione si coordini opportunamente, quanto ai contenuti del parere, con la Commissione bicamerale e con la Commissione bilancio del Senato, rilevando, comunque, l'esigenza che il Governo chiarisca come intenda comportarsi nel caso che i pareri resi dalle diverse Commissioni parlamentari non siano tra loro compatibili.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, concorda sull'opportunità di acquisire per le vie brevi gli intendimenti della Com-

missione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, al fine di giungere all'espressione di un parere coerente tra le Commissioni interessate. Invita all'uopo il relatore a promuovere gli opportuni contatti.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, nel concordare con la posizione espressa dal presidente, sottolinea che il Senato non ha ancora avviato l'esame del provvedimento e che comunque, anche in considerazione dei tempi, vi sono le condizioni affinché la Commissione svolga un proficuo lavoro.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 12.15.**

**Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.**

**Ulteriore nuovo testo unificato C. 82 e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pur sottolineando l'importanza del provvedimento e la condivisione rispetto alle scelte effettuate dalla Commissione di merito, fa presente che si accinge a formulare una

proposta di parere con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, tenendo conto sia del dibattito sia della posizione assunta dal Governo. Formula pertanto, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato della proposta di legge recante norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili;

preso atto dei dati contenuti nella relazione tecnica da ultimo trasmessa e verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, nonché delle valutazioni di quest'ultima, in base alle quali:

la quantificazione degli oneri derivanti dal complesso delle disposizioni, valutati in 85,2 milioni di euro per l'anno 2010, in 106,9 milioni di euro per l'anno 2011 e 148,5 milioni di euro per l'anno 2012, elaborata dall'INPS, e indicata esplicitamente dall'articolo 4, comma 1, non appare congrua dal momento che la stessa non tiene conto di tutti i profili finanziari connessi all'attuazione dell'articolo 2;

in particolare, la relazione tecnica non considera gli oneri connessi ad eventuali integrazioni al minimo dei trattamenti pensionistici derivanti dal livello dei trattamenti da riconoscere a coloro che accederebbero al pensionamento anticipato;

va chiarito per quali ragioni la relazione tecnica, nel quantificare gli oneri, ha assunto un'ipotesi di anzianità contributiva prossima a quella minima di vent'anni, in quanto ciò potrebbe determinare una sottostima degli oneri;

la stessa relazione tecnica dovrebbe considerare gli effetti fiscali indotti dall'incremento delle aliquote: dalla mancata considerazione di tali effetti fiscali potrebbe, infatti, derivare una sovrastima delle maggiori entrate utilizzate a copertura;

considerando che l'effetto di accesso al pensionamento con requisiti ridotti decorre dall'anno 2010, dovrebbero essere specificati i parametri in base ai quali nella relazione tecnica è stato assunto un profilo temporale di gradualità, nel corso del triennio 2010-2012, delle liquidazioni dei trattamenti pensionistici, posto che la grande maggioranza dei beneficiari dovrebbe accedere al pensionamento fin dal primo anno di applicazione della nuova normativa;

l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria sono formulate esclusivamente con riferimento al triennio 2010-2012, a fronte di oneri aventi carattere ultratriennale;

la copertura finanziaria prevista dall'articolo 4, comma 2, che prevede l'incremento delle aliquote contributive a carico dei titolari di pensione e dei collaboratori e professionisti iscritti in via non esclusiva alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non appare idonea, dal momento che le maggiori entrate, comunque, risulterebbero insufficienti, con riferimento all'anno 2012, a compensare i maggiori oneri recati dal provvedimento,

considerato che:

l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 4, anche qualora la quantificazione degli oneri dovesse ritenersi congrua, essendo formulata in termini di previsione di spesa, andrebbe corredata, come previsto dalla vigente normativa contabile, dalla relativa clausola di salvaguardia;

come indicato nella relazione tecnica predisposta dal Governo, all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 potrà provvedersi a valere sulle somme iscritte nei fondi unici di amministrazione, senza che tale utilizzo comporti il venir meno dei risparmi di spesa previsti dall'articolo 72, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 133 del 2008 e che la disposizione determini aggravii di spesa per l'INPDAP, in quanto le prestazioni saranno differite alla data di maturazione del requisito massimo di anzianità di servizio o, in alternativa, al compimento dell'età di vecchiaia;

le informazioni relative sia ai disabili sia ai lavoratori familiari conviventi dovrebbero essere già in possesso dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale e, di conseguenza, non necessariamente l'Istituto dovrebbe essere costretto a ricorrere ad ulteriore personale o a nuove strutture per l'elaborazione di tali dati, potendo quindi svolgere le attività di cui all'articolo 3 – fatta salva la necessità di superare le criticità rilevate con riferimento all'articolo 2 – con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

l'accoglimento del presente parere comporta la necessità di intervenire, a fini di coordinamento, su altre disposizioni del testo,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*Sopprimere l'articolo 2.*

*Sopprimere l'articolo 4 ».*

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva come le tematiche affrontate dal provvedimento, in ragione della loro particolare rilevanza sociale, avrebbero meritato una maggiore attenzione da parte del Governo, che avrebbe dovuto impegnarsi maggiormente per individuare una precisa quantificazione degli oneri da esso derivanti e della relativa copertura finan-

ziaria. A tale proposito, ritiene, in particolare, che sarebbe stata necessaria una più puntuale valutazione degli effetti finanziari, anche di carattere indiretto, del provvedimento, osservando come l'anticipazione del trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti o autonomi avrebbe, comunque, determinato un contenimento degli oneri assistenziali che, a legislazione vigente, gravano sul servizio sanitario nazionale. Annuncia, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Renato CAMBURSANO (IdV) fa presente di avere forti difficoltà sia nell'esprimere un voto contrario che un voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal presidente, in sostituzione del relatore. Osserva in proposito che, in tal modo, si rinvia sostanzialmente alla Commissione di merito l'individuazione di una soluzione, chiarendo tuttavia che mancano le risorse necessarie e chiedendole quindi di restare nell'ambito di un recinto ben stretto. Sottolinea che con il recepimento delle condizioni proposte il provvedimento verrà, di fatto, svuotato di significato. Annuncia, quindi, l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

#### Sull'ordine dei lavori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone, e la Commissione consente, di proseguire l'esame del testo unificato delle norme in materia di nomina del Comandante generale della Guardia di finanza al termine della riunione del Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale.

**La seduta, sospesa alle 12.25, riprende alle 12.40.**

**Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.****Testo unificato C. 864 e abb. ed emendamenti.**

(Parere alla IV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 maggio 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl), *relatore*, fa presente che si rende necessario un breve rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di consentire il completamento della predisposizione della proposta di parere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, acquisito il consenso della Commissione, sospende la seduta, con l'intesa di proseguirla prima dell'avvio dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

**La seduta, sospesa alle 12.45, riprende alle 15.05.**

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato del progetto di legge C. 864 e abb., recante norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e le proposte emendative ad esso riferite (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.01, 1.02);

ritenuto che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso 2 potrebbero introdurre una disciplina suscettibile di determinare un'accelerazione nei meccanismi di avvicendamento nell'incarico di Comandante generale della Guardia di finanza, con possibili effetti negativi per la finanza pubblica, rendendosi, invece, necessario assicurare

l'effettiva permanenza in carica del Comandante generale della Guardia di finanza per un periodo non inferiore a due anni;

rilevato che l'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre del 1997, n. 490, prevede che gli Ufficiali Generali o Ammiragli nominati Capo di Stato Maggiore della Difesa o di Forza Armata durano in carica non meno di due anni e, qualora raggiunti dai limiti di età, sono richiamati d'autorità fino al termine del mandato;

ritenuto che, al fine di escludere un'accelerazione nei meccanismi di avvicendamento nell'incarico di Comandante in seconda della Guardia di finanza, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso *b-bis*), è opportuno chiarire che la nomina deve prevedere una durata in carica pari ad un anno;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

la trasformazione della Guardia di finanza in un corpo di polizia ad ordinamento civile, proposta dall'emendamento 1.1 potrebbe rendere necessaria una revisione delle funzioni degli altri corpi di polizia, con conseguenti adeguamenti di mezzi e di personale;

l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, del Fondo interventi strutturali di politica economica previsto dalla proposta emendativa 1.01 è inidoneo in quanto il suddetto Fondo è preordinato al conseguimento di altre finalità;

le disposizioni previste dalla proposta emendativa 1.02 sono suscettibili di determinare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

rilevato che l'emendamento 1.7, non prevedendo, espressamente, che il Comandante generale sia richiamato d'autorità fino al termine del mandato relativo al primo biennio qualora debba cessare dal servizio permanente effettivo per il raggiungimento dei limiti di età prima della conclusione del mandato stesso, non ap-

pare idoneo ad assicurare una permanenza in carica non inferiore a due anni,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

*All'articolo 1, comma 1, lettera a) numero 2), sopprimere le parole: , salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge,*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: al primo comma aggiungere le seguenti: per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età. Il Comandante generale, qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del medesimo biennio e il mandato non è rinnovabile.*

*All'articolo 1, comma 3, lettera b), capoverso b-bis), sostituire le parole: mas-*

*simo di un anno, con le seguenti: pari ad un anno;*

sulle proposte emendative

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 e 1.7 e sugli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 11 maggio 2010.*

**Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.25 alle 12.40.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	72
---	----

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ). .....	80
ALLEGATO ( <i>Proposta di rilievi del relatore</i> ) .....	85

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del Presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

#### La seduta comincia alle 12.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate.**

**C. 3446 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia

chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3446, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.

Evidenzia innanzitutto come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia finalizzato ad integrare la Bosnia nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea.

L'Accordo è parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 1999, che costituisce il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-

Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia-ERJM, Serbia, Montenegro, così come Kosovo).

Passando ai contenuti dell'Accordo, esso si articola in 135 articoli, suddivisi in 10 Titoli, cui sono annessi 7 allegati, 7 protocolli ed un Atto finale.

Il titolo I (composto dagli articoli da 2 a 9) definisce gli obiettivi dell'Accordo, che sono quelli di: aiutare il Paese a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto e contribuire alla sua stabilizzazione politica, economica ed istituzionale; favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti; sostenere la Bosnia-Erzegovina nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale e nel completamento della transizione verso un'economia di mercato; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina; promuovere la cooperazione regionale.

Ai sensi degli articoli da 2 a 7 i principi generali cui le Parti si impegnano ad ispirare la politica interna ed estera sono: il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani; il rispetto dei principi del diritto internazionale – con particolare riferimento alla piena collaborazione con il tribunale ONU per i crimini nella ex Jugoslavia – e dello Stato di diritto; il rispetto dei principi dell'economia di mercato; la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa; il rispetto dei principi relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale; il rispetto e la tutela delle minoranze, individuati come elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e associazione; lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, da perseguire mediante progetti di comune interesse soprattutto nel campo della lotta al crimine organizzato, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, all'immigrazione clandestina, ai traffici illegali di persone, di armi leggere e di stupefacenti. Tale sviluppo è definito come essenziale per l'incremento delle relazioni e della cooperazione tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

L'articolo 9 afferma la piena compatibilità dell'Accordo con il quadro normativo dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO).

Il titolo II (composto dagli articoli da 10 a 13) riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale, che è mirato a facilitare la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, e a favorire la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa.

Il dialogo politico avviene in seno al Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 121 dell'Accordo, ma anche, su richiesta delle Parti, a livello di alti funzionari o attraverso i canali diplomatici (articolo 11). L'Accordo prevede altresì il dialogo politico a livello parlamentare, nell'ambito di un apposito Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione (articolo 12), quale foro di consultazione tra Parlamentari europei, da un lato, e bosniaci, dall'altro. Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale e regionale, anche nell'ambito del Forum UE-Balcani occidentali (articolo 13).

Il titolo III (composto dagli articoli da 14 a 17) riguarda la cooperazione regionale e prevede in particolare che la Bosnia-Erzegovina promuova attivamente la cooperazione regionale, mentre l'Unione europea, per parte sua, sostiene progetti aventi dimensione regionale o transfrontaliera attraverso programmi di assistenza tecnica. La Bosnia-Erzegovina, entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, stipulerà convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale con i Paesi che hanno firmato un Accordo di stabilizzazione e associazione, sulla base dei seguenti elementi: il dialogo politico; l'instaurazione di una zona di libero scambio in conformità con le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio; concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali; disposizioni relative alla coo-

perazione in altri settori, segnatamente in materia di giustizia e affari interni (articolo 15).

La Bosnia-Erzegovina si impegna inoltre ad avviare la cooperazione regionale con gli altri Paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, nei settori contemplati dall'Accordo (articolo 16), nonché con qualsiasi Paese candidato all'adesione all'Unione europea, concludendo apposite convenzioni. Con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con l'Unione europea, la Bosnia-Erzegovina dovrà concludere un accordo per l'istituzione di una zona di libero scambio al fine di realizzare un'analoga area e liberalizzare lo stabilimento e la prestazione di servizi in misura equivalente all'Accordo (articolo 17).

Il titolo IV (composto dagli articoli da 18 a 46) reca le disposizioni commerciali, prevedendo che le Parti instaurino progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 18).

In tale contesto segnala, in quanto rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le previsioni degli articoli da 20 a 23, relative ai dazi doganali.

L'articolo 20 prevede che, all'entrata in vigore dell'Accordo, saranno aboliti i dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente relativi alle importazioni nella Comunità di prodotti industriali originari della Bosnia-Erzegovina.

Ai sensi dell'articolo 21 i dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali provenienti da Paesi della Comunità sono aboliti dalla data di entrata in vigore dell'Accordo ovvero, per le merci di cui all'Allegato I, progressivamente ridotti secondo un calendario prestabilito. Sono inoltre abolite, sempre a far data dall'entrata in vigore dell'Accordo, le restrizioni quantitative sulle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunità, i dazi doganali all'importazione e gli

oneri di effetto equivalente, nonché tutte le restrizioni quantitative all'importazione e le misure ad esse equivalenti.

In base all'articolo 22, dall'entrata in vigore dell'Accordo la Comunità e la Bosnia-Erzegovina aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri ad effetto equivalente, nonché le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente, sempre con riferimento ai prodotti industriali. Secondo l'articolo 23 la Bosnia-Erzegovina si dichiara inoltre disponibile, ove le condizioni economiche generali e la situazione dello specifico settore lo consentano, a ridurre i suoi dazi doganali in tempi più rapidi di quelli sopra indicati.

Specifiche disposizioni, contenute negli articoli da 24 a 31, riguardano i prodotti agricoli e della pesca.

Sempre per quanto riguarda gli aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 35 e 36, i quali vietano, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, la reintroduzione di dazi o misure ad effetto equivalente, come anche di restrizioni quantitative e di discriminazioni fiscali, e sanciscono l'abolizione dei dazi doganali di carattere fiscale.

Ai sensi dell'articolo 37 l'Accordo è compatibile con altri accordi di libero scambio o la partecipazione a unioni doganali della Bosnia-Erzegovina, qualora ciò non alteri le condizioni commerciali dell'Accordo stesso. È altresì prevista la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure *antidumping*, sia in base alla clausola generale di salvaguardia di cui all'articolo 39, sia qualora sia posta a rischio la disponibilità di beni essenziali nel territorio della Parte esportatrice (articolo 40). Inoltre, ciascuna delle Parti mantiene il diritto di imporre divieti o restrizioni sulle importazioni, le esportazioni o il transito di merci contemplate nell'Accordo per diversi motivi, tra i quali la pubblica sicurezza, la tutela della salute di persone o animali, nonché del patrimonio vegetale, artistico, storico, e anche la tutela della proprietà intellettuale (articolo 43).

L'articolo 44 sancisce altresì uno specifico impegno delle Parti a collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali, con la possibilità di sanzioni commerciali per la Parte corresponsabile di irregolarità amministrative e commerciali. La validità delle misure di sospensione è limitata a sei mesi, rinnovabili.

Il titolo V (composto dagli articoli da 47 a 69), riguarda la circolazione dei lavoratori, stabilendo che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i loro familiari, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento (articolo 47).

Si prevede inoltre il mantenimento nonché la possibilità di ampliamento delle agevolazioni all'ingresso dei lavoratori della Bosnia-Erzegovina concesse dagli Stati membri attraverso Accordi bilaterali, stabilendosi che il Consiglio di stabilizzazione e di associazione dopo tre anni valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi compresa la possibilità di accesso alla formazione professionale (articolo 48). È previsto altresì che vengano stabilite delle norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori della Bosnia-Erzegovina ed i loro familiari, con riferimento a periodi lavorativi effettuati in Paesi membri dell'Unione europea, mentre la Bosnia-Erzegovina, per parte sua, concede ai lavoratori comunitari e ai loro congiunti la trasferibilità dei trattamenti previdenziali e il versamento degli assegni familiari (articolo 49).

L'Accordo prevede che ciascuna delle due Parti conceda, per lo stabilimento delle società, nonché per le attività delle filiali e delle consociate dell'altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello nazionale o della nazione più favorita (articoli 50 e 51). Le norme sullo stabilimento non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e di cabotaggio marittimo, con salvaguardia, tuttavia, dell'Accordo sullo spazio aereo comune europeo (articolo 53).

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, ritiene rilevante, anche alla luce dell'attuale congiuntura economico-finanziaria internazionale, l'articolo 52, ai sensi del quale le Parti potranno adottare, per quanto riguarda i servizi finanziari, misure cautelari per garantire gli investitori, i risparmiatori e gli assicurati, o per garantire la stabilità del sistema finanziario; tali misure non saranno utilizzate per eludere gli obblighi assunti a norma dell'Accordo.

L'Accordo promuove anche, a partire dal quarto anno successivo alla sua entrata in vigore, la graduale liberalizzazione della prestazione di servizi da parte di società o di persone legalmente residenti nell'altra Parte contraente, consentendo allo scopo la temporanea circolazione dei prestatori di servizi (articolo 57).

Nel campo dei trasporti marittimi le Parti si impegnano ad applicare la più ampia liberalizzazione commerciale, contestualmente all'adeguamento della normativa della Bosnia-Erzegovina a quella comunitaria nei settori del trasporto aereo, marittimo, fluviale e terrestre (articolo 59).

Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli da 60 a 62, in materia di pagamenti correnti e circolazione dei capitali.

In particolare, l'articolo 60 prevede che qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina verranno autorizzati in moneta liberamente convertibile.

L'articolo 61 stabilisce la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti diretti (nonché la liquidazione e il rimpatrio di tali investimenti e dei profitti che ne derivano) e dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi è garantita a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo; dalla stessa data le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore a un anno. Sempre a far data dall'entrata in vigore dell'Accordo,

la Bosnia-Erzegovina autorizza i cittadini comunitari ad acquistare beni immobili sul suo territorio e, al fine di garantire loro parità di trattamento con i cittadini bosniaci, si impegna ad adeguare, nei sei anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo stesso, la propria legislazione in materia. Infine, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti di portafoglio e a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore a un anno dal quinto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo le Parti hanno inoltre facoltà di adottare, per un periodo non superiore ai sei mesi, eventuali misure di salvaguardia sui movimenti di capitale, nel caso in cui possano causare difficoltà al funzionamento della politica di cambio o monetaria di una delle Parti.

L'articolo 62 stabilisce che durante il quinquennio successivo all'entrata in vigore dell'Accordo le Parti adottano le misure necessarie per favorire l'applicazione graduale dell'*acquis communautaire* alla Bosnia-Erzegovina in materia di libera circolazione di capitali.

Le disposizioni generali dell'Accordo in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali sono soggette ad alcune limitazioni, in quanto non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o l'altra delle Parti se connesse all'esercizio dei poteri pubblici, né trovano attuazione in caso di allarme per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità (articolo 63). Le disposizioni dell'Accordo, inoltre, saranno progressivamente adeguate a quelle dell'Accordo generale (GATS) sullo scambio dei servizi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (articolo 68).

Ai sensi degli articoli 64 e 69, nessuna disposizione dell'Accordo impedisce alle Parti di applicare le leggi nazionali in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, stabilimento delle persone fisiche, prestazione di servizi (rilascio, rinnovo, rifiuto di un permesso di residenza), elusione delle disposizioni relative all'accesso di Paesi terzi ai rispettivi mercati.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 66 e 67.

Ai sensi dell'articolo 66 il trattamento di nazione più favorita concesso a norma dell'Accordo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che saranno concesse in futuro e nessuna disposizione dell'Accordo può impedire alle Parti di adottare o applicare misure per prevenire l'evasione fiscale, ovvero di fare distinzioni rispetto al regime tributario applicabile a contribuenti la cui situazione non sia identica.

L'articolo 67 stabilisce che, in caso di gravi difficoltà della bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o della Bosnia-Erzegovina, una delle Parti può adottare misure restrittive in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, informandone l'altra Parte; tali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi agli investimenti né ai redditi da essi derivanti.

Il titolo VI (composto dagli articoli da 70 a 77) riguarda le norme in materia di disciplina della concorrenza, prevedendo che il graduale ravvicinamento della legislazione bosniaca a quella comunitaria abbia inizio con la firma dell'Accordo e si estenda progressivamente a tutti gli elementi dell'*acquis* ivi contemplati entro sei anni, concentrandosi, nella prima fase, su alcuni elementi fondamentali relativi al mercato interno e gli altri aspetti connessi al commercio e, successivamente, sulle rimanenti parti. A tal fine, tra Commissione europea e Bosnia-Erzegovina sarà concordato un programma che riguarderà anche le modalità per il controllo del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi (articolo 70).

Ai sensi dell'articolo 71 la Bosnia-Erzegovina compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità indipendente e li allinea con i criteri previsti dall'*acquis* comunitario entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. L'Accordo reca inoltre di-

sposizioni specifiche relative alle imprese pubbliche o alle imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi; alla tutela e alla applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 73); all'aggiudicazione di appalti pubblici; alla standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità (articoli 74 e 75).

Il titolo VII (composto dagli articoli da 78 a 85) disciplina la cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza.

Le Parti riconoscono l'importanza del rafforzamento delle istituzioni amministrative e giudiziarie, dell'indipendenza del sistema giudiziario e del miglioramento della sua efficienza, della riorganizzazione delle Forze di polizia e dell'amministrazione doganale, della lotta alla corruzione ed alla criminalità organizzata (articolo 78). La Bosnia-Erzegovina si impegna ad assicurare l'adeguamento della propria legislazione a quella comunitaria per quanto concerne la protezione dei dati personali, istituendo uno o più organi di controllo indipendenti (articolo 79). È prevista l'istituzione di un ambito di cooperazione, bilaterale e regionale, in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione nonché controllo dell'immigrazione illegale (articolo 80).

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 82 e 84, ai sensi dei quali le Parti si impegnano, tra l'altro, a collaborare nella lotta al riciclaggio di denaro, alla criminalità e finanziamento del terrorismo, nonché nella lotta alle frodi fiscali.

Il titolo VIII (composto dagli articoli da 86 a 111) riguarda le politiche di cooperazione e stabilisce che le Parti si impegnano a rafforzare i legami economici esistenti per contribuire allo sviluppo e alla crescita della Bosnia-Erzegovina, attraverso politiche ed altre misure che favoriscano lo sviluppo economico e sociale del Paese nel rispetto dell'ambiente. L'Accordo prevede inoltre che vengano promosse misure atte a favorire la cooperazione fra la Bosnia-Erzegovina ed i Paesi limitrofi, compresi

gli Stati membri dell'Unione europea. Il Comitato di stabilizzazione stabilisce le priorità tra le diverse politiche di cooperazione contemplate dall'Accordo, in linea con il partenariato europeo (articolo 86). La Comunità si impegna in particolare a fornire assistenza tecnica, su richiesta della Bosnia-Erzegovina, per aiutare il Paese nel ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell'Unione economica e monetaria e del mercato unico europeo. La cooperazione mira a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio riferito all'attività commerciale (articolo 87).

In tale contesto segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 89, ai sensi del quale le Parti cooperano tra loro per favorire un adeguato sviluppo dei servizi bancari, assicurativi e finanziari.

Le Parti, inoltre, collaborano nel settore statistico (articolo 88), nel controllo gestionale interno ed esterno delle finanze pubbliche (articolo 90) e nella promozione e tutela degli investimenti privati nazionali ed esteri (articolo 91). La cooperazione riguarda inoltre l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria bosniaca (articolo 92) ed è mirata, in particolare, allo sviluppo delle piccole e medie imprese (articolo 93), alla promozione del settore turistico (articolo 94), alla modernizzazione del comparto agro-industriale bosniaco, favorendo il progressivo avvicinamento della legislazione locale alle norme ed agli *standard* comunitari (articoli 95 e 96).

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 97 e 98.

Il primo riguarda il settore delle dogane, e prevede che le Parti cooperino per riavvicinare il sistema doganale della Bosnia-Erzegovina a quello comunitario secondo procedure di assistenza amministrativa reciproca regolate dal Protocollo n. 5. Il secondo riguarda invece la cooperazione nel settore della fiscalità, prevedendo che le Parti cooperino per riformare il sistema fiscale e ristrutturare

l'amministrazione fiscale della Bosnia, al fine di assicurare un'efficace riscossione delle imposte e potenziare la lotta alle frodi o alle evasioni fiscali.

La cooperazione prevista dall'Accordo si estende inoltre al settore del sociale, con particolare riferimento alla politica occupazionale, al regime previdenziale, alle pari opportunità, alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (articolo 99), all'istruzione e alla formazione (articolo 100).

L'Accordo promuove altresì la cooperazione culturale e nei settori dell'informazione e della comunicazione, dell'audiovisivo, cinematografico e televisivo, della comunicazione e delle infrastrutture di comunicazione elettronica, nonché dei trasporti (articoli 101-106). È quindi prevista la cooperazione nel settore dell'energia, compresa la sicurezza nucleare (articolo 107); nel settore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla ratifica ed attuazione del Protocollo di Kyoto (articolo 108); della ricerca scientifica civile e dello sviluppo tecnologico (articolo 109); dello sviluppo regionale e locale, con riguardo alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (articolo 110); della pubblica amministrazione a tutti i livelli, in particolare per il consolidamento delle istituzioni e la sostenibilità fiscale, in linea con le priorità del partenariato europeo (articolo 111).

Il titolo IX (composto dagli articoli da 112 a 134) regola la cooperazione finanziaria, stabilendo norme per consentire alla Bosnia-Erzegovina di beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e di prestiti, compresi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti. L'erogazione degli aiuti comunitari è subordinata al compimento di ulteriori progressi in conformità con i criteri politici di Copenaghen e con le priorità del partenariato europeo. L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, può riguardare qualsiasi settore della cooperazione — segnatamente giustizia e affari interni, ravvicinamento delle legislazioni e sviluppo

economico — ed è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale ed in base a programmi di azione annuali, definiti dalla Comunità in seguito a consultazioni con la Bosnia-Erzegovina (articolo 113). L'Accordo prevede inoltre l'impegno delle Parti ad adoperarsi per favorire uno stretto coordinamento tra i contributi comunitari e quelli provenienti da altre fonti (articolo 114).

Il titolo X (composto dagli articoli da 115 a 135) reca le disposizioni di natura istituzionale e prevede in particolare l'istituzione di un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Governo bosniaco (articoli 115 e 116).

Il Consiglio, che adotta decisioni vincolanti in merito all'attuazione dell'Accordo, ma può anche formulare raccomandazioni (articolo 117), è assistito nel suo lavoro dal Comitato di stabilizzazione e di associazione (ComSA), composto da membri del Consiglio UE e della Commissione e da rappresentanti del Governo bosniaco.

L'Accordo dispone che le Parti adottino tutti i provvedimenti necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dall'Accordo stesso e per la realizzazione degli obiettivi da questo fissati e stabilisce che possano essere adottate, dopo l'esame da parte del Consiglio di stabilizzazione, opportune misure in caso di inottemperanza. Ulteriori clausole generali riguardano la garanzia della tutela giuridica e amministrativa dei diritti individuali e di proprietà delle persone fisiche e giuridiche delle Parti (articolo 122); nonché la possibilità di adottare eventuali misure restrittive per ragioni di sicurezza interna e internazionale (articolo 123). In caso di controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo, competente a decidere è il Consiglio, salvo che per le controversie per le quali sia possibile il ricorso alla procedura di arbitrato regolata dal Protocollo n. 6 (articoli 125 e 126).

A norma dell'articolo 129, la durata dell'Accordo è illimitata, salva la facoltà delle Parti di denunciarlo, con effetto sei mesi dopo la notifica, ovvero di sospendere l'applicazione con effetto immediato, in caso di non applicazione di uno degli elementi essenziali di esso. Sono inoltre disciplinati l'ambito territoriale di applicazione (articolo 131), le versioni linguistiche (articolo 133) l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 134), e prevedono la possibilità della conclusione di un Accordo interinale (articolo 135).

Come accennato in precedenza, all'Accordo sono annessi sette allegati e sette protocolli.

L'Allegato I elenca le concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia-Erzegovina ai prodotti industriali della Comunità europea.

L'Allegato II reca la definizione di alcuni prodotti agricoli ai quali si applica uno speciale regime di dazi doganali.

L'Allegato III elenca le concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia-Erzegovina ai prodotti agricoli di base originari della Comunità europea.

L'Allegato IV stabilisce i dazi doganali applicabili alle merci importate dalla Bosnia-Erzegovina nella Comunità europea per le quali permanga il prelievo doganale.

L'Allegato VI reca la definizione dei servizi finanziari, ai fini dell'applicazione delle norme del titolo V dell'Accordo in materia di stabilimento di società che prestino tali servizi.

L'Allegato VII elenca le Convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui sono Parti gli Stati membri dell'Unione europea, alle quali la Bosnia-Erzegovina si impegna ad aderire.

Il Protocollo n. 1 disciplina gli scambi tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina di prodotti agricoli trasformati.

Il Protocollo n. 2 reca la definizione di prodotti originari ai fini della disciplina degli scambi tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina.

Il Protocollo 3 n. riguarda i trasporti terrestri.

Il Protocollo n. 4 reca la disciplina sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica.

Il Protocollo n. 5, già ricordato in precedenza, regola l'assistenza reciproca in materia doganale prevista dall'articolo 97 dell'Accordo. Il Protocollo prevede che l'assistenza possa avvenire su richiesta oppure spontaneamente; essa si sostanzia nella comunicazione, da parte dell'Autorità amministrativa interpellata, di tutte le informazioni che consentono all'Autorità dell'altra Parte di garantire la corretta applicazione della normativa doganale. Ciò può comportare anche l'adozione, da parte dell'Autorità interpellata, di misure per controllare persone, luoghi, merci o mezzi di trasporto, nonché di misure per consegnare documenti o notificare decisioni provenienti dall'Autorità richiedente. Il Protocollo stabilisce inoltre i casi nei quali è possibile derogare all'obbligo di prestare assistenza, prevede la tutela della riservatezza negli scambi di informazioni tra le Autorità e disciplina le ipotesi nelle quali funzionari dell'Autorità interpellata possono comparire, in qualità di esperti o testimoni, in procedimenti riguardanti le materie oggetto del Protocollo stesso, ovvero produrre in tale sede oggetti e documenti.

Il Protocollo n. 6 disciplina le modalità di composizione in via arbitrale delle controversie tra le Parti, relative all'interpretazione di talune disposizioni dell'Accordo.

Il Protocollo n. 7 elenca le concessioni commerciali che le Parti reciprocamente si riconoscono relativamente a taluni vini, e disciplina il riconoscimento, la protezione e il controllo delle denominazioni di taluni prodotti vinicoli.

Dal momento che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.15.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

**La seduta comincia alle 12.15.**

**Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.**

**Atto n. 196.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio scorso.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, formula una proposta di rilievi (*vedi allegato*), rilevando innanzitutto come essa riprenda molte delle proposte di integrazione dello schema di decreto legislativo avanzate dalle Autonomie locali.

Passando a taluni aspetti specifici della propria proposta, evidenzia come la lettera *t*) sottolinei l'esigenza di specificare, che, relativamente ai beni appartenenti al patrimonio culturale, deve restare ferma la normativa vigente in materia, contenuta principalmente nel decreto legislativo n. 42 del 2004, anche per quanto riguarda le procedure di autorizzazione all'alienazione dei predetti beni.

La medesima lettera *t*) è inoltre volta a specificare meglio il contenuto del già citato comma 2 dell'articolo 5 dello schema di decreto, per quanto attiene i beni oggetto di accordi o intese di razionalizzazione o valorizzazione, che risultano esclusi dal trasferimento agli enti territoriali.

La lettera *ll*) interviene invece sulla problematica afferente alla riduzione dei trasferimenti agli enti locali conseguente al

trasferimento a questi ultimi dei beni demaniali: a tale riguardo occorre tener conto che il predetto trasferimento porrà a carico degli enti gli oneri di gestione connessi alla titolarità dei beni trasferiti, i quali sono attualmente sostenuti dallo Stato.

La lettera *nn*) prospetta l'opportunità di stabilire vincoli all'utilizzo, da parte degli enti territoriali, dei proventi derivanti dai beni trasferiti: tale vincolo deve tuttavia riguardare, a suo giudizio, solo quei proventi che derivino dall'alienazione di beni apportati dagli stessi enti territoriali ai fondi immobiliari pubblici, i quali non debbono poter essere destinati a coperture di spese di natura corrente. A tale proposito, pur comprendendo le preoccupazioni espresse in merito dal Presidente nel corso della precedente seduta, non ritiene opportuno prevedere che le entrate degli enti locali derivanti dai canoni di concessione dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative i quali saranno trasferiti agli enti territoriali, debbano essere esclusivamente vincolate alle spese di manutenzione dei beni medesimi, segnalando, al riguardo, come i compiti di manutenzione di tali beni siano già attualmente attribuiti alla competenza delle regioni.

Segnala quindi la lettera *oo*) della propria proposta di rilievi, con la quale si intende affrontare il problema relativo al regime applicabile alle procedure di vendita di beni del demanio, nelle more del completamento del processo di federalismo demaniale. Ritiene infatti, in merito, che, nel passaggio al nuovo sistema demaniale, non debbano poter essere avviate nuove procedure di vendita di beni oggetto delle norme del decreto legislativo.

Un'ulteriore sottolineatura relativa ad una tematica connessa è contenuta nella lettera *cc*) della proposta di rilievi, la quale chiede che le procedure di valorizzazione degli immobili militari affidate alla Società Difesa Servizi Spa dall'articolo 2, comma 27, della legge n. 191 del 2009, debbano essere concluse entro un termine certo, spirato il quale i beni devono rientrare nel processo di federalismo demaniale.

Franco CECCUZZI (PD), con riferimento alle problematiche concernenti la valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio culturale, ricorda come tale materia sia attribuita alla competenza legislativa concorrente delle regioni e dello Stato, sottolineando tuttavia come quest'ultimo molto spesso non assicuri un adeguato livello di tutela e conservazione dei predetti beni. In tale contesto ritiene opportuno richiamare, nella proposta di rilievi, la possibilità che, in caso di inerzia dello Stato centrale, i beni culturali che si trovino in una condizione di degrado possano essere trasferiti agli enti locali territorialmente competenti, dedicando particolare attenzione a quei beni, quali, ad esempio, le mura dei centri storici, che non possono essere oggetto di processi di valorizzazione.

Più in generale, evidenzia come lo schema di decreto legislativo interessi trasversalmente le competenze di molte Commissioni permanenti, le quali dovrebbero pertanto essere coinvolte nell'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in relazione alla considerazione da ultimo svolta dal deputato Ceccuzzi, rileva come, proprio per venire incontro all'esigenza di coinvolgimento delle singole Commissioni di settore, l'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, consenta alle Commissioni permanenti di chiedere di essere autorizzate a trasmettere propri rilievi alla Commissione cui è assegnato in sede primaria il provvedimento.

Per quanto riguarda invece le osservazioni relative alla gestione di beni del patrimonio culturale afflitti da una situazione di degrado, ricorda le difficoltà insorte alcuni anni or sono relativamente all'ipotesi di trasferire al Comune di Verona le mura cittadine. Ritiene quindi che tale problematica sia oggettivamente rilevante, ma che spesso i comuni non abbiano le risorse finanziarie necessarie per assumersi gli oneri di gestione di tali beni, e non abbiano pertanto interesse ad acquisirli, specie laddove si tratti di immobili non suscettibili di valorizzazione.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, evidenzia come lo schema di decreto legislativo in esame non escluda, in assoluto, la possibilità di trasferire beni del patrimonio culturale agli enti territoriali, laddove ciò sia consentito dalla normativa vigente in materia, rilevando, del resto, come le mura storiche di Verona cui faceva riferimento il Presidente, siano state attribuite in concessione al Comune di Verona.

Più in generale, ritiene, che il problema della scarsità di risorse a disposizione dei comuni per la gestione dei predetti beni, possa essere risolto trasferendo agli enti stessi interi compendi, comprendenti sia beni non valorizzabili dal punto di vista economico, sia beni produttivi di reddito, nonché coinvolgendo associazioni di volontariato, cui potrebbero essere affidati in gestione taluni beni, ad esempio per destinarli a sede di tali associazioni, con l'obbligo di provvedere alla manutenzione dei beni stessi.

Alberto FLUVI (PD) sottolinea l'opportunità di definire un regime transitorio, al fine di stabilire la disciplina applicabile alle procedure di valorizzazione e alienazione di beni demaniali già avviate o concluse. In particolare, suggerisce di stabilire una data, ad esempio a partire dall'entrata in vigore della legge n. 42 del 2009, recante la delega al Governo per l'attuazione del federalismo, a decorrere dalla quale i comuni possano decidere di portare avanti le procedure di alienazione dei beni sulla base della normativa già in vigore, ovvero ricorrere alle previsioni contenute nello schema di decreto legislativo in esame.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Fluvi, ricorda che nei mesi scorsi si è proceduto ad uno scambio di immobili tra la Regione Lazio e l'Agenzia del demanio, rilevando, a tale proposito, come gli atti di trasferimento già conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo devono considerarsi definitivi.

Alberto FLUVI (PD) condivide l'idea del Presidente Conte, considerando necessario salvaguardare le permute di immobili già intervenute tra singoli comuni e l'Agenzia del demanio, ma ritiene al tempo stesso che occorra individuare una soluzione anche ai casi nei quali gli enti locali abbiano stipulato atti di alienazione di immobili, rendendosi successivamente conto che il nuovo sistema delineato dallo schema di decreto legislativo risulta più adeguato alle loro esigenze. Chiede quindi al relatore di approfondire la questione, individuando una soluzione in merito sulla falsa riga di quella prospettata dalla lettera *oo*) della sua proposta di rilievi.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA, in merito alle osservazioni del deputato Fluvi, ritiene che, qualora l'atto di trasferimento dei beni si sia già perfezionato, non sia possibile intervenire ulteriormente in merito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, esprime talune perplessità sulla formulazione della lettera *nn*) della proposta di rilievi, ritenendo che l'obbligo di destinazione a riduzione del debito, ovvero a spese di conto capitale, non debba riguardare solo i proventi derivanti dall'alienazione di beni apportati dagli enti territoriali a fondi immobiliari pubblici, ma anche gli utili di gestione che i fondi stessi distribuiscano ai predetti enti.

Considera altresì fondamentale stabilire, alla luce del processo di trasferimento dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, a quale livello di governo debbano essere attribuiti i relativi canoni, e a quali finalità questi ultimi siano destinati. In particolare, qualora si ritenga che tali proventi debbano essere attribuiti alle regioni, occorre stabilire che essi sono prioritariamente destinati al mantenimento dei beni stessi, al fine di evitare che i comuni, i quali saranno chiamati a gestire concretamente i predetti beni, siano costretti a chiedere alla regioni risorse finanziarie per assicurarne la manutenzione. Tale esigenza appare ancor più fondata laddove si consideri che l'am-

montare dei canoni rivenienti dalle concessioni demaniali marittime dovrebbe risultare in futuro più elevato di quello attuale, anche in considerazione del rinnovo delle relative concessioni, previsto per il 2015.

Cosimo VENTUCCI (PdL) sottolinea come il tema della destinazione dei canoni delle concessioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative rivesta un rilievo fondamentale, concordando pertanto con l'esigenza che tali proventi siano destinati a finalità precisamente individuate.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, rileva come attualmente i canoni delle concessioni demaniali marittime affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato senza alcun vincolo di destinazione: pertanto non ritiene opportuno introdurre in materia vincoli eccessivamente stringenti che eliminino ogni spazio di discrezionalità per gli enti territoriali.

Cosimo VENTUCCI (PdL), in merito alle considerazioni da ultimo svolte dal relatore, rileva come la situazione attuale non sia certamente soddisfacente, e come occorra pertanto intervenire con previsioni specifiche al fine di porre rimedio agli sprechi che attualmente si registrano nel settore della gestione dei beni del demanio marittimo.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, considera possibile prevedere che i canoni di concessione dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative siano attribuiti alle regioni, riducendo conseguentemente i trasferimenti statali in favore di questi ultimi, ma ribadisce la sua contrarietà a stabilire troppi vincoli circa l'utilizzo di tali proventi, in quanto ciò determinerebbe il rischio che le regioni stesse non abbiano alcun interesse ad acquisire la titolarità di tali beni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, non ritiene condivisibile l'idea di attribuire i canoni delle concessioni relative ai beni

del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative alle regioni, in quanto tale assetto determinerebbe il rischio di eliminare ogni legame tra tali proventi ed il finanziamento delle spese di manutenzione dei medesimi beni del demanio marittimo, affidando alle sole regioni le scelte di finanziamento di tali funzioni, senza alcuna connessione con le esigenze delle singole realtà comunali.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, considera preferibile attribuire alle regioni la scelta se mantenere a sé le entrate derivanti dai predetti canoni concessori ovvero attribuirli ai comuni.

Alberto FLUVI (PD), in merito al dibattito in corso, sottolinea come tali problematiche non sarebbero insorte qualora lo schema di decreto legislativo fosse stato predisposto successivamente all'approvazione del disegno di legge relativo alla Carta delle autonomie, attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali, il quale prevede un riordino delle funzioni attribuite a ciascun livello di governo.

Renzo CARELLA (PD) sottolinea come, a prescindere dalle decisioni in merito all'attribuzione dei canoni di concessione relativi ai beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, non si possa garantire alcuna corrispondenza tra tali entrate e ed il loro utilizzo, a meno che non si stabiliscano vincoli precisi in merito. Rileva, inoltre, come al momento i comuni non abbiano alcuna responsabilità rispetto alla manutenzione dei beni demaniali marittimi, e come sia pertanto opportuno, anche su tale profilo, introdurre specifiche previsioni in materia.

In tale contesto, condivide l'opinione del Presidente secondo la quale attribuire alle regioni i canoni delle concessioni demaniali significherebbe rinviare le decisioni in merito alla manutenzione delle singole aree demaniali ad un livello politico che rischia di non tener conto delle reali esigenze dei diversi territori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sottolinea come un problema analogo a quello evidenziato si porrebbe qualora si ritenesse di trasferire ai comuni l'intero compendio dei beni demaniali sussistenti nei rispettivi territori: in tal caso, infatti, in mancanza di precise regole in merito, si porrebbe il rischio che i comuni stessi alienino, per finalità di bilancio, i beni suscettibili di utilizzo economico, trascurando invece la manutenzione di quei beni che non possono essere valorizzati.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, ritiene che il tema in discussione debba essere affrontato partendo da un principio fondamentale, secondo cui i beni di cui si prevede il trasferimento appartenevano originariamente alle comunità locali, e sono stati solo successivamente acquisiti al demanio statale: in tale prospettiva, il trasferimento agli enti territoriali rappresenta la restituzione dei beni stessi alle medesime comunità locali. Pertanto, gli eventuali vincoli all'utilizzo dei proventi derivanti da tali beni dovrebbero consentirne l'utilizzo sia per la copertura di spese di conto capitale relative alla manutenzione dei beni stessi, sia per il finanziamento di spese di parte corrente volte alla valorizzazione turistica dei medesimi. Ricorda quindi, in tale contesto, che alla regione Sicilia è stata attribuita la titolarità dei beni del demanio marittimo senza prevedere alcun limite all'utilizzo dei relativi proventi.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), in merito alle considerazioni del relatore circa l'attribuzione alla regione Sicilia dei beni del demanio marittimo ivi ubicati, rileva come quello siciliano non sia certamente un esempio da seguire in questa materia, atteso che la stessa regione ha attribuito i compiti di manutenzione dei predetti beni alle province, senza tuttavia attribuire loro adeguate risorse finanziarie, determinando conseguentemente notevoli conflitti in materia.

Renzo CARELLA (PD) rileva come un modello di regolazione che potrebbe essere

utilmente ripreso è quello fornito dalla disciplina in materia di usi civici, la quale prevede che le entrate legate alla sdemanializzazione di tali beni devono essere utilizzate per finalità specifiche. Ritiene che un'analoga soluzione dovrebbe essere seguita rispetto al tema in discussione, prevedendo che i proventi derivanti dai beni demaniali marittimi siano destinati alla valorizzazione dei beni stessi.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) ritiene utile approfondire taluni ulteriori aspetti della legislazione regionale siciliana in materia di beni demaniali, in particolare per quanto riguarda l'attribuzione dei proventi derivanti dalle concessioni per l'istallazione di esercizi commerciali sui beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), in merito al quesito posto dal deputato Co-

maroli, rileva come tali proventi siano attribuiti alla regione siciliana.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, nel contesto del dibattito sulla destinazione dei proventi dei beni del demanio marittimo, considera importante definire a quale livello di governo debbano essere attribuite le sanzioni irrogate per la violazione delle norme relative alle concessioni in materia, ritenendo a tale proposito opportuno che tali entrate siano assegnate al soggetto cui è riconosciuta la titolarità del bene.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani, nella quale si concluderà l'esame del provvedimento.

**La seduta termina alle 13.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Atto n. 196)****PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio (Atto n. 196);

sottolineato come lo schema di decreto legislativo costituisce un primo fondamentale passo per il completamento del più generale processo di attuazione del federalismo fiscale;

evidenziato come il trasferimento alle regioni ed agli altri enti locali di parte dei beni del patrimonio statale costituisca un elemento decisivo per favorire un più proficuo e razionale utilizzo dei beni stessi, attraverso un effettivo coinvolgimento degli enti territoriali nella loro gestione;

rilevato come il predetto processo di trasferimento dei beni consentirà di attribuire agli enti locali uno strumento particolarmente utile per il governo del territorio, nonché per realizzare l'effettiva valorizzazione del predetto patrimonio;

considerato che le autonomie locali hanno richiesto una serie di modifiche ed integrazioni allo schema di decreto legislativo, alcune delle quali appaiono utili a migliorare il provvedimento, che è stato conseguentemente integrato e sottoposto al parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, la quale ha espresso su di esso parere favorevole;

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

*lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:*

a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale stabilisce che gli enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono tenuti ad assicurarne la massima valorizzazione funzionale, si rileva come l'articolo 19 della legge n. 42 del 2009, che stabilisce i principi e criteri direttivi in materia di decentramento patrimoniale, non preveda espressamente un obbligo di valorizzazione dei beni del patrimonio attribuiti ai predetti enti;

b) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, il quale prevede che lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, sulla base dei criteri specificati dal comma 5 del medesimo articolo 2, si rileva come i principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 19 della citata legge n. 42 del 2009, sembrano riservare allo Stato il compito di stilare le apposite liste che individuano i singoli beni da trasferire, limitando la concertazione in sede di Conferenza Unificata alla fase di attribuzione di tali beni agli enti territoriali;

c) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 dello schema di decreto, il quale dispone che, in applicazione del principio di sussidiarietà, qualora un bene non sia attribuito ad un ente territoriale di

un determinato livello di governo, lo Stato può comunque procedere, sulla base delle richieste avanzate, all'attribuzione del bene medesimo ad un ente territoriale di un diverso livello di Governo, si rileva l'opportunità di chiarire meglio la portata della previsione, la quale sembra disciplinare l'ipotesi in cui un bene, pur attribuito ad un determinato livello di governo, non sia tuttavia richiesto dall'ente territoriale interessato appartenente a quel livello di governo;

*d)* con riferimento al comma 5 dell'articolo 2 dello schema, il quale contempla l'ipotesi che i beni statali possono essere attribuiti, a titolo non oneroso, anche in quote indivise a più enti corrispondenti a diversi livelli di governo o a più enti del medesimo livello di governo, ovvero ancora in maniera mista, si rileva come l'attribuzione di un medesimo bene tra più enti territoriali potrebbe determinare criticità in ordine alla gestione del bene, anche in relazione alle scelte, evidentemente da concertare tra i diversi enti, inerenti alla sua concreta valorizzazione;

*e)* con riferimento alla lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 2, la quale prevede che, in applicazione del criterio di semplificazione, i beni possano essere inseriti dalle Regioni e dagli Enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, si rileva l'opportunità di verificare la formulazione della norma alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 2009, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 2, del predetto decreto-legge n. 112, per contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto nella materia « governo del territorio » lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio;

*f)* sempre con riferimento alla lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 2, si rileva l'opportunità di integrare la disposizione

nel senso indicato dalle autonomie locali, prevedendo che la deliberazione del consiglio comunale o provinciale di approvazione del piano di alienazioni è trasmesso ad un'apposita conferenza di servizi (alla quale partecipano il comune, la provincia e la regione interessati), la cui determinazione finale costituisca provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale;

*g)* con riferimento alla lettera *c)* del comma 5 dell'articolo 2 dello schema, la quale prevede, tra l'altro, che l'attribuzione dei beni immobili appartenenti allo Stato possa avvenire, mediante attribuzione diretta dei beni a fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti o da costituire, da parte di uno o più enti territoriali, si rileva l'opportunità di integrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, prevedendo che le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare cui possono essere attribuiti i beni siano attribuiti agli enti locali cui sono trasferiti i beni stessi;

*h)* con riferimento alla lettera *d)* del comma 5 dell'articolo 2 dello schema, la quale prevede la correlazione tra le competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dall'ente cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni statali trasferiti, si segnala l'esigenza di tenere conto delle modifiche che potrebbero essere apportate all'assetto delle competenze e delle funzioni esercitate da province, comuni e città metropolitane, ad opera del disegno di legge C. 3118, recante la cosiddetta « Carta delle autonomie », attualmente all'esame della I Commissione Affari costituzionali della Camera;

*i)* con riferimento al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 dello schema, il quale dispone che i beni sono individuati e attribuiti ad uno o più livelli di governo territoriale, mediante l'inserimento in appositi elenchi, si segnala l'opportunità di integrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, specificando che l'individuazione dei beni è effettuata ai fini

della loro attribuzione ad uno o più livelli di governo, coordinandola in tal modo con il disposto dell'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, il quale anch'esso disciplina l'individuazione dei beni, al fine di meglio delimitare la fase dell'individuazione dei beni rispetto a quella dell'attribuzione degli stessi ai diversi livelli di governo;

*l)* con riferimento al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3, si rileva l'opportunità di stabilire un termine temporale per l'adozione di eventuali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri integrativi o modificativi degli elenchi per l'individuazione ed attribuzione dei beni;

*m)* con riferimento al terzo periodo del già citato comma 1 dell'articolo 3, si rileva l'opportunità integrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, specificando che gli elementi informativi di cui devono essere corredati gli elenchi dei beni da trasferire riguardano anche lo stato giuridico, la consistenza, il valore del bene, le entrate corrispondenti ed i relativi costi di gestione;

*n)* con riferimento al comma 2 dell'articolo 3 dello schema, il quale prevede, che, solo relativamente alle aree ed ai fabbricati, le regioni e gli enti locali che intendano acquisire i beni siano chiamati a presentare un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio, si rileva l'opportunità integrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, sopprimendo il riferimento alle aree ed ai fabbricati, al fine di escludere la sussistenza di due distinti procedimenti (uno relativo alle aree ed ai fabbricati, l'altro relativo agli altri beni) per l'attribuzione dei beni agli enti territoriali, duplicità che potrebbe introdurre elementi di contraddizione all'interno della disciplina dettata dallo schema di decreto;

*o)* sempre con riferimento al comma 2 dell'articolo 3 dello schema, si rileva l'opportunità integrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, aggiungendo un nuovo periodo, volto a dettare una norma specifica concernente i

beni del demanio idrico ed i beni del demanio marittimo, per i quali, qualora essi siano stati individuati in gruppi, si preveda che la domanda di attribuzione deve riguardare tutti i beni compresi in ciascun gruppo;

*p)* con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, il quale indica le tipologie dei beni immobili statali trasferibili a richiesta di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, si evidenzia, in via generale, la necessità che l'individuazione ed il trasferimento dei beni alle regioni ed agli altri enti territoriali siano realizzati tenendo conto dell'esigenza di attribuire ai singoli enti insiememente di beni che siano suscettibili di assicurare all'ente non solo oneri di gestione, ma anche introiti;

*q)* con riferimento alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 5, la quale, tra le tipologie dei beni immobili statali potenzialmente trasferibili, contempla tutti i beni del demanio idrico di interesse regionale e provinciale, si rileva l'opportunità integrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, al fine di inserire tra i beni del demanio idrico considerati dalla disposizione anche quelli di interesse interregionale o comunale;

*r)* con riferimento alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 5, la quale annovera, tra le tipologie dei beni immobili statali potenzialmente trasferibili, tutti gli aeroporti di interesse regionale facenti parte del demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, si rileva l'opportunità integrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, al fine di contemplare anche gli aeroporti di interesse locale;

*s)* con riferimento alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 5, la quale indica, tra i beni trasferibili, tutte le aree e i fabbricati di proprietà dello Stato, diversi dalle tipologie di beni immobili indicati in precedenza, ad eccezione dei beni esplicitamente non trasferibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, si rileva l'opportunità modificare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, al fine di

sostituire il riferimento alle aree ed ai fabbricati con quello a tutti i beni di proprietà dello Stato;

*t)* con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, il quale individua le tipologie e le caratteristiche dei beni che sono in ogni caso non trasferibili, indicando, tra gli altri, i beni oggetto di accordi o intese con gli Enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, si rileva l'opportunità identificare meglio a quale categoria di beni e a quali accordi faccia riferimento la disposizione, nonché di specificare che la normativa vigente in materia di beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, resta ferma anche per quanto riguarda l'autorizzazione all'alienazione dei predetti beni;

*u)* con riferimento al comma 3 dell'articolo 5, il quale regola il procedimento per l'individuazione dei beni esclusi dal trasferimento, si rileva l'opportunità di precisare il regime applicabile ai beni in possesso dei requisiti indicati nel comma 2 che non risultino tuttavia indicati negli elenchi previsti dal comma 3 ai fini della predetta esclusione;

*v)* con riferimento al primo periodo del comma 3 dell'articolo 5, il quale stabilisce che, ai fini dell'esclusione dei beni dal trasferimento, le amministrazioni statali e gli altri enti devono predisporre l'elenco dei beni per i quali si richiede l'esclusione, si rileva l'opportunità integrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, prevedendo esplicitamente che l'Agenzia del demanio compila a sua volta l'elenco relativo ai propri beni;

*z)* con riferimento al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 5, ai sensi del quale entro i successivi trenta giorni, quindi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Direttore dell'Agenzia del demanio dovrà provvedere alla predisposizione e alla pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento, si rileva l'opportunità inte-

grare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, stabilendo che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Demanio è redatto previo parere della Conferenza Unificata;

*aa)* con riferimento al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 5, il quale prevede la possibilità di integrare o modificare l'elenco dei beni di cui si richiede l'esclusione dal trasferimento, si rileva l'opportunità di chiarire se le eventuali modifiche o integrazioni al predetto elenco debbano essere, in ogni caso, effettuate entro il termine ultimo, previsto dal medesimo comma 3, di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, in quanto, qualora fossero resi possibili interventi anche oltre il predetto termine, la procedura indicata andrebbe coordinata con le scadenze fissate dall'articolo 3 per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che dispongono l'attribuzione di beni ai singoli Enti;

*bb)* con riferimento al comma 4 dell'articolo 5, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni che li richiedono, si rileva l'opportunità integrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, stabilendo che il predetto DPCM deve essere adottato entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata;

*cc)* sempre con riferimento al comma 4 dell'articolo 5, si evidenzia l'opportunità di coordinare tale previsione con la scelta, operata dall'articolo 2, comma 27, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), di affidare al Ministero della difesa, attraverso la nuova società Difesa Servizi spa, l'attività di valorizzazione e riqualificazione degli immobili militari, eventualmente fissando un termine entro il quale il Ministero della difesa e la citata società Difesa Servizi devono concludere le

procedure di valorizzazione previste dal citato comma 27, decorso il quale i beni stessi, non oggetto di valorizzazione, rientrerebbero nell'ambito dei beni suscettibili di trasferimento in base alle norme del decreto legislativo;

*dd)* ancora con riferimento all'articolo 5, si rileva l'opportunità integrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, al fine di inserire nel corpo dell'articolo un nuovo comma, il quale preveda che, nel quadro degli accordi di valorizzazione dei beni culturali già contemplati dall'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo, il Ministero per i beni e le attività culturali trasferisca alle regioni ed agli altri enti territoriali i beni e le cose indicate nei richiamati accordi di valorizzazione;

*ee)* con riferimento all'articolo 6, il quale demanda ad uno o più regolamenti il riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliari con apporto pubblico, di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 86 del 1994, si rileva come la delega di cui alla legge n. 42 del 2009 non rechi un esplicito criterio di delega sul riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni immobiliari « chiusi » istituiti con apporto di beni immobili, e come occorra pertanto valutare la conformità del medesimo articolo 6 con i criteri di delega stabiliti dalla citata legge n. 42;

*ff)* sempre con riferimento all'articolo 6, si rileva come appaia problematico, sotto il profilo delle fonti del diritto, affidare ad una fonte di rango secondario, quale il regolamento governativo di delegificazione, il riordino della disciplina di rango primario relativa ai fondi comuni, in particolare in quanto la norma non sembra rispettare le previsioni di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 in materia di delegificazione, ad esempio in quanto non dispone l'abrogazione delle norme vigenti all'entrata in vigore delle norme regolamentari;

*gg)* ancora con riferimento all'articolo 6, si rileva comunque l'opportunità integrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, prevedendo che i regolamenti siano emanati previo parere della Conferenza Unificata, che il valore dei beni attribuiti ai fondi immobiliari sia stimato da un esperto indipendente e che rimane comunque ferma la possibilità, per gli enti territoriali, di promuovere la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare o di partecipare ad essi, secondo la disciplina in materia di fondi immobiliari chiusi dettata dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

*hh)* con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, il quale prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinati i criteri e i tempi per ridurre le risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni e agli enti locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguente al processo di trasferimento dei beni statali, rileva l'opportunità integrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, sostituendo la nozione di riduzione delle risorse con quella di adeguamento delle risorse (che può realizzarsi sia attraverso una diminuzione sia attraverso un aumento delle risorse stesse), nonché stabilendo che i predetti decreti sono adottati previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

*ii)* sempre con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, si rileva come esso demandi ad una fonte di rango secondario – un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – la determinazione di criteri e tempi per ridurre le risorse spettanti alle Regioni e agli enti locali, laddove molte delle risorse suscettibili di riduzione trovano fondamento in disposizioni di rango primario, senza inoltre prevedere un termine per l'adozione dei decreti di riduzione delle risorse spettanti agli enti territoriali, che dovrebbero essere adottati contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni;

*ll)* ancora con riferimento alla tematica della riduzione dei trasferimenti statali connessa al trasferimento dei beni agli enti locali, si rileva l'opportunità di considerare che il trasferimento dei beni dallo Stato agli enti territoriali comporterà, oltre alla riduzione delle entrate statali, anche il trasferimento in capo agli enti medesimi degli oneri di gestione connessi alla proprietà dei beni attualmente sostenuti dallo Stato, nonché il venir meno, per i comuni cui saranno attribuiti i beni immobili, dell'ICI attualmente dovuta dallo Stato ai comuni stessi per i beni attualmente statali che saranno trasferiti;

*mm)* con riferimento all'ipotesi, prospettata dalle autonomie locali, di prevedere che alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti non si applichino i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese sostenute dallo Stato per la gestione del bene trasferito, si rileva come la vigente normativa in materia di patto di

stabilità interno, contenuta negli articoli del Titolo III, Capo III, del decreto-legge n. 112 del 2008, disciplina tale istituto esclusivamente per il periodo dal 2009 al 2011, laddove tale previsione introdurrebbe una deroga di carattere permanente ad un quadro normativo, quello del patto di stabilità interno, suscettibile di variazioni;

*nn)* si rileva l'opportunità di prevedere che i proventi derivanti dall'alienazione di beni apportati dagli enti territoriali a fondi immobiliari, debbano essere destinati a riduzione del debito, ovvero a spese di conto capitale, e non possano invece essere utilizzati a copertura di spese di natura corrente;

*oo)* si evidenzia la necessità che, nel more del completamento del processo di federalismo demaniale, non vengano avviate ulteriori procedure di vendita relative ai beni oggetto delle norme del decreto legislativo.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti sindacali e dirigenti scolastici, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (atto n. 194) .....	91
--	----

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	92
Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	99
ALLEGATO ( <i>Nuovo testo elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base dalla Commissione</i> ) .....	103

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	100
--	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 11 maggio 2010.*

**Audizione di rappresentanti sindacali e dirigenti scolastici, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (atto n. 194).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, Rocco Crimi e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la Commissione avvia l'esame dell'importante progetto di legge n. 2800, approvato dal Senato, e delle abbinata proposte di legge n. 1255, 1881, 2251 e 2394. Dopo aver rivolto un saluto di benvenuto ai rappresentanti del Governo, dà quindi la parola al collega Barbaro per la relazione.

Claudio BARBARO (PdL), *relatore*, sottolinea che si tratta di una legge molto attesa, volta non solo a sostenere la candidatura dell'Italia a Paese organizzatore dei prossimi Campionati europei di calcio, ma anche ad incidere in modo compiuto sulle problematiche che afferiscono al settore. Puntualizza che le proposte di legge in esame potrebbero innanzitutto avere un impatto positivo sui club dilettantistici che intendono ristrutturare gli impianti dove svolgono la loro attività. Rileva poi che il provvedimento rappresenta un'ulteriore apertura di credito nei confronti del mondo del calcio, seppure tutta da valutare, considerati i due miliardi di euro di indebitamento delle società sportive professionistiche di calcio nel loro complesso. Ritiene che su questo provvedimento vi sia un'attesa pari a quella che precedette la legge sulla liberalizzazione dei diritti televisivi in materia di sport, pur rilevando che non è stato favorito il passaggio ad una riforma reale degli assetti generali del calcio, a partire dalla qualificazione delle società sportive in società a fini di lucro. Auspica quindi che i club siano maggiormente responsabilizzati affinché si possa cambiare veramente il mondo del calcio.

Ritiene parallelamente che il testo in esame possa contribuire a cambiare la cultura degli utenti degli stadi, richiamando a tal fine le statistiche dalle quali si desume che, in presenza di strutture più confortevoli, un numero rilevante di persone sarebbe maggiormente interessata a recarsi allo stadio.

Passando ad illustrare gli articoli delle proposte di legge, ricorda che si avvia oggi l'esame di 5 proposte di legge in materia di impianti sportivi: una di esse, n. 2800, risulta dall'approvazione in un testo unificato, da parte della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato, il 7 ottobre 2009, dei disegni di legge A.S. 1193, 1361 e 1437, le altre quattro sono di iniziativa di deputati, e precisamente n. 1255 Giorgetti ed altri, n. 1881 Lolli ed altri (di questa sono secondo firmatario io), n. 2251 Frassinetti ed altri, n. 2394 Ciocchetti. Per quanto concerne la proposta approvata dal Senato, ricorda preliminarmente che il Comitato ristretto costituito presso la 7<sup>a</sup> Commissione Istruzione ha svolto numerose audizioni, durante le quali sono stati ascoltati l'ANCI, l'UPI, la Conferenza delle regioni, la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto per il credito sportivo, il CONI, la FIGC, il Comitato per l'attuazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, la Lega professionisti serie A e B. Al termine delle audizioni il Comitato ristretto ha quindi convenuto di elaborare un testo unificato finalizzato ad accelerare il processo di realizzazione degli impianti di grandi dimensioni, al fine di dare priorità alle strutture dedicate alle competizioni di rilievo internazionale, anche in vista della candidatura dell'Italia agli Europei di calcio del 2016. Per inciso, ricorda – dati tratti dalla relazione alla proposta n. 1881 – che in Italia ci sono 126 strutture dedicate al calcio professionistico, di cui 69 hanno una capienza inferiore ai 10.000 posti – e tutte hanno un'età media di 67 anni. Peraltro, confermandosi l'attenzione anche verso lo sport dilettantistico, la 7<sup>a</sup> Commissione del Senato ha approvato, nella seduta del 24 settembre 2009, un ordine del giorno – G/1193-1361-1437/1/7, testo 2 – accolto

dal Governo, che ha impegnato l'Esecutivo a sostenere un'iniziativa legislativa dedicata agli impianti di minori dimensioni, prevedendo, tra l'altro, procedure di realizzazione analoghe a quelle stabilite per i grandi impianti, la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse e l'introduzione di semplificazioni e agevolazioni fiscali e contributive per le attività dilettantistiche. Conseguentemente, nel mese di ottobre 2009 è stato presentato il disegno di legge A.S. 1813, concernente Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva, — cui è stato poi abbinato l'A.S. 645 — attualmente in corso di esame presso la 7<sup>a</sup> Commissione del Senato. Tanto ha ritenuto di portare all'attenzione dei membri della Commissione, perché crede che di questa scelta occorra tener conto ai fini del prosieguo dei nostri lavori. Con più chiarezza, evidenza, infatti, che le proposte di legge presentate alla Camera sono tutte precedenti all'approvazione dell'ordine del giorno citato, nonché alla presentazione dell'A.S. 1813. Rispetto alla proposta di legge n. 2800, quindi, le proposte di legge presentate alla Camera presentano contenuti in parte differenti ma che, crede e si augura, in parte possono essere ricondotti ad unità, in parte possono trovare soluzione quando perverrà all'esame della Camera il progetto di legge ora in corso di discussione al Senato.

Sottolinea che nella sua esposizione prenderà a base la proposta di legge approvata dall'altro ramo del Parlamento, cercando di evidenziare, rispetto a questa, le differenze riscontrabili nelle altre. Rileva che si soffermerà sui passaggi principali rinviando, per ogni confronto più dettagliato, ai due dossier predisposti dagli uffici, uno dei quali contiene un testo a fronte — peraltro corredato del Primo rapporto sport e società, prodotto dal Censis Servizi S.p.A e dal Coni nel 2008 — e ad eventuali, successive, sue integrazioni. Ricorda inoltre che nella parte finale della relazione darà conto dei contenuti particolari presenti solo in alcune delle propo-

ste di legge abbinata. Aggiunge che la proposta di legge approvata dal Senato ha la finalità di favorire la realizzazione di nuovi impianti sportivi e stadi e la ristrutturazione di quelli esistenti, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e mediante un Piano triennale di intervento straordinario, in modo che sia garantita la sicurezza dei medesimi, anche per la prevenzione dei fenomeni di violenza all'interno, nonché di migliorare l'immagine dello sport in Italia, anche in vista della candidatura dell'Italia a manifestazioni europee o internazionali (articolo 1). Le proposte di legge presentate alla Camera finalizzano, invece, la realizzazione di nuovi impianti, ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti, alla diffusione della pratica sportiva, pur richiamando tutte, anche se con termini diversi, la sicurezza e l'idoneità degli stessi impianti. In particolare, la proposta di legge n. 1255 tratta in maniera specifica il tema della misure di sicurezza preventiva volte ad assicurare il pacifico e civile svolgimento delle competizioni sportive. Peraltro, ricorda che, la proposta di legge n. 1881 — che presenta vari punti di contatto con la proposta di legge n. 2800 — prevede (come la proposta approvata dal Senato) quale strumento per il raggiungimento degli scopi precisati, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure e, come si vedrà più avanti, prevede anch'essa un Piano triennale di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva.

Per le finalità indicate, la proposta n. 2800 dispone (articolo 1, comma 2), che le opere oggetto della legge sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. Con riferimento alla dichiarazione di preminente interesse nazionale, segnala sin d'ora l'opportunità di chiarire se la finalità della disposizione è, o meno, quella dell'inserimento delle opere nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443 del 2001. Ricorda, inoltre, che la dichiarazione di pubblica utilità attribuisce alle opere, anche quando private, la natura giuridica di opera pubblica e co-

stituisce presupposto per eventuali procedure espropriative. Infine, la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza. Osserva quindi che anche la proposta di legge n.1255 prevede l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione degli impianti sportivi e, allo scopo di agevolare l'attuazione, stabilisce che le società di calcio professionistiche che intendono realizzare nuovi impianti o ristrutturare strutture già esistenti possono applicare la procedura stabilita dagli articoli 153 e seguenti del Codice dei contratti pubblici (che disciplinano gli interventi realizzabili in *project financing*). In tale ambito, inoltre, i comuni possono modificare la destinazione d'uso degli immobili prevista dai propri strumenti urbanistici utilizzando le procedure acceleratorie in materia di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza (ora dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001). Sottolinea che sempre la proposta di legge n. 1255 prevede, nel caso in cui gli enti locali non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi, la concessione, mediante convenzioni, della gestione degli impianti ad altri soggetti, tra i quali vengono individuati, in via preferenziale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate, le federazioni sportive nazionali (si tratta di possibilità già prevista nel nostro ordinamento dall'articolo 90, comma 25, della legge n. 289 del 2002). Lo strumento della concessione della gestione degli impianti è previsto anche dalla proposta di legge n. 1881 (articolo 4, comma 1, lett. *b*). Specifica altresì che tutte le proposte di legge, ad eccezione della proposta di legge n.1255, recano alcune definizioni. In particolare, l'articolo 2 della proposta n. 2800 precisa che per « stadio » si intende un impianto sportivo dotato di almeno 10.000 posti a sedere allo scoperto e 7.500 al coperto, destinato allo svolgimento dell'evento da parte di società sportive ed associazioni professionistiche, comprensivo anche delle aree correlate esterne al recinto di gioco,

ma situate all'interno dello stesso impianto sportivo. L'articolo 2 della proposta n. 1881 prevede, invece, che si intende per « impianto sportivo » una struttura destinata all'esercizio dell'attività agonistica da parte di società sportive professionistiche, anche in tal caso comprensivo delle aree correlate, negli stessi termini previsti dalla proposta n. 2800.

Le proposte di legge n. 2251 e n. 2394 (per entrambe, articolo 1, comma 2) qualificano quali « impianti sportivi » i centri sportivi (pubblici o privati) polifunzionali, destinati allo svolgimento di attività sportive e ricreative alla presenza del pubblico. Le sole proposte di legge n. 2800 e n. 1881 recano, poi, la definizione di « complesso multifunzionale » (nella proposta n. 1881, « complesso sportivo multifunzionale ») e di « soggetto proponente ». In particolare, per « complesso multifunzionale » viene inteso l'insieme di più impianti sportivi – ivi incluso lo stadio, nel caso della proposta n. 2800 –, collegati tra loro da organicità funzionale, strutturale e impiantistica, abbinati a una o più strutture destinate ad attività commerciali, ricettive, di svago, per il tempo libero, culturali e di servizio, nonché eventuali insediamenti residenziali o direzionali. Strutture ricettive per l'intrattenimento e per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative sono, peraltro, previste anche dalle proposte n. 2251 e n. 2394, nell'ambito della definizione degli « impianti sportivi ». Occorre, infatti, trasformare il modello attuale dello « stadio calcistico » nel modello dello stadio produttivo, dello stadio, cioè, che produce reddito e che risponde alle caratteristiche culturali e sociali del territorio. Per « soggetto proponente » si intende, con qualche distinguo tra le due proposte di legge, la società sportiva (ovvero, per la proposta n. 2800, una società di capitali dalla stessa controllata; per la proposta di legge n. 1881, l'ente sportivo, la federazione sportiva o il CONI) fruitrice dell'impianto, nonché i soggetti pubblici o privati che, intendendo effettuare investimenti sullo stadio o sul complesso multifunzionale, abbiano stipulato un accordo con la medesima società per la cessione del com-

plesso o del solo stadio, ovvero per il conferimento del diritto d'uso per una durata di almeno venti anni. La proposta di legge n. 2800 specifica, inoltre, che la stipulazione dell'accordo con la società sportiva è condizione necessaria per l'attivazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 3. Segnala che il Piano triennale di intervento straordinario per l'impiantistica sportiva è previsto dall'articolo 3 della proposta di legge n. approvata dal Senato, nonché dal medesimo articolo della proposta di legge n. 1881. Il Piano triennale è definito con decreto del Presidente del Consiglio — ovvero, nella proposta di legge n. 2800, del Ministro o Sottosegretario da questi delegato. A tal fine, la pianificazione dei progetti di costruzione di nuovi stadi o nuovi complessi multifunzionali, nonché di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli stadi esistenti, da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, avviene d'intesa con i Ministeri competenti, sentiti i rappresentanti dell'ANCI (e, nella proposta di legge n. 2800, del CONI), previo parere — vincolante nella proposta n. 1881 — della Conferenza Stato-regioni. Il Piano — in cui la proposta di legge n. 2800 include il progetto relativo all'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva (istituito dalla legge finanziaria per il 2008) — è attuato in collaborazione con la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre, istituita dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 9 del 2008. Il comma 5 dell'articolo 3 della proposta di legge n. 2800 prevede, inoltre, che esso deve tenere conto anche delle istanze presentate dai soggetti proponenti relativamente a lavori di costruzione di nuove strutture o di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento di quelle già esistenti, già in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Ricorda inoltre che quanto alla procedura di pianificazione degli interventi, si riscontrano talune differenze tra le due proposte di legge n. 2800 e 1881: a titolo di esempio, l'intesa con i Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo

è contemplata nella sola proposta di legge n. 2800, la quale, altresì, demanda ad un regolamento emanato con decreto ministeriale l'individuazione degli organi competenti e delle ulteriori procedure di definizione del Piano; la proposta di legge n. 1881, invece, prevede che, per la predisposizione del Piano, siano sentiti anche i rappresentanti delle regioni e le organizzazioni sportive. Aggiunge che nell'ambito del Piano triennale di intervento è prevista la concessione di contributi destinati all'abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti. A tal fine, la proposta di legge n. approvata dal Senato prevede l'istituzione di un Fondo presso la Presidenza del Consiglio, in cui confluiscono il Fondo speciale dell'Istituto per il credito sportivo, di cui all'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957, e gli eventuali ulteriori contributi provenienti anche dagli enti locali; i criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono determinati congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio e dal citato Istituto i quali, allo scopo, stipulano un'apposita convenzione. La proposta di legge n. 1881 prevede, invece, che i contributi del Piano triennale incrementano il Fondo speciale dell'Istituto per il credito sportivo. Entrambe le proposte di legge in commento prevedono che i soggetti che intendono accedere ai contributi devono presentare — entro tre mesi secondo la n. 2800, entro due mesi secondo la n. 1881 — uno studio di fattibilità, comprensivo dei relativi oneri finanziari complessivi. Nel medesimo termine, gli enti locali che abbiano dato già inizio alle attività di individuazione delle aree devono presentare una richiesta scritta, anch'essa contenente gli oneri finanziari complessivi. Ricorda che a sua volta, la proposta di legge n. 1255 prevede l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione, d'intesa tra autorità statali ed enti locali, nell'ambito di un programma di valorizzazione dei beni immobili e di sicurezza degli impianti sportivi.

Sottolinea che il tema dell'individuazione delle aree per la realizzazione di nuovi stadi o complessi multifunzionali è affrontata dall'articolo 4 delle proposte di

legge n. 2800 e n. 1881. Entrambe prevedono che la stessa può avvenire, mediante la stipula di apposita intesa tra le parti, su iniziativa del soggetto proponente o del comune. La localizzazione deve essere supportata da uno studio di fattibilità, nonché dal relativo piano finanziario, che indichi anche le eventuali risorse pubbliche da utilizzare. Entro 60 giorni dalla presentazione dello studio (30 giorni nella proposta n. 1881), il sindaco promuove un accordo di programma, che deve concludersi entro sei mesi (un anno, nella proposta n. 1881), anche al fine di approvare le varianti urbanistiche e commerciali, nonché di conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere. La proposta di legge n. 2800 prevede anche che qualora l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dalla giunta comunale entro 30 giorni. Al riguardo segnala che con sentenza 340 del 2009, successiva all'approvazione del testo da parte del Senato, la Corte costituzionale, esaminando alcuni ricorsi relativi all'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, ha ribadito che, ai sensi dell'articolo 36 del testo unico sugli enti locali, l'individuazione dell'organo competente a deliberare può avvenire solo sulla base delle regole organizzative degli enti stessi. Si tratterà, quindi, di una questione da approfondire nel corso dell'esame. Ricorda che l'articolo 4 prevede, altresì, che resta impregiudicata comunque l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), che è prevista in ogni caso la partecipazione del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali territorialmente competente e che alla conferenza convocata per raggiungere l'accordo si applica, anche quanto agli effetti del dissenso, la disciplina prevista dalla legge n. 241 del 1990 (articoli da 14 a 14-*quinquies*). Entrambe le proposte di legge indicate prevedono che all'attuazione dell'accordo di programma si provvede anche mediante i programmi integrati di intervento di cui alla legge n. 179 del

1992. L'articolo 4 della proposta di legge n. 2800 prevede, infine, che nel caso in cui l'area su cui verrà realizzato il nuovo stadio o complesso multifunzionale sia di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, il comune può concederla a titolo oneroso. Il comune può inoltre cedere, a titolo oneroso, il diritto di superficie della stessa, al soggetto proponente, tramite assegnazione diretta, previa idonea garanzia da parte del soggetto proponente dell'effettiva realizzazione e utilizzazione dello stadio o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. In tali casi il valore della cessione deve essere individuato sulla base di apposita perizia di stima redatta dall'Agenzia del territorio competente. Al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica, la norma precisa che gli oneri derivanti dalle attività di valutazione dell'Agenzia del territorio devono essere posti a carico dei soggetti cessionari interessati. Alla procedura di cessione si applicano le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Al riguardo segnala che con la sentenza 340 del 2009, che ho già citato, la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale della disposizione indicata, ad eccezione della sua prima parte. Nel prosieguo dell'esame occorrerà, quindi, valutare la validità del richiamo alla stessa e chiarire se lo stesso riguarda esclusivamente la procedura di cessione dei beni (come sembrerebbe dalla lettera della disposizione), o se incide anche sulla natura e sulla condizione giuridica del bene comunale sul quale realizzare il nuovo stadio, determinandone la qualificazione come bene appartenente al patrimonio disponibile del comune (anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 6 per gli impianti già esistenti).

Segnala, infatti, che gli articoli 6 delle proposte di legge n. 2800 e 1881 prevedono la facoltà per i comuni di cedere la proprietà o il diritto di superficie degli impianti già esistenti alle società sportive che ne abbiano a qualsiasi titolo l'uso prevalente. Il trasferimento del diritto di

superficie, in base alla proposta di legge n. 2800, deve essere effettuato per un periodo di tempo non inferiore a cinquanta anni. Possono essere oggetto di cessione anche le aree e le strutture funzionali o pertinenziali, quali parcheggi e aree di accoglienza. L'operazione di cessione, che avviene attraverso affidamento diretto, è basata su una perizia di stima redatta dall'Agenzia del territorio competente ed è subordinata al preventivo inserimento degli impianti interessati nel patrimonio disponibile del comune. Il soggetto acquirente deve garantire che le strutture siano utilizzate per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive, ovvero per funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sono destinati. Il comune deve indicare, nell'atto di cessione, le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni esistenti, degli impianti e delle aree funzionali e pertinenziali oggetto di trasferimento. La proposta di legge approvata dal Senato prevede, inoltre, che nell'atto di cessione il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dello stadio o del complesso multifunzionale e la loro redditività. La realizzazione delle opere di ristrutturazione degli stadi può avvenire in base a denuncia di inizio attività (DIA) qualora le opere siano conformi alle destinazioni d'uso previste e siano avviate entro 5 anni dall'entrata in vigore della legge. Aggiunge che la proposta di legge n. 2800 prevede, inoltre, che in caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i quali non sia possibile ottenere il permesso di costruire e in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area su cui gli stadi attualmente insistono, si prevede il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 4 (studio di fattibilità per l'individuazione delle aree e successivo accordo di programma). Entrambe le proposte di legge n. 2800 e 1881, infine, prevedono che, in caso di fallimento della società sportiva, il diritto di proprietà, se

il fallimento avviene entro dieci anni dall'acquisto, il diritto di superficie, in ogni caso, vengono meno e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.

Ricorda ancora che gli articoli 5 delle proposte di legge n. 2800 e 1881 individuano il contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi stadi o complessi multifunzionali. Entrambi fanno anzitutto salve le vigenti norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi. Stabiliscono, inoltre, che occorre garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto, garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori e prevedere locali da adibire a palestre, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza. In particolare, occorre prevedere una diversificazione dell'attività all'interno della struttura, palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata, la massima adattabilità alle riprese televisive, un sistema di telecamere a circuito chiuso e una centrale operativa. Criteri sostanzialmente analoghi – ma estesi anche alla ristrutturazione degli impianti sportivi – sono previsti negli articoli 2 delle proposte di legge n. 1255, 2251 e 2394; le proposte n. 2251 e n. 2394 prevedono, inoltre, l'organizzazione di attività ricreative a favore dei minori, volte ad incentivare la pratica dello sport. Infine, la sola proposta di legge n. 2394 include fra i criteri da rispettare anche l'attenzione all'accesso e alla mobilità dei soggetti disabili, attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche. Passa, quindi, ad illustrare i contenuti degli articoli 7 delle proposte di legge n. 2800 e 1881, che recano misure per favorire la costruzione di nuovi stadi o complessi multifunzionali, ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti. A tal fine, si prevede l'accesso alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il credito sportivo e ai contributi erogati dalle regioni e dagli enti locali nel cui territorio gli impianti sono ubicati. Disposizioni sostanzialmente analoghe sono previste dagli artt. 3 delle proposte di legge n. 2251 e 2394. Ricorda che la

proposta di legge n. 2800 prevede, inoltre, che al fine dell'attribuzione dei contributi, sono preferiti di massima i progetti che prevedano la realizzazione di impianti sportivi destinati ad essere utilizzati durante l'intero anno e anche per eventi sociali e culturali, siano idonei a generare processi di riqualificazione ambientale, creino occupazione e prevedano la realizzazione di impianti di produzione di energie alternative. Analogo contenuto è, peraltro, presente nell'articolo 5, comma 3, della proposta di legge n. 1881. Osserva che l'articolo 8 della proposta di legge n. 2800 modifica alcuni articoli del decreto legislativo n. 9 del 2008, che ha disposto la contitolarità del diritto all'utilizzazione della competizione sportiva a fini economici fra soggetto organizzatore della competizione e organizzatori degli eventi, l'introduzione di un sistema di commercializzazione dei diritti audiovisivi in forma centralizzata e l'applicazione di un meccanismo predeterminato per il riparto degli introiti. La prima modifica riguarda la percentuale delle risorse economiche derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da destinare alla mutualità generale, specificata con riferimento allo sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche, ad investimenti per la sicurezza degli impianti e al finanziamento di almeno due progetti all'anno per sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche: a fronte dell'attuale « non meno del 4 per cento delle risorse » (articolo 22), la proposta prevede l'assegnazione dello 0,5 per cento. Una seconda modifica riguarda la mutualità per le categorie inferiori. Attualmente, l'articolo 24 del decreto legislativo n. 9 del 2008 prevede che l'organizzatore del campionato di calcio di serie A destina una quota annua non inferiore al 6 per cento delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A alle società sportive delle categorie professionistiche inferiori. La proposta prevede, invece, che l'organizzatore del campionato di serie A destina il 10 per cento delle risorse a varie finalità: lo 0,5 per cento alla mutualità generale, il

7,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B; l'1 per cento, all'organizzatore dei campionati di prima e di seconda divisione; l'1 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche.

Aggiunge che una terza modifica amplia il novero delle risorse sulle quali l'articolo 27 del decreto-legislativo n. 9 del 2008 basa il calcolo della quota che le squadre calcistiche di serie A devono redistribuire all'interno della categoria nella fase transitoria di applicazione del medesimo decreto legislativo (fino al 30 giugno 2010), ovvero mentre perdura il sistema della contrattazione individuale dei diritti TV. Infine, l'articolo 9 della proposta di legge n. 2800 prevede che le disposizioni da essa recate si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Passando a tracciare sinteticamente i contenuti particolari riscontrabili nelle proposte di legge abbinata, ricorda che l'articolo 8 della proposta n. 1881 prevede la facoltà per i comuni di esentare per almeno 10 anni le superfici degli impianti sportivi nuovi o ristrutturati dall'ICI, dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), dagli oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione. Dispone, inoltre, che le aziende utilizzatrici di spazi o di servizi particolari funzionali all'attività espletata dagli impianti sportivi possono detrarre dalle imposte sui redditi i relativi costi. Sottolinea che l'articolo 3 della proposta di legge n. 1255, per assicurare il pacifico e civile svolgimento delle competizioni sportive, introduce una serie di misure di sicurezza preventiva a carico delle società sportive professionistiche. In particolare, prevede che esse redigono un documento relativo all'impatto sociale delle manifestazioni sportive che intendono realizzare nel corso dell'anno, alla luce delle caratteristiche delle tifoserie coinvolte dagli eventi e delle caratteristiche dell'impianto in cui si svolgono le manifestazioni. Il documento deve essere approvato dall'autorità di

pubblica sicurezza e assume il carattere di dichiarazione ufficiale del riconoscimento della necessità dell'intervento delle Forze di polizia, cui è comunque affidato, salvo casi estremi, solo il controllo dell'area esterna allo stadio. Le società, fatti salvi casi estremi che richiedano l'intervento delle Forze di polizia, hanno la responsabilità di ordine e sicurezza pubblici all'interno degli impianti sportivi, attraverso gli steward, e sostengono i costi tanto per gli stessi steward, quanto per le Forze di polizia. Al riguardo ricorda che, alla luce della prima esperienza applicativa sull'utilizzo degli steward, con decreto ministeriale 24 febbraio 2010 sono stati introdotti alcuni correttivi alle modalità di gestione ed impiego degli steward, soprattutto in ordine alla natura del rapporto di lavoro e alla forma contrattuale relativa all'affidamento a terzi. Aggiunge che l'articolo 4 della medesima proposta di legge è, invece, volto a stabilire taluni obblighi risarcitori a carico delle società sportive professionistiche. In particolare, si stabilisce che le suddette società sportive, nel caso in cui abbiano fornito sostegno di qualsiasi natura ai propri sostenitori o ad associazioni o club dei quali gli stessi sostenitori fanno parte, sono tenute al risarcimento dei danni da essi causati in occasione di manifestazioni sportive. Si stabilisce, inoltre, che, nel caso in cui uno dei soggetti in questione subisca una condanna e sia insolvente, la società provvede al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.

Prima di formulare qualsiasi proposta sul prosieguo dei lavori, riterrebbe, infine opportuno considerare gli interventi che verranno svolti dai colleghi, nel corso dell'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Rocco CRIMI si riserva di intervenire nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.**

**Nuovo testo C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2009.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge n. 2459, elaborato dal Comitato ristretto che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato*), frutto di un lavoro condiviso fra tutte le forze politiche. Ricorda che sono stati riconsiderati dal Comitato alcuni passaggi come quelli relativi all'applicazione della legge n. 104 del 1992 e sono stati invece approfonditi altri aspetti, in particolare quelli relativi al tema della diagnosi. Evidenzia quindi la parte relativa alla costituzione di un fondo volto a rendere possibili le attività di formazione del personale docente.

Propone quindi di fissare un termine breve, anche nella giornata di oggi, alle ore 17, per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il sottosegretario Guido VICECONTE concorda con quanto proposto dal relatore.

Valentina APREA, *presidente*, sulla base di quanto espresso dal relatore, propone di adottare il nuovo testo della proposta di legge n. 2459, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, propone quindi di fissare alle ore 17 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo della proposta di legge n. 2459, elaborato dal Comitato ri-

stretto e adottata come testo base dalla Commissione.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.**

**C. 3446 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che l'Accordo di stabilizzazione e associazione (ASA), concluso a Lussemburgo il 16 giugno 2008 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altro, rientra nella categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi gli ordinamenti dei singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica. L'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, è finalizzato ad integrare la Bosnia

nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea. Osserva che l'Accordo è parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 1999, che costituisce il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia-ERJM, Serbia, Montenegro, così come Kosovo). Le finalità del PSA sono la stabilizzazione della situazione politica, economica e istituzionale dei singoli Paesi e dell'intera regione attraverso lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione; l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica; il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale; lo sviluppo della cooperazione in numerosi settori compreso quello della giustizia e degli affari interni. L'obiettivo di fondo del PSA è quello di porre le condizioni per l'adesione all'Unione europea dei Paesi in questione.

Specifica che l'ASA con la Bosnia-Erzegovina è l'ultimo Accordo di questo tipo in ordine temporale concluso con la UE (ad eccezione del Kosovo). Tutti i Paesi dei Balcani occidentali sono ora dotati di stabili ed articolate relazioni contrattuali con l'Unione europea. Nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di ratifica (A.S. 1933), che il Senato ha approvato il 28 aprile 2010, si sottolinea che l'Accordo con la Bosnia-Erzegovina in esame, analogamente all'ASA col Montenegro, (recentemente ratificato dal nostro Paese) presenta alcuni elementi di novità rispetto agli Accordi precedenti. In particolare: include una disposizione (articolo 112) che subordina l'erogazione dell'aiuto comunitario sia all'ottenimento di risultati concreti da parte della Bosnia-Erzegovina nel conformarsi ai criteri politici di Copenaghen (i quali postulano la presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo, il rispetto delle mino-

ranze e la loro tutela), sia all'impegno per l'attuazione delle riforme democratiche. È inoltre prevista (articolo 129) la facoltà dei firmatari di sospendere l'Accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno ad uno dei suoi elementi essenziali; introduce un sistema di clausole che consente di esportare verso l'Unione beneficiando di un trattamento preferenziale anche se parte della lavorazione delle merci proviene da Stati terzi (il così detto cumulo diagonale delle regole di origine). Tali clausole hanno trovato applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo interinale (1° luglio 2008). Aggiunge che l'obiettivo primario dell'ASA con la Bosnia-Erzegovina è il consolidamento dei legami tra le Parti e l'instaurazione di intense e durature relazioni. L'Accordo prevede un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali e favorisce lo sviluppo del commercio — attraverso la creazione di una zona di libero scambio tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina — degli investimenti e della cooperazione tra le Parti in numerosi settori, tra cui anche giustizia e affari interni. L'Accordo, inoltre, sancisce la disponibilità della UE ad integrare il più possibile la Bosnia-Erzegovina nel contesto politico ed economico dell'Europa, anche attraverso un ravvicinamento della legislazione locale, nei settori pertinenti, a quella della Comunità. Per quanto riguarda la cooperazione regionale, l'ASA costituisce la premessa per l'evoluzione futura delle relazioni con la Bosnia-Erzegovina nella prospettiva di una sua progressiva integrazione nelle strutture dell'Unione. L'Accordo riconosce infatti la qualità del Paese come potenziale candidato all'adesione alla UE sulla base del Trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 e di quelli del PSA.

Passando al contenuto dell'Accordo, ricorda che esso comprende un Preambolo, 135 articoli raggruppati in dieci titoli, 7 Allegati, 7 Protocolli, Atto finale e Dichiarazioni. Di interesse per la Commissione, in quanto riguardanti argomenti di competenza sono gli articoli da 100 a 103,

inseriti nell'ambito del Titolo VIII (Politiche di cooperazione). Segnala che l'articolo 100 (istruzione e formazione) prevede in particolare che le Parti cooperino al fine di elevare il livello generale dell'istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Bosnia-Erzegovina, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani, compresa l'istruzione non formale. Il conseguimento degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna nell'ambito del relativo processo intergovernativo costituisce una priorità per i sistemi di istruzione superiore. Le parti collaborano inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Bosnia-Erzegovina, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione. Inoltre, la Bosnia — Erzegovina deve puntare in via prioritaria al rispetto degli impegni assunti nell'ambito delle convenzioni internazionali pertinenti. I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiranno al miglioramento delle strutture e delle attività nel settore dell'istruzione e della formazione in Bosnia-Erzegovina. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore. Aggiunge che l'articolo 101 (cooperazione culturale) prevede che le Parti si impegnino a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunità e popoli. Le Parti si impegnano altresì a collaborare per promuovere la diversità culturale, in particolare nell'ambito della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Evidenzia inoltre che l'articolo 102 (cooperazione nel settore audiovisivo) prevede che le Parti collaborino per promuovere l'industria audiovisiva e incoraggino le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo. La cooperazione potrebbe, vertere, tra l'altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e dei professionisti dell'informazione, nonché su un'assistenza tecnica volta a rafforzare l'indipendenza e la professio-

nalità dei mass media pubblici e privati e a stabilire più stretti legami con i media europea. La Bosnia-Erzegovina allinea con le politiche della Comunità le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l'acquis comunitario pertinente. La Bosnia-Erzegovina rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.

Segnala che l'articolo 103 (società dell'informazione) prevede che la cooperazione si concentri prevalentemente sui settori connessi all'*acquis* comunitario sulla società dell'informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione della Bosnia-Erzegovina con quelle della Comunità. Le Parti cooperano per sviluppare ulteriormente la società dell'informazione in Bosnia-Erzegovina, con l'obiettivo globale di preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi. Per quel che riguarda il disegno di legge di ratifica, ricorda che il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione CE-Bosnia-Erzegovina. L'articolo 3 reca la clausola di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, pari a euro 6.940 annuo a decorrere dal 2010, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170. precisa che l'articolo 3 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è stato modificato al Senato, in recepimento

delle condizioni poste dalla Commissione bilancio. La Commissione bilancio, nella seduta del 21 aprile 2010, aveva infatti condizionato il parere non ostativo sul provvedimento a due modifiche dell'articolo 3 in questione volte, rispettivamente, a trasformare l'onere in un'autorizzazione massima di spesa, ovvero ad aggiornare la clausola di monitoraggio con una clausola di salvaguardia ai sensi della legge n. 196 del 2009. L'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge è altresì corredato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR). L'ATN, in particolare, rileva che la ratifica dell'Accordo in esame, che rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 80 Cost., non presenta profili di impatto sull'assetto costituzionale e normativo italiano, né sull'ordinamento amministrativo. D'altra parte, l'ATN non rileva contraddizioni o incompatibilità a livello comunitario, trattandosi proprio di un Accordo in quella sede originato.

Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.30.**

## ALLEGATO

**Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento  
C. 2459 e abb.****NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO  
ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

## ARTICOLO 1.

*(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia).*

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati « DSA », che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.

3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.

4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.

5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 3 a 6, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

## ARTICOLO 2.

*(Finalità).*

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:

- a) garantire il diritto all'istruzione;
- b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
- g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

## ARTICOLO 3.

*(Diagnosi).*

1. La diagnosi di DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale

a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

#### ARTICOLO 4.

*(Formazione nella scuola).*

1. Nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata una adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuare precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, previsti in un milione di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

#### ARTICOLO 5.

*(Misure educative e didattiche di supporto).*

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:

a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

## ARTICOLO 6.

*(Misure per i familiari).*

1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.

2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## ARTICOLO 7.

*(Disposizioni di attuazione).*

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione dei parametri di valutazione dei casi di particolare gravità di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui

all'articolo 5 comma 2 nonché forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Eventuali rimborsi spese saranno a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

## ARTICOLO 8.

*(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).*

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

## ARTICOLO 9.

*(Clausola di salvaguardia).*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza di uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali. C. 2243 Tassone ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	106
Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro. C. 2233 Tommaso Foti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	109
Sui lavori della Commissione .....	110

##### RISOLUZIONI:

7-00304 Alessandri: Sull'incendio sviluppatosi in località Vascigliano nell'area destinata ad attività industriali nel comune di Stroncone (Terni).	
7-00309 Bocci: Sull'incendio sviluppatosi in località Vascigliano nell'area destinata ad attività industriali nel comune di Stroncone (Terni) ( <i>Rinvio del seguito della discussione congiunta</i> ) .....	111

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia, e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Disposizioni per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza di uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali.**

**C. 2243 Tassone.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo GIBIINO (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame è volta a garantire il diritto all'abitazione in caso di calamità naturali – inclusi anche eventi non convenzionali quali i flussi migratori connessi ad eventi internazionali – attraverso la costruzione di alloggi di emergenza di uso duale.

Tale finalità viene perseguita, come sottolinea la relazione illustrativa, attraverso l'istituzione di un apposito comitato interministeriale di coordinamento, con il compito di studiare l'evoluzione di tali alloggi di emergenza e dei relativi sistemi tecnologici e costruttivi, nonché di organizzare e di gestire la strategia di acquisizione e gestione di tali sistemi.

Il citato Comitato di coordinamento e di indirizzo (CCI), istituito, ai sensi dell'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha il compito di predisporre una relazione annuale nella quale dovrà indicare – per ciascuna area

del nord, del centro, del sud e delle isole – la relativa domanda di alloggi. Tale relazione dovrà essere trasmessa al Governo, al Parlamento e alle amministrazioni pubbliche entro un mese dalla sua redazione.

Il Comitato è tenuto altresì, sentiti gli assessori regionali competenti in materia ambientale e di protezione civile, a predisporre e ad emanare linee guida e direttive per promuovere la disponibilità di alloggi di emergenza e di idonee aree attrezzate nei territori a rischio di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali.

In merito alla composizione del Comitato, esso è presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato e sono chiamati a farne parte i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, ovvero rappresentanti di livello dirigenziale da essi delegati.

L'articolo 3 dispone che con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di istituzione del Comitato, dovrà essere istituita anche una sezione speciale presso la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, con lo scopo di collaborare con il Comitato, allo scopo di fornire informazioni sui sistemi e sui prodotti innovativi derivanti dallo sviluppo della tecnologia nel settore degli alloggi di emergenza.

Ricorda, al riguardo, che la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è stata istituita dall'articolo 5, commi 3-bis e 3-quarter del decreto-legge n. 343 del 2001, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Essa rappresenta l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della Protezione civile: formula, infatti, pareri e proposte di carattere tecnico-scientifico in relazione alle problematiche relative ai settori di rischio. La composizione e le modalità di funziona-

mento della Commissione sono state stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1250 del 3 aprile 2006. Essa è composta da 21 esperti nel campo della protezione civile, del rischio sismico, vulcanico, nucleare, industriale, ambientale, sanitario, oltre che al Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

In merito alla composizione della sezione speciale, sono chiamati a farne parte, senza peraltro che venga specificato il numero dei componenti della sezione speciale, rappresentanti delle università e degli enti pubblici di ricerca operanti nel settore degli alloggi di emergenza.

In tal senso è auspicabile che vengano inseriti rappresentanti degli Enti che gestiscono alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché la Federazione che associa gli Enti per la Casa (Federcasa).

Nell'ambito del Comitato dovrà quindi essere costituito anche un ufficio specifico con il compito di censire e registrare, in un apposito elenco e in base alle direttive fornite dalla sezione speciale, i prodotti e i sistemi esistenti, nonché i progetti di ricerca sugli alloggi di emergenza, favorendone, anche mediante la previsione di incentivi, la produzione e la commercializzazione.

L'articolo 4 prevede che il Comitato, con apposito provvedimento, stabilisca i criteri per attrezzare delle aree per ospitare gli alloggi di emergenza in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo o di eventi non convenzionali. Tali aree dovranno essere dotate di impianti igienico-sanitari, di adeguate risorse energetiche, idrauliche ed idriche e per lo smaltimento dei rifiuti.

Gli oneri per la realizzazione di tali attrezzature saranno a carico degli enti locali competenti cui spetterà anche l'individuazione delle aree e la realizzazione degli impianti previsti entro 18 mesi dalla data di emanazione delle criteri emanati dal Comitato. In caso di inadempienza o di omissione da parte degli enti locali, il Comitato attiva, in via sostitutiva, la stessa regione.

L'articolo 5 assegna quindi al Dipartimento della Protezione civile, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentita la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e previo il nulla osta del Comitato, il compito di convocare la sezione speciale per definire le direttive tecnico-scientifiche volte a predisporre i modelli di alloggi da destinare alle zone colpite da calamità. Tali direttive sono quindi trasmesse alle imprese iscritte nel registro di cui al successivo articolo 6, al fine di adeguare gli alloggi di emergenza da esse prodotti.

Ricorda, al riguardo, che disposizioni relative alla costruzione di strutture prefabbricate sono contenute nel decreto ministeriale 14 gennaio 2008 con cui sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni e recante, tra l'altro, anche l'aggiornamento della normativa antisismica.

Rammenta, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto legge n. 39 del 2009 sul sisma in Abruzzo, che hanno previsto, per superare la fase di prima emergenza, la realizzazione di moduli abitativi consistenti sostanzialmente, in case prefabbricate con caratteristiche di abitazioni permanenti: il cosiddetto *Piano « C.a.s.e. »*, acronimo di « Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili », ovvero prefabbricati antisismici da poggiare su piattaforme con dissipatori (ovvero isolatori), brevettato direttamente dalla Protezione civile, in collaborazione con una propria fondazione, il Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica (Eucentre).

L'articolo 6 prevede, quindi, l'istituzione, presso il Dipartimento della Protezione civile, di un apposito registro delle imprese che producono sistemi mobili e flessibili, di uso duale, di alloggi di emergenza da utilizzare in caso di calamità.

L'iscrizione nel registro avverrà con apposita domanda, secondo modalità stabilite dallo stesso Dipartimento e attestante, in particolare, una serie di requisiti indicati nello stesso articolo 6. Le imprese iscritte nel registro sono inoltre tenute a

effettuare verifiche sul campo dei prototipi dei modelli preposti e a predisporre una relazione sugli esiti di tali verifiche per ottenere una certificazione preliminare.

L'iscrizione al registro costituisce titolo necessario per partecipare alle gare di appalto per la fornitura di alloggi di emergenza bandite dal Dipartimento della protezione civile.

L'articolo 8 prevede la stipula, da parte del Dipartimento della Protezione civile, di una convenzione con le imprese iscritte nel registro e aggiudicatrici della gara di appalto per la produzione di alloggi di emergenza nelle aree attrezzate individuate in caso di calamità.

In base a tale convenzione le imprese si obbligano: a produrre al prezzo di aggiudicazione il numero di alloggi di emergenza previsto dall'appalto; a rendere disponibili gli alloggi di emergenza presso i siti designati; a provvedere alla manutenzione e alla custodia degli alloggi di emergenza; ad installare gli alloggi di emergenza indicati nella gara di appalto, secondo i tempi, i modi e i prezzi stabiliti dalla convenzione stessa.

Spetterà al Dipartimento della Protezione civile provvedere, con cadenza trimestrale, a remunerare l'attività di manutenzione e di custodia effettuata dalle imprese; a corrispondere annualmente alle stesse imprese gli interessi relativi ai capitali investiti negli alloggi di emergenza e ad acquistare gli alloggi di emergenza al prezzo stabilito nella convenzione in caso di emergenza dovuta a calamità. La copertura dei relativi costi è a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è assicurata annualmente con legge finanziaria.

L'articolo 9 dispone, infine, l'istituzione di un Fondo per i programmi di ricerca e di innovazione di alloggi di emergenza, presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro, rifeinanziabile con cadenza biennale. Lo stesso articolo precisa che la durata delle ricerche finanziabili non dovrà superare i 24 mesi e l'ammontare del contributo non potrà superare il 70 per cento del costo totale

delle ricerche stesse. Le domande per accedere al Fondo dovranno essere presentate dalle università e dagli enti pubblici di ricerca in possesso dei prescritti requisiti di esperienza e di capacità progettuale, preferibilmente in collaborazione con imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 6.

In conclusione, nell'auspicare che la proposta possa stimolare il contributo proficuo di tutte le forze politiche, mi riservo di verificare gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito e di valutare le eventuali modifiche da apportare, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un'adeguata copertura finanziaria agli oneri previsti dal provvedimento.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene che la proposta di legge in esame contenga degli elementi innovativi e interessanti, che sarebbe opportuno approfondire, anche in considerazione della ciclicità con cui si verificano in Italia le situazioni di emergenza. In tal senso, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni degli operatori del settore e dei rappresentanti degli amministratori locali per acquisire elementi conoscitivi utili al prosieguo dell'*iter* parlamentare del provvedimento.

Vincenzo GIBIINO, (PdL), *relatore*, pur apprezzando le ragioni che sono alla base della proposta avanzata dal deputato Piffari, ritiene opportuno che la Commissione approfondisca, anche sotto il profilo della quantificazione degli oneri finanziari, taluni aspetti della proposta di legge, da quelli relativi alle attività di custodia e manutenzione dei manufatti prodotti, a quelli inerenti le attività di studio e di ricerca sugli alloggi di emergenza, a quelli relativi all'individuazione e all'approntamento, da parte degli enti locali, delle aree per ospitare gli alloggi di emergenza.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro.**

**C. 2233 Tommaso Foti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2010.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, in considerazione del fatto che la materia trattata dalla proposta di legge in oggetto è molto complessa e incide su vari aspetti contenuti nel codice dei contratti pubblici di lavori, si riserva di approfondire la disciplina proposta anche al fine di elaborare eventuali proposte emendative allo scopo di armonizzare l'articolato del disegno di legge con la vigente normativa in tema di appalti pubblici, riportando, ove possibile, le sue disposizioni nel codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Tommaso FOTI (PdL) ritiene che sia importante, al fine di porre la Commissione in condizione di effettuare una valutazione compiuta anche sul prosieguo della discussione, che il Governo fornisca, entro un termine congruo che, a suo avviso, potrebbe essere indicato in 60 giorni, la sua valutazione e le sue eventuali osservazioni sul contenuto della proposta di legge in esame.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) si associa alla richiesta formulata dal deputato Foti e invita il rappresentate del Governo a esprimersi sulla stessa.

Raffaella MARIANI (PD) chiede se gli approfondimenti richiesti siano da correlarsi all'attività che il Governo sta svolgendo in diverse sedi in ordine all'individuazione delle opere infrastrutturali pubbliche finanziabili.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI ritiene di poter accogliere positivamente la richiesta avanzata dal deputato Foti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) denuncia il fatto che, a oltre dieci giorni dalla scadenza del termine di legge per la presentazione da parte delle imprese del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud), il Governo non abbia ancora provveduto alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto-legge – annunciato alla fine dello scorso mese di aprile – di differimento al 30 giugno 2010 del citato termine di presentazione del MUD. Si tratta di un fatto, a suo avviso, grave e inaccettabile che ha posto in una condizione di illegalità migliaia di imprese, che oggi rischiano di subire le conseguenze negative prodotte dalla incompetenza e dal disinteresse di chi, all'interno del Governo, aveva il compito di risolvere tale questione. Chiede, per questo, che il Ministro dell'ambiente chiarisca quali siano le ragioni, allo stato incomprensibili e inaccettabili, di un ritardo così grave su una questione assolutamente prevedibile e di ordinaria amministrazione.

Il sottosegretario Roberto MENIA nel prendere atto della richiesta avanzata dal deputato Mariani, assicura che sottoporrà la stessa prontamente all'attenzione del Ministro.

Ermete REALACCI (PD), nell'associarsi a quanto appena richiesto dal deputato Mariani, stigmatizza il fatto che, seppure siano attualmente in discussione specifici atti di indirizzo sulle misure di lotta all'inquinamento dell'aria, la Commissione sia tenuta ancora all'oscuro delle inten-

zioni e dei provvedimenti che il Ministero dell'ambiente intende adottare per scongiurare la procedura d'infrazione comunitaria, avviando politiche organiche ed efficaci di contrasto dei gravi fenomeni di inquinamento atmosferico che si registrano in tutte le grandi città del Paese e, in particolare, nelle regioni della Pianura padana.

Il sottosegretario Roberto MENIA informa che il Governo sta per emanare un provvedimento che affronta in modo organico la questione richiamata dal deputato Realacci.

Ermete REALACCI (PD), nel prendere atto di quanto detto dal rappresentante del Governo, conclude richiamando l'attenzione della presidenza della Commissione sull'importanza dello schema di decreto legislativo sul federalismo demaniale che coinvolge il trasferimento non solo di manufatti ma anche di beni demaniali quali le coste che potrebbero essere un domani svendute. Conclude affermando che sarebbe stato opportuno che un processo di devoluzione come quello in atto fosse stato esaminato dalle Commissioni competenti nel merito.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che il trasferimento della proprietà dei beni indicati dal deputato Realacci non dovrebbe comportare un allentamento dei vincoli insistenti sul bene; si riserva, comunque, di svolgere un approfondimento nel merito della questione.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'am-*

biente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia ed il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

**La seduta comincia alle 14.30.**

**7-00304 Alessandri: Sull'incendio sviluppatosi in località Vascigliano nell'area destinata ad attività industriali nel comune di Stroncane (Terni).**

**7-00309 Bocci: Sull'incendio sviluppatosi in località Vascigliano nell'area destinata ad attività industriali nel comune di Stroncane (Terni).**

*(Rinvio del seguito della discussione congiunta).*

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame delle risoluzioni in titolo.

**La seduta termina alle 14.35.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di UNRAE (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) ..	112
Audizione di rappresentanti di Euromobility, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) .....	112
Audizione di rappresentanti di ASSTRA (Associazione trasporti) e ANAV (Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) .....	112

##### SEDE REFERENTE:

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa. C. 2128 Meta ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	113
---	-----

##### INTERROGAZIONI:

5-02771 Vaccaro: Sicurezza delle cosiddette « minicar » e necessità di effettuare prove pratiche per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida .....	113
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	116
5-02775 Bergamini: Aumento del prezzo del biglietto ferroviario per il collegamento diretto da Roma all'aeroporto di Fiumicino .....	114
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	118
5-02789 Gibiino: Potenziali rischi per la circolazione conseguenti all'imposizione di limiti di velocità differenziati sull'autostrada Catania Siracusa .....	114
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	120
5-02832 Terranova: Modalità di esecuzione della revisione periodica dei veicoli nella regione siciliana .....	114
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	121

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 11 maggio 2010.*

**Audizione di rappresentanti di UNRAE (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.10.

**Audizione di rappresentanti di Euromobility, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.45.

**Audizione di rappresentanti di ASSTRA (Associazione trasporti) e ANAV (Associazione nazionale**

autotrasporto viaggiatori), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.15.

#### SEDE REFERENTE

Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa.**

**C. 2128 Meta.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 maggio il rappresentante del Governo si è riservato di intervenire in sede di replica. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo per il suo intervento.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO osserva che i contenuti della proposta di legge in esame sono tali da richiedere un ulteriore approfondimento, anche in relazione alle proposte emendative presentate. Ritiene pertanto che il Governo potrà definire compiutamente la propria posizione nel momento in cui sarà chiamato ad esprimere il parere su tali proposte emendative.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista

per domani, nella quale si procederà alla votazione delle proposte emendative presentate.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### INTERROGAZIONI

Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

**La seduta comincia alle 14.30.**

**5-02771 Vaccaro: Sicurezza delle cosiddette « minicar » e necessità di effettuare prove pratiche per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida.**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Guglielmo VACCARO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta puntuale ed esauriente resa all'atto di sindacato ispettivo, che tuttavia non fugge le preoccupazioni che sottendono al quesito posto nell'atto. Ritiene infatti necessario valutare la possibilità di apportare un'ulteriore modifica al codice della strada, che si riserva di proporre in sede di esame del provvedimento in materia di sicurezza stradale approvato dal Senato, con la quale si preveda di elevare a sedici anni, rispetto agli attuali quattordici, il limite di età per la guida dei ciclomotori. Prende atto favorevolmente delle modifiche introdotte al Senato sul provvedimento citato che rispondono a criteri di tutela del conducente, ma giudica fondamentale intervenire sull'età minima per la guida, ritenendo l'età attualmente prevista del tutto inadeguata per la guida sia dei ciclomotori sia soprattutto delle minicar,

anche in ragione dei gravissimi e recenti incidenti nei quali si sono registrate vittime molto giovani.

**5-02775 Bergamini: Aumento del prezzo del biglietto ferroviario per il collegamento diretto da Roma all'aeroporto di Fiumicino.**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Deborah BERGAMINI (Pdl), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'eshaustività della risposta resa, della quale tuttavia si dichiara poco soddisfatta. Ricorda che la tratta servita dal treno Leonardo Express è di gran lunga la più costosa in tutto il territorio nazionale, e che anche se da qualche tempo si registra un miglioramento in termini qualitativi e in ordine alla puntualità, larga parte della clientela manifesta insoddisfazione per il servizio. Rileva che finora, infatti, il servizio è stato reso con materiale rotabile obsoleto e che i treni hanno frequentemente registrato ritardi. Sottolinea che questo collegamento rappresenta un biglietto da visita del Paese per un gran numero di turisti e considera eccessivo l'incremento del prezzo del biglietto da 11 a 14 euro. In ultimo osserva che tale incremento è stato applicato, con una scelta assai discutibile, proprio nell'imminenza dell'apertura della stagione turistica. Auspica quindi che il Governo possa intervenire affinché non vengano operate scelte analoghe nell'interesse dei cittadini e nell'ottica della promozione del turismo nel nostro Paese.

**5-02789 Gibiino: Potenziali rischi per la circolazione conseguenti all'imposizione di limiti di velocità differenziati sull'autostrada Catania Siracusa.**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vincenzo GIBIINO (Pdl), replicando, ringrazia il sottosegretario per la solerzia della risposta. Fa presente di conoscere bene la tratta autostradale oggetto dell'atto di sindacato ispettivo e ritiene che la riduzione dei limiti di velocità nelle gallerie da 130 km/h a 80 km/h non sia opportuna, anche in relazione alla modernità e illuminazione delle gallerie medesime, che consentirebbe di fissare un limite di velocità più alto rispetto a quello attualmente previsto. Rileva, infatti, che tale riduzione, per chi non percorre frequentemente l'autostrada, impone di fare brusche frenate nell'imminenza delle gallerie e potrebbe avere delle conseguenze negative sulla sicurezza della circolazione. Auspica, in conclusione, che il collaudo della nuova autostrada citata nella risposta del sottosegretario possa avvenire il più velocemente possibile, anche per porre fine alle problematiche evidenziate nell'interrogazione.

**5-02832 Terranova: Modalità di esecuzione della revisione periodica dei veicoli nella regione siciliana.**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). In conclusione si rende disponibile ad organizzare un incontro tra l'interrogante e i vertici della direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Giacomo TERRANOVA (Pdl), replicando, ringrazia il sottosegretario per l'articolata risposta resa, che evidenzia la complessità della situazione relativa alla revisione dei veicoli nella Regione siciliana. Osserva che in attesa della pronuncia della Corte costituzionale relativamente ai ricorsi per conflitto di attribuzione presentati e dell'istanza di prelievo di cui alla nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 maggio scorso, permane una situazione di incertezza molto grave per i cittadini che hanno effettuato la revisione del proprio veicolo presso officine siciliane e che sono passi-

bili, come evidenziato nella risposta del rappresentante del Governo, del ritiro della carta di circolazione del veicolo per mancata revisione. Ritiene molto preoccupante la situazione che si è determinata e si riserva di monitorare gli esiti della vicenda, al fine di comprendere come coloro che hanno fatto revisionare i propri

veicoli dalle officine siciliane potranno regolarizzare la propria situazione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

## ALLEGATO 1

**5-02771 Vaccaro: Sicurezza delle cosiddette « minicar » e necessità di effettuare prove pratiche per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Occorre premettere che l'attuale quadro normativo di riferimento stabilisce che le cosiddette « minicar » attualmente in circolazione non sono esclusivamente assimilabili ai ciclomotori in quanto, per caratteristiche costruttive, esistono anche « minicar » classificate come motoveicoli. Tale distinzione è importante ai fini dell'inquadramento del titolo di guida abilitativi richiesti per la loro conduzione.

Il Codice della Strada, articolo 52, modificato per effetto della Direttiva 2001/24/CE, classifica come ciclomotori quei veicoli a 2, 3 o 4 ruote che possiedono determinate caratteristiche tecniche e sono capaci di sviluppare su strada orizzontalmente una velocità non superiore a 45 km/h. In particolare, sono definiti quadricicli leggeri i ciclomotori a 4 ruote che sviluppano una velocità non superiore ai 45 km/h e di cilindrata non superiore a 50 cc per i motori ad accensione comandata ovvero di potenza non superiore ai 4KW per quelli dotati di motore a combustione interna o elettrici.

Per la conduzione di tali veicoli da parte di conducenti minorenni o di conducenti maggiorenni sprovvisti di patente di guida, è richiesto il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

I ciclomotori a 4 ruote che superano tali caratteristiche tecniche sono classificati come motoveicoli e per la loro guida è invece previsto il possesso della patente di categoria A o della sottocategoria A1.

Relativamente al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, va evidenziato che fino alla sua introduzione, avvenuta con il varo del decreto legislativo 15 gen-

naio 2002, n. 9, la normativa nazionale non prevedeva alcun tipo di abilitazione per la conduzione dei ciclomotori.

Ulteriori iniziative nel regime dei titoli abilitativi alla guida di veicoli, tra cui i ciclomotori a 4 ruote, sono allo studio del Ministero in quanto la direttiva 2006/126/CE, il cui recepimento in norma nazionale dovrà avvenire entro il 19 gennaio 2011, prevede, tra l'altro, l'introduzione di un'apposita categoria di patente per i ciclomotori (patente AM).

La disciplina di tale titolo di guida, trattandosi di patente e non più di certificato di idoneità, sarà conforme a quella prevista in materia di rilascio di patenti di guida.

Vorrei ricordare, infine, che è attualmente in corso l'iter parlamentare di approvazione delle nuove disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvato da pochi giorni dalla Commissione competente del Senato e adesso all'esame di questa Commissione. Tali disposizioni, se verrà approvato il testo così come licenziato dal Senato, prevedranno, tra l'altro, nelle more del recepimento della citata direttiva 2006/126/CE che introdurrà una vera e propria patente AM per la guida di tali veicoli, a prescrivere come obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza anche su tali veicoli, a prescrivere l'uso delle lenti alla guida anche sull'attuale « patentino » laddove all'esito di una visita medica ciò sia previsto, a chiarire con adeguata modifica che chi ha subito la revoca della patente non può acquisire un certificato di

idoneità alla guida del ciclomotore prima che sia trascorso il termine di due anni dalla revoca.

È stata poi aggravata la sanzione prevista per chi altera le caratteristiche costruttive di tali ciclomotori e minicar, anche rispetto alla modifica già apportata dalla IX Commissione, sì da renderla davvero deterrente. È stata aggravata altresì la sanzione per chi circola con veicoli dalle caratteristiche costruttive contraffatte, che è a diritto vigente pari a solo 38 euro.

È stato altresì approvato un ordine del giorno che impegna il Governo all'adozione di ogni misura utile ad a contrastare il fenomeno dell'alterazione delle caratteristiche costruttive delle minicar, ma al contempo di farsi promotore presso le competenti sedi comunitarie affinché il peso delle eventuali dotazioni di sicurezza su tali veicoli non considerato ai fini del computo della massa degli stessi per la classificazione come ciclomotori.

## ALLEGATO 2

**5-02775 Bergamini: Aumento del prezzo del biglietto ferroviario per il collegamento diretto da Roma all'aeroporto di Fiumicino.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Tra la città di Roma e l'aeroporto internazionale di Fiumicino sono programmate due tipologie di collegamenti ferroviari a carattere regionale: il servizio no stop denominato « Leonardo Express » e il servizio metropolitano della linea FR1.

Va premesso che la determinazione delle tariffe dei servizi regionali è di competenza delle singole Regioni – i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da appositi Contratti di Servizio – si precisa che l'incremento tariffario citato dall'Interrogante è previsto dal vigente Contratto di Servizio stipulato tra Trenitalia e la Regione Lazio e riguarda i soli biglietti di corsa semplice.

Le tariffe per gli abbonamenti, e quelle di corsa semplice per i residenti nel Comune di Fiumicino, sono rimaste invariate (rispettivamente dal 2003 e dal 2007).

L'adeguamento tariffario di cui trattasi è stato, peraltro, attuato nell'ambito di un Piano complessivo di miglioramento qualitativo del servizio ferroviario da/per il principale scalo aeroportuale della Capitale.

Infatti, il materiale rotabile utilizzato per il collegamento « Leonardo Express » – costituito da carrozze di sola 1a classe, con 360 posti a sedere e attrezzato per il trasporto dei disabili (con un'area riservata, toilettes e posti a sedere dedicati) – è stato oggetto di rilevanti interventi di restyling (completati nello scorso mese di aprile) che hanno riguardato sia l'esterno che gli interni, con la sostituzione integrale

del rivestimento dei sedili, utilizzando materiali che assicurano un maggior comfort di viaggio e pulizia, oltre ad ambienti più gradevoli.

Analogamente, sono in corso interventi di riqualificazione dei convogli TAF in circolazione sulla linea Fr1 riguardanti, in particolare, la ristrutturazione degli interni con la creazione di ampie piattaforme che facilitano la salita/discesa dei viaggiatori e consentono una più agevole permanenza in piedi per la clientela che effettua brevi percorsi urbani. Attualmente, l'intervento è stato completato sul 68 per cento dei complessi e, prossimamente, è programmata, per tutti i treni TAF che percorrono la Fr1, la sostituzione dei rivestimenti delle sedute.

Con riferimento, infine, ad alcuni specifici rilievi avanzati dall'Interrogante, Ferrovie dello Stato, ha fatto conoscere che le tariffe applicate per i suddetti collegamenti risultano tutt'oggi inferiori a quelle degli analoghi servizi effettuati in ambito europeo, tenendo conto delle variabili che caratterizzano diversamente i vari servizi, quali la distanza con il centro cittadino, i tempi di percorrenza e la tipologia dei collegamenti.

Per quanto riguarda l'accesso per le persone con mobilità ridotta, su entrambe le tipologie di treni (Leonardo Express e convogli TAF), è consentito mediante una pedana mobile, indicata da un apposito pittogramma, manovrata, su richiesta, dal personale di bordo, ovvero previa prenotazione del servizio di assistenza disabili

nelle stazioni di Roma Termini, Orte, Roma Tiburtina, Roma Ostiense, Roma Trastevere e Fiumicino.

Infine, l'indice di puntualità del collegamento « Leonardo Express » ha registrato, nel primo quadrimestre del 2010, un trend di progressivo e costante miglio-

ramento, raggiungendo – in aprile – l'89 per cento dei treni giunti a destinazione nella fascia 0'-5', contro l'83 per cento dell'ultimo trimestre 2009 (per i treni della Fr1, il medesimo indice è oggi all'88 per cento, contro l'84 per cento dell'ultimo trimestre 2009).

## ALLEGATO 3

**5-02789 Gibiino: Potenziali rischi per la circolazione conseguenti all'imposizione di limiti di velocità differenziati sull'autostrada Catania Siracusa.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai rallentamenti lungo l'autostrada Catania-Siracusa derivanti dall'obbligo della limitazione di velocità di 80 km/h, imposta all'interno delle numerose gallerie, ANAS ha fatto conoscere di avere avviato, nel marzo 2005, i lavori di completamento della Catania-Siracusa, con la realizzazione di una nuova autostrada ed un investimento complessivo pari a 723 milioni di euro.

Detti lavori, terminati il 9 dicembre 2009, hanno riguardato il completamento delle infrastrutture viarie di collegamento tra le città di Catania e Siracusa con caratteristiche autostradali con due corsie per senso di marcia, nonché una corsia di emergenza di metri 3, con spartitraffico centrale.

Il nuovo asse autostradale consente, quindi, un collegamento veloce tra Catania e Siracusa, che risulta alternativo alla SS.114 « Orientale Sicula », di dimensioni e

caratteristiche insufficienti per smaltire il traffico esistente, perché attraversa aree fortemente urbanizzate e per la presenza di numerosi incroci pericolosi.

Per quanto riguarda le motivazioni sottostanti alla limitazione di velocità a 80 km/h, ANAS precisa che la stessa è scaturita in fase progettuale per garantire la sicurezza degli utenti ed ha avuto la sua conferma nella prescrizione contenuta nel « Piano operativo delle emergenze per le gallerie della rete ANAS », dove la scrivente ha indicato le linee guida ed il piano di emergenza.

Si evidenzia, comunque, che tale restrizione all'interno delle gallerie, che sono state realizzate in ottemperanza all'ultima direttiva Comunitaria, sarà oggetto di rimodulazione da parte dell'ANAS, solo dopo l'avvenuto collaudo definitivo dell'opera, che è in corso di svolgimento.

## ALLEGATO 4

**5-02832 Terranova: Modalità di esecuzione della revisione periodica dei veicoli nella regione siciliana.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Nel merito della vicenda relativa alla gestione dell'archivio revisione veicoli leggeri, si sono riferiti dettagliati elementi informativi con la risposta resa in data 27 gennaio 2010 all'interrogazione dell'onorevole Terranova n. 5-02332.

Oggi, vorrei quindi cercare di riscontrare la specifica domanda che l'onorevole Terranova pone con la sua nuova interrogazione.

Rendo noto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, consapevole dei problemi che potrebbero derivare dai provvedimenti assunti dalla Regione nonché in relazione anche agli interessi unitari dello Stato (mancato aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli), con nota in data 2 aprile u.s., ha chiesto al Presidente della Regione Sicilia Lombardo di voler adottare ogni possibile azione per voler ovviare agli effetti dei provvedimenti assunti dagli uffici regionali dando un termine di 30 giorni per l'avvio di dette azioni correttive trascorso il quale avrebbe richiesto al Consiglio dei Ministri l'attivazione del processo di avocazione delle funzioni ed azione sostitutiva dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1113 del 53 così come modificato dal decreto legislativo n. 296 del 2000.

Essendo detto termine scaduto, anche alla luce della risposta del Governatore Lombardo del 23 aprile u.s., con la quale, a ben vedere, il Presidente della Regione Siciliana ha confermato le proprie determinazioni e, stante pertanto la necessità di arginare con la massima possibile tempestività gli effetti assai gravi della situazione in essere, il Ministro, con nota in data 6

maggio scorso ha inviato al Presidente della Regione Sicilia una nota nella quale viene indicata la metodologia operativa che la Regione dovrà porre in essere per ricondurre alla normalità la gravissima situazione generata.

In particolare, nella nota indirizzata alla Presidenza regionale, il Ministro comunicava che gli Uffici del Dicastero avrebbero dato corso alla predisposizione di idonea istanza di prelievo per accelerare le decisioni della Corte Costituzionale in merito all'eccezione di conflitto di attribuzione per ben quattro volte avanzata dalla Regione sulla materia, auspicando che l'organismo competente possa presto dirimere la controversia in via definitiva.

Nelle more, salvo tempestive azioni nella direzione auspicata, si sarebbe proceduto a proporre al Consiglio dei Ministri il ricorso ai meccanismi di avocazione citati.

Tale determinazione deriva, sostanzialmente, da due incontrovertibili circostanze.

La prima consiste nel fatto che – stante il parere reso dal Ragioniere dello Stato in merito alla titolarità dello Stato sui c.d. diritti di motorizzazione versati dalle officine di revisione – ogni discrezionalità sulla prosecuzione dell'erogazione del servizio in assenza di pagamento a favore dello Stato è definitivamente sottratta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La seconda consiste nel fatto che i provvedimenti adottati dagli Uffici regionali hanno autorizzato il Banco di Sicilia alla produzione di tagliandi di revisione e quindi, di fatto, all'aggiornamento della

carta di circolazione dei veicoli revisionati presso officine siciliane, possono essere dichiarati nulli per incompetenza assoluta o difetto di attribuzione degli uffici stessi. Questi infatti sembrano aver operato in carenza di una norma di legge che attribuisse agli stessi il potere di adozione dei provvedimenti di cui trattasi.

Ne discende, si ricorda, un gravissimo pregiudizio per gli interessi degli incolpevoli ed ignari cittadini siciliani che, avendo sottoposto a revisione i propri veicoli presso officine siciliane, restano in possesso di un documento di fatto non aggiornato che li espone, in caso di verifica da parte delle forze di polizia, al rischio del ritiro della carta di circolazione per mancata revisione del veicolo.

Nella nota in questione, sono state debitamente indicate le iniziative che consentirebbero una risoluzione della questione evitando, così, di ricorrere ai citati meccanismi di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1113/53.

Nello specifico, si ritiene indispensabile interrompere l'operatività dell'archivio revisioni istituito presso il Banco di Sicilia

ed indirizzare le officine operanti nel territorio siciliano all'utilizzo del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli revisionati.

Occorrerà poi procedere – mediante le postazioni informatiche presenti negli uffici della motorizzazione del territorio – al popolamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli con tutti gli aggiornamenti intervenuti a partire dal 17 agosto 2009. Detta ultima modalità è infatti l'unica che consente la verifica della effettiva revisionabilità da parte delle officine e l'assenza di ostacoli alla revisione (ad esempio per difformità di numero di telaio).

Tale procedura costituisce l'unica modalità di reale ed effettivo riallineamento dell'Archivio Nazionale.

Si garantisce comunque ogni rassicurazione sul fatto che le strutture tecniche del Dicastero rimarranno a completa disposizione delle Autorità regionali per la migliore e più agevole implementazione della metodologia sopra descritta; tutto ciò nell'interesse dei cittadini siciliani e della sicurezza stradale.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	123
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese. Atto n. 208 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	127
Programma di utilizzo, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa concernente lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 204 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	129

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	130
---	-----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.**

**Atto n. 207.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.

Lo schema di regolamento in esame è volto alla semplificazione e al riordino della disciplina degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), in attuazione dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali.

Ricorda in particolare che l'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008) demanda a un regolamento di delegificazione, da adottare

ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, sulla base di specifici principi e criteri.

Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 non ha avuto piena attuazione sull'intero territorio nazionale non è avvenuta la completa sostituzione della procedura tradizionale cartacea. Lo schema in esame abroga quindi il precedente regolamento e ridefinisce organicamente la disciplina del SUAP prevedendo l'esclusivo utilizzo di strumenti telematici per l'attuazione di tutte le fasi del procedimento amministrativo al fine di garantire riduzione e certezza dei tempi di conclusione del procedimento medesimo.

Il provvedimento si compone di 12 articoli, divisi in sette Capi, concernenti rispettivamente i principi generali e l'ambito applicativo (Capo I), l'organizzazione del SUAP (Capo II), il procedimento automatizzato (Capo III), il procedimento ordinario (Capo IV), le disposizioni comuni (Capo V), il monitoraggio istituzionale (Capo VI) e le disposizioni finali (Capo VII). L'allegato, di cui all'articolo 12, comma 5 dello schema di decreto in esame, reca invece le modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il SUAP ed i soggetti coinvolti nel procedimento e ne costituisce parte integrante.

L'articolo 1 reca le definizioni contenute nel regolamento allo scopo di facilitarne la lettura e l'applicazione.

L'articolo 2 definisce il ruolo del SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, ivi compresi quelli di cui alla citata direttiva «servizi». Si prevede l'esclusivo utilizzo dello strumento telematico per le pratiche gestite dal SUAP, rilevante elemento di novità rispetto alla disciplina vigente.

A conferma dell'importanza attribuita allo strumento telematico, l'articolo 3 è interamente dedicato al portale *www.impresainungiorno.it* che consente la gestione telematica delle funzioni del SUAP, garantendo lo svolgimento di tutte le fasi del procedimento, dalla ricezione delle domande al rilascio dei provvedimenti. Il portale è finalizzato allo scambio informativo e all'interazione telematica con amministrazioni ed enti interessati e consente a tutti i SUAP di usufruire di servizi informativi ed operativi per l'espletamento delle proprie attività.

Ai sensi dell'articolo 4, al SUAP spetta fornire una risposta telematica unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento. Il SUAP inoltre è chiamato a curare l'informazione tramite il portale che rappresenta la sede virtuale nella quale indicare, tra l'altro, le attività per le quali è consentito l'immediato avvio dell'attività, nonché lo stato dell'iter procedurale delle domande presentate. Al SUAP sono attribuite anche le competenze dello sportello unico per l'edilizia.

Anche ai fini del raccordo con la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al responsabile del SUAP viene affidato il compito di curare i collegamenti con l'Ufficio del Registro delle imprese per le comunicazioni reciproche, attraverso apposite modalità telematiche, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico dell'utenza e assicurare la tempestiva informazione sugli adempimenti assolti.

A garanzia di un'omogenea distribuzione dei SUAP sul territorio nazionale si introduce un meccanismo che prevede un'autovalutazione dei Comuni rispetto al possesso dei requisiti per svolgere correttamente il ruolo di Sportello Unico (cioè

per essere unico punto di accesso in relazione alle vicende amministrative dell'attività di impresa). Sulla base di quanto comunicato dai Comuni il MISE pubblica un elenco dei SUAP sul portale.

Nel caso in cui, entro i 180 previsti per l'entrata in vigore della disciplina in questione, il Comune non abbia istituito il SUAP o quest'ultimo non risponda ai requisiti ordinari di funzionalità per le finalità di cui al provvedimento in esame (ivi compresa l'impossibilità di gestione telematica delle attività), l'esercizio delle funzioni per la gestione del SUAP si intende delegato alla Camera di Commercio territorialmente competente.

L'articolo 5 prevede numerose novità che consentono di velocizzare l'avvio di un'impresa, tra cui la possibilità di una contestuale presentazione della DIA e della comunicazione unica per la nascita dell'impresa presso il Registro delle imprese, che quindi trasmette immediatamente al SUAP la DIA al fine di velocizzare la reale operatività di un'impresa sin dalla sua costituzione. La ricevuta rilasciata dal SUAP a seguito della presentazione della DIA rappresenta il termine di avvio del procedimento e permette l'avvio immediato dell'attività nei casi in cui la DIA è relativa all'esercizio di attività di produzione di beni e di prestazione di servizi, di cui alla direttiva « servizi »; negli altri casi invece l'attività può iniziare dopo 30 giorni dalla presentazione della DIA.

L'articolo 6 realizza un aspetto essenziale del sistema di semplificazione relativo allo Sportello Unico, poiché affida a soggetti privati accreditati, le Agenzie per le imprese, la funzione di attestare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività di impresa, nel caso di attività soggette alla disciplina della DIA (o a quella del silenzio-assenso); in caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Agenzia rilascia una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. L'Agenzia inoltre trasmette gli esiti dell'istruttoria al

SUAP che li inserisce sul portale ai fini della trasparenza del procedimento amministrativo. A tale riguardo, ricorda che il citato articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel demandare ad un regolamento di delegificazione la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico delle attività produttive, prevede la possibilità di affidamento a soggetti privati accreditati (« Agenzie per le imprese ») dell'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa. Il comma 4 dello stesso articolo demanda a uno o più regolamenti di delegificazione l'individuazione dei requisiti e delle modalità di accreditamento di tali soggetti privati (Agenzie per le imprese) e delle forme di vigilanza sui medesimi soggetti, con possibilità di demandare tali funzioni anche al sistema camerale (confronta al riguardo lo schema di regolamento n. 208 assegnato contestualmente alla X commissione per il parere).

L'articolo 7 riguarda invece il procedimento ordinario, relativo alle attività estranee alla disciplina della DIA (o del silenzio-assenso). Decorsi 7 giorni dalla presentazione al SUAP della domanda di avvio del relativo procedimento unico, senza che quest'ultimo richieda documentazione integrativa, la domanda si intende correttamente presentata; il SUAP adotta quindi il provvedimento conclusivo entro 20 giorni lavorativi. Qualora necessario, può essere convocata una Conferenza di servizi da parte del responsabile del SUAP, anche su richiesta del soggetto interessato o dell'Agenzia, cui può essere attribuito un ruolo di supporto organizzativo e gestionale della Conferenza di servizi; il provvedimento conclusivo, adottato all'esito della conferenza dei servizi, è titolo unico per lo svolgimento delle attività richieste. Inoltre, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria trasmettendo la relativa documentazione in via telematica al SUAP, nonché fornire assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione allo svol-

gimento delle attività produttive e per la redazione in formato elettronico delle relative domande e dichiarazioni.

L'articolo 8 interviene nella fase procedimentale relativa ai rapporti tra progetto di impianto produttivo e strumento urbanistico, prevedendo, in particolare, l'indizione della conferenza di servizi, su istanza dell'interessato, per i progetti di impianti produttivi contrastanti con gli strumenti urbanistici. Viene inoltre concessa all'interessato la facoltà di richiedere una pronuncia all'ufficio competente sulla conformità del progetto preliminare al fine di ottenere, in caso di pronuncia favorevole, un dimezzamento dei termini del procedimento.

L'articolo 9 prevede un'apposita procedura semplificata per il superamento di problematiche richiedenti chiarimenti tecnici.

L'articolo 10 reca norme volte a semplificare le procedure sulla chiusura dei lavori ed il collaudo, prevedendo che sia il direttore dei lavori ad attestare la conformità dell'opera al progetto presentato.

L'articolo 11 individua le modalità procedurali ed organizzative per il monitoraggio sistematico e l'analisi delle problematiche relative all'attività e al funzionamento dei SUAP, prevedendo che sia i cittadini sia le imprese possano segnalare eventuali criticità di cui vengono informati, se necessario, il responsabile del SUAP e le amministrazioni interessate per le verifiche di competenza. È previsto inoltre un piano di formazione per i dipendenti pubblici relativo all'attività del SUAP.

L'articolo 12 prevede un'entrata in vigore progressiva del provvedimento, in relazione alla complessità dei procedimenti da attivarsi, in modo da mettere in condizione i comuni e le camere di commercio di attuare la nuova disciplina effettivamente e per fasi successive. In particolare, mentre le disposizioni relative al procedimento automatizzato (oltre a quelle relative ai principi generali, all'organizzazione del SUAP e al monitoraggio istituzionale) entrano in vigore trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione del regola-

mento, le disposizioni relative al procedimento ordinario entrano in vigore trascorso un anno dalla sua pubblicazione. Trascorso quest'ultimo termine, è abrogato il precedente regolamento sugli Sportelli Unici (decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998). Per quanto riguarda la creazione della modulistica, considerata la necessità che la stessa sia resa accessibile in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, si prevede un'interazione tra il portale e le regioni per la definizione della modulistica su base regionale, che consta di tre fasi: il portale mette a disposizione delle Regioni gli strumenti informatici per la creazione della modulistica; le regioni stabiliscono la modulistica uniforme definendo, tramite accordi, criteri minimi di omogeneità di tale modulistica; nelle more della predisposizione della modulistica da parte delle regioni, gli imprenditori utilizzano gli strumenti messi a disposizione dal portale. Lo Stato e le regioni concludono accordi di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività del sistema dei SUAP. L'articolo inoltre precisa che l'allegato tecnico costituisce parte integrante del regolamento, poiché stabilisce le modalità telematiche per il trasferimento dei dati tra i SUAP e i soggetti coinvolti nel procedimento (utenti e altre amministrazioni). Ad eventuali modifiche dell'allegato tecnico, si provvede con decreto interministeriale, sentito il Garante per la *privacy*. L'articolo in esame, infine, in accordo con quanto già previsto dal comma 6 del citato articolo 38 recante la norma di delega, prevede la clausola di invarianza finanziaria per cui dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa precisa che le attività e le procedure prefigurate dallo schema di regolamento devono intendersi sostitutive di quelle attualmente svolte dalle Amministrazioni statali, regionali e locali, che sono tenute a riorganizzare i propri servizi e i propri uffici in relazione ai nuovi obiettivi. In tal modo – sempre secondo la relazione – le Amministrazioni conseguiranno economie gestionali a com-

pensazione degli oneri derivanti dall'attuazione del regolamento, attraverso uno sforzo di riqualificazione della spesa pubblica effettuato in autonomia operativa e decisionale; nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese.**

**Atto n. 208.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello Schemadi decreto all'ordine del giorno.

Raffaello VIGNALI (PdL) *presidente e relatore*, illustra lo schema in esame, emanato in base all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 che, nel demandare ad un regolamento di delegificazione la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico delle attività produttive (SUAP), prevede la possibilità di affidamento a soggetti privati accreditati (Agenzie per le imprese) dell'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa. Il comma 4 dello stesso articolo 38 demanda a uno o più regolamenti di delegificazione l'individuazione dei requisiti e delle modalità di accreditamento di tali soggetti privati (Agenzie per le imprese) e delle forme di vigilanza sui medesimi soggetti, con possibilità di demandare tali funzioni anche al sistema camerale.

Alle Agenzie è affidata una duplice funzione: supportare gli sportelli unici nell'istruire i procedimenti amministrativi per l'accertamento dei requisiti e dei presupposti legislativi relativi alla realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività di impresa, giungendo – nei casi in cui i predetti procedimenti non comportino un'attività discrezionale

da parte della PA – fino all'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa ai medesimi fini valida come titolo autorizzatorio; attestare, anche su richiesta delle imprese, la conformità delle dichiarazioni di inizio di attività (DIA) nei casi in cui le medesime costituiscano titolo per avviare l'attività.

L'articolo 1 reca le definizioni al fine di facilitare la comprensione del provvedimento. In particolare, la lettera g) richiama il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico (cfr. lo schema di regolamento n. 207), cui il provvedimento in esame è connesso sul piano logico e normativo. Inoltre, la lettera m) definisce «accreditamento» l'attestazione resa dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) del possesso da parte dell'Agenzia per le imprese dei requisiti prescritti per l'esercizio delle relative attività (disciplinate nel dettaglio dal citato regolamento n. 207).

L'articolo 2 stabilisce il regime giuridico delle Agenzie che è quello di soggetti privati dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria (comma 1), precisando che esse sono volte al soddisfacimento di esigenze di interesse generale. Si fa presente che il Consiglio di Stato nel suo parere chiede la soppressione di tale ultima precisazione giudicandola ultronea. Vengono quindi individuati nel dettaglio i soggetti che possono costituirsi in Agenzia in forma singola o associata (comma 2). Le Agenzie hanno il compito di accertare e attestare la sussistenza di requisiti e presupposti richiesti dalle norme vigenti ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa e – escludendo i procedimenti che comportano un'attività discrezionale da parte della PA – di rilasciare, in caso di esito positivo dell'istruttoria, dichiarazioni di conformità costituenti titolo autorizzatorio per l'esercizio della medesima attività.

L'articolo 3 concerne i requisiti e le modalità per l'accreditamento. L'articolo, richiamando l'allegato, prevede in sostanza due livelli di accreditamento, relativi l'uno alle attività vincolate e l'altro abilitante

l'Agenzia ad effettuare l'istruttoria nei procedimenti aventi natura discrezionale. L'allegato precisa inoltre che, ai fini dell'accreditamento per l'attività di attestazione con valore di autorizzazione, è necessario il possesso di un certificato di conformità del proprio sistema di gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001 relativo alla prestazione degli specifici servizi di attestazione da accreditare. Ai fini dell'accreditamento per l'attività istruttoria nei procedimenti con attività discrezionale della PA, è necessario il possesso di un certificato di conformità della struttura alla norma UNI CEI EN 45011 che faccia esplicito riferimento alla prestazione di servizi di verifica di conformità di progetti per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività di impresa. Per quanto riguarda i tempi e modalità della procedura di accreditamento, si prevede che il MISE coinvolga le amministrazioni centrali e regionali competenti per materia ai fini di una specifica valutazione settoriale preliminare al rilascio del provvedimento finale. Il provvedimento di accreditamento, la cui durata è fissata in tre anni, indicherà le specifiche attività che l'Agenzia è abilitata a svolgere e l'ambito territoriale di riferimento. È prevista la possibilità di un accreditamento provvisorio nelle more del rilascio del provvedimento definitivo, secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato. Ciascuna Agenzia adotta un proprio statuto e dà adeguata pubblicità alle attività per le quali è accreditata. È consentito l'accreditamento di più Agenzie nel medesimo ambito territoriale regionale o nazionale, senza alcuna limitazione. La norma dispone la nullità di eventuali accordi che limitino la concorrenza e la conseguente revoca del provvedimento di accreditamento. Ai costi amministrativi derivanti dalla procedura di accreditamento si fa fronte mediante la fissazione di apposita tariffa a carico delle Agenzie che il MISE provvederà a determinare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 prevede che le Agenzie accreditate sono tenute a comunicare im-

mediatamente al SUAP, tramite l'apposito portale ([www.impresainungiorno.it](http://www.impresainungiorno.it)), le dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio, le attestazioni rese a supporto degli sportelli unici e le istanze per le quali è stata accertata la mancanza dei presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività di impresa.

L'articolo 5 disciplina l'attività di vigilanza e controllo sull'operato delle Agenzie. Tale attività viene affidata innanzitutto al MISE che qualora rilevi, d'ufficio o su segnalazione di altre amministrazioni, inadempienze, disfunzioni e irregolarità, ne dà comunicazione all'Agenzia interessata. L'Agenzia, entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, è tenuta a fornire una documentata relazione sulle misure correttive adottate o su eventuali osservazioni. Qualora le misure adottate o le osservazioni fornite fossero ritenute insufficienti, oppure in caso di inutile decorso del suddetto termine di 30 giorni, il MISE dopo aver consultato le amministrazioni competenti adotta i conseguenti provvedimenti fino all'eventuale sospensione o revoca dell'accreditamento. Si prevede la predisposizione di linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di vigilanza – periodicamente aggiornate – al fine di garantire la rispondenza dei servizi forniti dal sistema delle Agenzie alle esigenze dei cittadini e delle imprese e di migliorare i relativi livelli di efficienza.

L'articolo 6 prevede la divulgazione, per mezzo del portale, dell'elenco delle Agenzie accreditate, specificando il loro ambito territoriale e le attività per le quali sono accreditate. In un'apposita sezione del portale sono inseriti per esteso i provvedimenti di accreditamento, sospensione e revoca pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Bollettino ufficiale regionale.

L'articolo 7 riguarda l'allegato allo schema, nel quale sono definite le modalità di presentazione delle istanze di accreditamento, la documentazione richiesta per dimostrare il possesso dei requisiti strutturali e delle competenze specifiche in relazione al tipo di attività per la quale si è richiesto l'accreditamento. La norma

stabilisce che eventuali modifiche a tale allegato sono adottate con decreto del ministro dello sviluppo economico, sentiti i ministri per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che l'attuazione del regolamento non deve comportare nuovi oneri per la finanza pubblica, per cui le attività amministrative relative al ricevimento e all'istruttoria dell'istanza di accreditamento devono essere svolte utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente; viene inoltre precisato che per il funzionamento delle Agenzie esclusa l'erogazione di contributi o sovvenzioni a carico della finanza pubblica; nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Programma di utilizzo, per l'anno 2010, dell'auto-rizzazione di spesa concernente lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.**

**Atto n. 204.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2010.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, ricorda che nella precedente seduta erano state avanzate richieste di approfondimento e di documentazione da parte di alcuni deputati al rappresentante del Governo. Invita pertanto il sottosegretario Saglia ad intervenire.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) sottolinea che le attività di studi e ricerche sono realizzate da professionisti incaricati dai dipartimenti del Ministero dello sviluppo economico con l'avallo del Ministro, i quali ovviamente non devono essere in conflitto di interessi, nel senso che i contratti di collaborazione e consulenza non possono riguardare soggetti già operanti in via diretta o indiretta presso

enti pubblici o società partecipate dallo Stato. Manifesta quindi la sua disponibilità a mettere a disposizione, secondo quanto previsto dalla circolare Brunetta, i curricula dei consulenti del Ministero dello sviluppo economico.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) ricorda che nella precedente seduta sono state formulate anche altre richieste, oltre alla questione di un eventuale conflitto di interessi dei consulenti del Ministero. Ribadisce la richiesta di avere copia degli studi effettuati nel corso del 2009 e vorrebbe sapere se ad essi abbiano preso parte anche istituzioni universitarie. Vorrebbe conoscere, in particolare, le conclusioni dello studio sul *made in Italy*, materia oggetto di un recente provvedimento definitivamente approvato dalla X Commissione in sede legislativa. Chiede chiarimenti anche in merito alle somme stanziare, pari a circa 111 mila euro, per la comunicazione istituzionale di carattere generale del Ministero. Osserva infine che la politica di rigore costantemente perseguita dai Ministri Tremonti e Brunetta deve essere applicata anche nel caso di stanziamenti di piccola entità.

Andrea LULLI (PD), nell'associarsi alle osservazioni del deputato Formisano, ritiene che si possa ulteriormente rinviare la conclusione dell'esame del provvedimento in titolo in attesa che il Governo fornisca la documentazione richiesta.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, concorda sul fatto che si possa ulteriormente rinviare l'espressione del parere, in attesa che il Governo fornisca la documentazione richiesta.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) assicura che fornirà tempestivamente tutta la documentazione richiesta in ottemperanza al principio della trasparenza.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.**

**C. 3446 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame finalizzato ad integrare la Bosnia nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una sua futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea.

L'Accordo di stabilizzazione e associazione (ASA), concluso a Lussemburgo il 16 giugno 2008 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altro, rientra nella categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi gli ordinamenti dei singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica.

Considerata la durata delle procedure di ratifica necessarie per il perfezionamento degli Accordi misti, è prassi che la Comunità europea concluda contestualmente i cosiddetti Accordi interlocutori (o interinali), che contengono le disposizioni commerciali e dai quali vengono scorporate le parti politiche che comportano le

ratifiche da parte dei singoli Stati membri nonché il parere conforme del Parlamento europeo.

L'Accordo è parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), che costituisce il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia-ERJM, Serbia, Montenegro, così come Kosovo). L'ASA con la Bosnia-Erzegovina è l'ultimo Accordo di questo tipo in ordine temporale concluso con l'Unione europea (ad eccezione del Kosovo). Tutti i Paesi dei Balcani occidentali sono ora dotati di stabili ed articolate relazioni contrattuali con l'Unione europea.

Nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di ratifica (S. 1933), si sottolinea che l'Accordo con la Bosnia-Erzegovina in esame, analogamente all'ASA col Montenegro, (recentemente ratificato dal nostro Paese) presenta alcuni elementi di novità rispetto agli Accordi precedenti. In particolare, include una disposizione (articolo 112) che subordina l'erogazione dell'aiuto comunitario sia all'ottenimento di risultati concreti da parte della Bosnia-Erzegovina nel conformarsi ai criteri politici di Copenaghen (i quali postulano la presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo, il rispetto delle minoranze e la loro tutela), sia all'impegno per l'attuazione delle riforme democratiche. È inoltre prevista (articolo 129) la facoltà dei firmatari di sospendere l'Accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno ad uno dei suoi elementi essenziali; introduce un sistema di clausole che consente di esportare verso l'Unione beneficiando di un trattamento preferenziale anche se parte della lavorazione delle merci proviene da Stati terzi (il cosiddetto cumulo diagonale delle regole di origine). Tali clausole hanno trovato applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo interinale (1° luglio 2008).

Passando al contenuto dell'Accordo, esso comprende un Preambolo, 135 arti-

coli raggruppati in dieci titoli, 7 Allegati, 7 Protocolli, Atto finale e Dichiarazioni.

Gli obiettivi dell'Accordo con la Bosnia-Erzegovina, delineati nell'articolo 1, sono quelli di aiutare il Paese a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto e contribuire alla sua stabilizzazione politica, economica ed istituzionale; favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti; sostenere la Bosnia-Erzegovina nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale e nel completamento della transizione verso un'economia di mercato; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina; promuovere la cooperazione regionale.

Il titolo II riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale.

Il titolo III riguarda la cooperazione regionale. In particolare, ai sensi dell'articolo 14, la Bosnia-Erzegovina deve promuovere attivamente la cooperazione regionale, mentre l'Ue, per parte sua, sostiene progetti aventi dimensione regionale o transfrontaliera attraverso programmi di assistenza tecnica. La Bosnia-Erzegovina dà attuazione agli Accordi bilaterali esistenti, negoziati a norma del memorandum d'intesa su agevolazione e liberalizzazione del commercio del 27 giugno 2001 tra i Paesi dei Balcani occidentali e dell'Accordo per la costituzione di un'area regionale di libero scambio-nuovo CEFTA, firmato il 19 dicembre 2006 ed entrato in vigore nel novembre 2007 tra i Paesi dei Balcani occidentali più la Moldova.

Le disposizioni commerciali sono contenute nel titolo IV (articoli da 18 a 46) dell'Accordo, che interessa più da vicino le competenze della Commissione attività produttive. In conformità ai disposti dell'ASA, le Parti instaurano progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 18). All'entrata in vigore dell'ASA verranno aboliti i dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure ad effetto equivalente relative

alle importazioni nella Comunità di prodotti industriali originari della Bosnia-Erzegovina (articolo 20).

Le disposizioni riguardanti i prodotti agricoli e della pesca sono particolarmente complesse e sono contenute nel capitolo II del titolo IV. Sempre nel Titolo IV, ma con riferimento alle disposizioni comuni, l'ASA vieta la reintroduzione di dazi o misure ad effetto equivalente, come anche di restrizioni quantitative e di discriminazioni fiscali. È altresì prevista la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure sia in base alla clausola generale di salvaguardia di cui all'articolo 39, sia qualora sia posta a rischio la disponibilità di beni essenziali nel territorio della Parte esportatrice (articolo 40). Inoltre, ciascuna delle Parti mantiene il diritto di imporre divieti o restrizioni sulle importazioni, le esportazioni o il transito di merci contemplate nell'ASA per diversi motivi, tra i quali la pubblica sicurezza, la tutela della salute di persone o animali, nonché del patrimonio vegetale, artistico, storico, e anche la tutela della proprietà intellettuale (articolo 43). È specificato tuttavia che tale facoltà non deve costituire una restrizione commerciale dissimulata tra le Parti. Sussiste inoltre (articolo 44) uno specifico impegno delle Parti a collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali, con la possibilità di sanzioni commerciali per la Parte corresponsabile di irregolarità amministrative e commerciali.

Nel titolo V, in materia di circolazione dei lavoratori, l'ASA stabilisce che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i loro familiari, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento (articolo 47). L'ASA prevede che ciascuna delle due Parti conceda, per lo stabilimento delle società, nonché per le attività delle filiali e delle consociate dell'altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello nazionale o della nazione più favorita.

Al fine di avvicinare la Bosnia-Erzegovina all'*acquis communautaire*, l'ASA prevede una disciplina specifica in materia di ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza (titolo VI), giustizia, libertà e sicurezza (titolo VII), politiche di cooperazione (titolo VIII) e cooperazione finanziaria (titolo IX).

Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione CE-Bosnia-Erzegovina.

L'articolo 3 reca la clausola di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, pari a euro 6.940 annui a decor-

rere dal 2010, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170. Questo articolo è stato modificato al Senato, in recepimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio.

L'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	133
Disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali. C. 2875 Gneccchi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	133
Disciplina della professione di autista di rappresentanza. C. 1743 Pelino e C. 2390 Compagnon ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	135
Disposizioni in materia di trasferimenti pubblici in favore dell'INPDAP a sostegno delle gestioni previdenziali. C. 3096 Jannone ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	137

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	139
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi (Parere dalla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	141

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza  
del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

##### Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, per assicurare una più opportuna organizzazione dei lavori della settimana corrente, anche in relazione all'andamento della discussione dei diversi provvedimenti inseriti nel calendario dell'Assemblea, avverte preliminarmente che la seduta della Commissione prevista per domani, già convocata alle ore 14.30, sarà fissata al termine delle vota-

zioni della seduta antimeridiana dell'Aula, restando invariati tutti i punti previsti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

##### Disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali.

**C. 2875 Gneccchi.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 marzo 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, in data 4 marzo 2010, la Commissione ha richiesto al Governo la predisposizione

di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, per la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in esame.

Avverte, quindi, che in data 29 aprile 2010 è stato reso noto il contenuto della predetta relazione tecnica: essa risulta negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che ha analizzato gli effetti dell'introduzione del nuovo comma 2-*bis* all'interno dell'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con una valutazione di maggiori oneri pari a 38,3 milioni di euro annui, fermo restando che il provvedimento stesso non contiene – come era già noto alla XI Commissione – la prescritta clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196, né reca alcuna disposizione di copertura finanziaria (elemento che rappresenta proprio uno dei principali motivi per i quali la Commissione medesima ha convenuto – prima ancora di procedere alla definizione di una norma di copertura – di richiedere al Governo una stima degli oneri previsti dal testo).

Fa presente, peraltro, che il medesimo Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato chiarisce come la relazione tecnica non fornisca alcuna indicazione relativamente agli effetti dell'introduzione del successivo comma 2-*ter* del richiamato articolo 86 (sempre contemplato nella proposta di legge in esame), che potrebbe determinare ulteriori oneri a carico delle amministrazioni locali.

Per tali ragioni, giudica opportuno che la Commissione – alla luce dei dati economico-finanziari forniti dal Governo – torni a riesaminare il testo nei tempi che saranno ritenuti utili, anche al fine di verificare i margini per poter pervenire ad una omogenea ed esaustiva quantificazione degli oneri e individuare, al contempo, una modalità di copertura finanziaria del provvedimento.

Fa presente, dunque, che sarà convocata, nelle prossime settimane, una nuova riunione del Comitato ristretto, già nomi-

nato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sulla proposta di legge in esame, in modo da verificare gli eventuali interventi modificativi da apportare al testo, che siano in grado di superare i rilievi di carattere finanziario testé evidenziati.

Marialuisa GNECCHI (PD) fa presente che lo scopo della sua proposta normativa è quello di evitare che colui che sia stato eletto presso amministrazioni locali rimanga privo di fondamentali tutele assicurative e previdenziali – soprattutto laddove esso, al momento dell'elezione, sia disoccupato o abbia un basso stipendio – e non certo quello di garantire quei trattamenti di favore (per esempio di natura vitalizia, come accade per le regioni), a cui fa impropriamente riferimento la relazione tecnica presentata sul provvedimento, che dovrebbe limitarsi a contemplare comuni e province interessati.

Pur facendo notare che appare difficile quantificare in modo preciso gli oneri recati dal provvedimento nel lungo periodo, dal momento che occorrerebbe di volta in volta andare a considerare la posizione occupazionale del soggetto interessato al momento dell'elezione – problematica che si potrebbe in parte risolvere con una modalità di versamento contributivo a *forfait*, così come previsto per i lavoratori autonomi – ritiene opportuno intervenire con determinazione sulla materia, nel presupposto che tutti abbiano diritto a trattamenti pensionistici dignitosi, a maggior ragione gli amministratori locali, che svolgono un servizio fondamentale per la società. Contesta, pertanto, l'impostazione della relazione tecnica, che sembra basarsi sul paradossale presupposto per cui gli enti locali possono trarre un vantaggio economico dall'aver amministratori non occupati o in particolari situazioni di occupazione, in quanto potrebbero così non versare i relativi contributi previdenziali.

Auspica, pertanto, che si possano valutare con attenzione tali aspetti e giungere ad una soluzione normativa adeguata, anche sotto il profilo della sostenibilità

finanziaria, che consenta di proseguire positivamente lungo l'iter di approvazione del provvedimento.

Silvano MOFFA, *presidente*, ribadisce che le questioni testé prospettate potranno essere esaminate nell'ambito del Comitato ristretto, che sarà convocato proprio al fine di giungere all'elaborazione di un testo capace di superare le criticità evidenziate dalla relazione tecnica.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disciplina della professione di autista di rappresentanza.**

##### **C. 1743 Pelino e C. 2390 Compagnon.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica anzitutto che il relatore ha fatto presente di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, a causa di una improvvisa indisposizione; per tali ragioni, avverte che svolgerà personalmente la relazione introduttiva in sostituzione del relatore, sulla base di una nota da questi nel frattempo predisposta.

Al riguardo, rileva che le proposte di legge C. 1743 (di iniziativa dei deputati Pelino e altri) e C. 2390 (di iniziativa del deputato Compagnon) introducono norme per la disciplina della professione di autista di rappresentanza. I due provvedimenti, di contenuto praticamente identico, sono composti di 5 articoli. Fa notare che l'articolo 1 definisce il profilo professionale dell'autista di rappresentanza, consistente nella conduzione di mezzi di rappresentanza delle amministrazioni dello Stato, nella manutenzione dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli e nella collaborazione con l'organo istituzionale e il suo *staff*, mentre l'articolo 2 prevede che l'autista di rappresentanza sia un dipendente delle amministrazioni dello Stato, chiamato a prestare la propria attività su tutto

il territorio nazionale e internazionale. Osserva che l'articolo 3 definisce le attività svolte dall'autista di rappresentanza e le competenze richieste, rinviando ad appositi allegati di dettaglio (Allegati A e B) e gli articoli 4 e 5 individuano i requisiti richiesti per l'accesso alla professione, ossia: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; patente di guida di categoria B; certificato di abilitazione professionale CAP B; iscrizione all'albo degli autisti; conoscenza di una lingua straniera; superamento dell'esame di qualificazione per l'esercizio dei servizi di polizia stradale; età non inferiore a 18 anni.

Segnala che per l'accesso alla professione è inoltre richiesto il superamento di una prova teorico-pratica, tenuta da una apposita commissione istituita dall'amministrazione di appartenenza e composta da tre membri, di cui uno nominato dal capo del personale, uno dal Capo di gabinetto e uno dal sindacato di categoria. A seguito del superamento della prova viene rilasciato un attestato di qualifica che costituisce titolo abilitante per l'esercizio della professione presso tutte le amministrazioni dello Stato. Osserva, altresì, che sono esonerati dalla prova teorico-pratica gli autisti che alla data di entrata in vigore della legge dimostrino di aver svolto almeno un anno effettivo di servizio continuativo o 2.000 ore di attività in tre anni.

Illustrato il contenuto del provvedimento, segnala che il relatore – nella nota predisposta per la presidenza – giudica sin d'ora opportuno esprimere alcune valutazioni di carattere generale sugli interventi proposti, che potranno essere oggetto di adeguato approfondimento nel corso del dibattito. In primo luogo, intende evidenziare che l'attività di autista di rappresentanza non è attualmente disciplinata dalla legge, per cui l'inquadramento del personale pubblico che svolge tali funzioni è rimessa alla contrattazione collettiva e ai regolamenti di organizzazione delle singole amministrazioni: appare, pertanto, opportuno interrogarsi se il ricorso allo strumento legislativo sia la via più idonea alla realizzazione degli obiettivi perseguiti. Rileva, inoltre, con riferimento alla platea

dei destinatari dell'intervento legislativo, che non risulta chiaro se i provvedimenti intendano disciplinare unicamente l'attività di autisti di rappresentanza svolta da dipendenti pubblici (come afferma l'articolo 2) o anche da soggetti privati (come sembra desumersi dall'articolo 4, che prevede la costituzione di un albo professionale). Infine, osserva che le norme concernenti l'obbligatoria iscrizione ad un albo degli autisti quale condizione per l'esercizio della professione andrebbero attentamente valutate con riferimento al principio di tutela della concorrenza, tenendo conto a tale riguardo anche della costante giurisprudenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale ha reiteratamente affermato che la previsione dell'iscrizione ad albi, registri o elenchi quale condizione per l'esercizio di una professione configura, di norma, una indebita restrizione della concorrenza e si giustifica solo a fronte dell'esigenza di tutela di pubblici interessi pubblicamente costituzionalmente garantiti.

Alessia Maria MOSCA (PD), oltre a ritenere inopportuno un intervento legislativo sulla materia in oggetto, atteso che l'inquadramento del personale pubblico che svolge le funzioni di autista di rappresentanza è rimesso alla contrattazione collettiva e ai regolamenti di organizzazione delle singole amministrazioni, rileva nel testo in esame palesi contraddizioni e incongruità, che ne renderebbero incerta l'interpretazione. Dichiarò, comunque, la sua contrarietà all'impostazione di fondo dei provvedimenti abbinati, che, contrapponendosi all'attuale tendenza in atto nell'ambito della regolamentazione degli ordini professionali, rischierebbe di minare i principi cardine della concorrenza e di instaurare ingiustificati regimi monopolistici.

Giovanni PALADINI (IdV) esprime forti perplessità sui provvedimenti in esame, ritenendo che sulla delicata materia degli ordini professionali e della disciplina giuridica di determinate professioni sia necessaria una riflessione di più ampia por-

tata, non rinvenibile nei testi in questione, che, peraltro, appaiono poco chiari nella parte in cui si fa riferimento agli operatori pubblici e privati.

Giuliano CAZZOLA (PdL) si interroga sul motivo per il quale si dovrebbe introdurre uno *status* giuridico particolare per gli autisti di rappresentanza, atteso che la materia risulta già ampiamente regolamentata nell'ambito della contrattazione collettiva, che giudica la sede più idonea anche a garantire una certa flessibilità della disciplina. Ritiene necessario riflettere seriamente sull'opportunità di dare seguito all'esame di tale proposta, paventando il rischio che, in caso di prosecuzione dell'iter, una volta « accesi i riflettori » sulla vicenda, possa sorgere nell'opinione pubblica anche il sospetto che si tratti di un'iniziativa a favore di una « casta » – così come accaduto per una proposta emendativa di recente presentata presso il Senato in occasione della riforma del Codice della strada – rafforzando ulteriormente la sfiducia nei confronti del Parlamento.

Ivano MIGLIOLI (PD) ritiene che non vi sia alcun bisogno di portare avanti provvedimenti di natura lobbistica come quelli in esame, che, peraltro, risultano suscettibili di rilievi critici anche sotto il profilo del merito e della qualità della legislazione. Si chiede come mai deputati di maggioranza, che si ritengono depositari di principi liberali, pongano in essere un intervento capace solo di appesantire l'ordinamento e di introdurre vincoli lesivi della libertà di concorrenza.

Gaetano PORCINO (IdV) ritiene che, prima di giungere ad una totale « bocciatura » dei testi in esame, occorra valutare con attenzione le finalità che essi si prefiggono, tra cui vi sarebbe quella di garantire una certa uniformità di trattamento rispetto ad altri operatori del settore, citando coloro che accompagnano determinate figure apicali della pubblica amministrazione, quali ad esempio i prefetti.

Giulio SANTAGATA (PD) fa notare che il diverso trattamento previsto per talune figure professionali di autista è giustificato dalla loro appartenenza alle Forze dell'ordine e dalla necessità di rispondere ad esigenze connesse alla sicurezza, oltre che alla tutela dei cittadini. Non ritiene, quindi, di poter assimilare gli autisti di rappresentanza ai soggetti preposti alla guida di autovetture per motivi di sicurezza.

Elisabetta RAMPI (PD), intervenendo per una precisazione, si domanda se sia prevista nei provvedimenti una norma diretta ad introdurre una distinzione tra patente di servizio e patente privata, analogamente a quanto accade in altri settori dell'autotrasporto.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare al deputato Rampi che l'oggetto dell'intervento normativo proposto riguarda lo *status* giuridico degli autisti di rappresentanza, non ritenendosi congruo in questa sede un intervento di modifica al Codice della strada.

Paola PELINO (PdL) osserva che la proposta di cui ha ritenuto opportuno farsi promotrice mira a rispondere alle esigenze prospettate alla stessa Commissione dalle organizzazioni sindacali di rappresentanza del settore, audite informalmente sull'argomento nei mesi scorsi. Pertanto, osserva che si tratta semplicemente di prevedere uno specifico riconoscimento per tali figure professionali, impegnate in attività peculiari e molto delicate, stabilendo requisiti dettagliati per il loro svolgimento, anche alla luce delle recenti innovazioni legislative introdotte in tema di trasparenza nell'ambito della pubblica amministrazione, da ultimo con la legge n. 15 del 2009.

Ritiene comunque opportuno soffermarsi ad esaminare con attenzione gli elementi di criticità emersi nel dibattito, al fine di giungere ad una soluzione normativa il più possibile condivisa, segnalando come la proposta di legge si preoccupi — in ogni caso — di prevedere un apposito

esame abilitante e si renda necessaria anche per evitare che, con i soli contratti collettivi, possano crearsi inaccettabili condizioni di disparità tra categorie omogenee di lavoratori.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che dall'odierno dibattito siano emerse valutazioni fortemente critiche sui provvedimenti in questione, che, allo stato, sembrerebbero suscettibili di determinare un'ulteriore complicazione nel già congestionato quadro normativo del settore. Propone, pertanto, una pausa di riflessione sull'argomento, sospendendo per il momento l'iter di esame dei testi, riservandosi di riprendere la discussione alla luce di ulteriori approfondimenti e dell'acquisizione di nuovi elementi che dovessero nel frattempo sopraggiungere.

Teresio DELFINO (UdC), nel chiedere alla presidenza delucidazioni circa i tempi relativi alla prospettata sospensione, auspica che essi non siano eccessivamente dilatati e che, comunque, al momento opportuno, si possa giungere ad una definitiva presa di posizione sull'argomento, anche se questa dovesse essere di segno negativo.

Silvano MOFFA, *presidente*, assicura che la presidenza valuterà con la massima diligenza la congruità dei tempi di ripresa dell'esame dei provvedimenti in titolo, al fine di addivenire ad una decisione che sia la più ponderata possibile.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di trasferimenti pubblici in favore dell'INPDAP a sostegno delle gestioni previdenziali.**

**C. 3096 Jannone.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, fa notare che la proposta di legge n. 3096 interviene sulla delicata questione delle risorse finanziarie destinate all'INPDAP, al fine di garantire i pagamenti dei trattamenti pensionistici e di fine servizio ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche; la proposta, in particolare, novella l'articolo 35 della legge n. 448 del 1998, prevedendo che le anticipazioni sul fabbisogno finanziario si intendano come trasferimenti a titolo definitivo in favore dell'Ente. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, il provvedimento ha lo scopo di risolvere le necessità finanziarie degli ultimi cinque anni dell'INPDAP, che sono a loro volta il riflesso di fattori generali di carattere demografico, di politiche del lavoro pubblico e di fattori macro-economici; la stessa relazione, infatti, individuando una serie di cause generatrici di tale squilibrio (tra cui: l'allungamento della vita media dei pensionati, la crescita degli importi medi delle prestazioni, la diminuzione degli iscritti e il venir meno dei finanziamenti annuali da parte dello Stato), mette in evidenza l'esigenza della messa a regime dell'intervento finanziario, già operato dallo Stato nel biennio 2009-2010, ai fini della diminuzione dell'avanzo di amministrazione preesistente.

Rileva che il provvedimento si compone di 2 articoli, di cui il secondo detta disposizioni limitate esclusivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento. Quanto all'articolo 1, osserva che la lettera *b*) del comma 1, inserendo un nuovo comma 3-*bis* al richiamato articolo 35 della legge n. 448, autorizza, a decorrere dal 2010, i trasferimenti pubblici in favore dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a sostegno delle gestioni previdenziali e a titolo definitivo per ripianare il fabbisogno finanziario delle gestioni stesse; inoltre, tale lettera prevede che le somme per anticipazioni ricevute negli esercizi precedenti e iscritte tra le passività delle gestioni si intendano trasferite a titolo definitivo. Le rimanenti lettere *a*) e *c*) del comma 1 provvedono a coordinare il testo vigente con le modifiche apportate,

sopprimendo il riferimento all'INPDAP nei commi 3 e 6 dello stesso articolo 35.

In tal senso, nel giudicare il provvedimento di particolare importanza, anche alla luce dei possibili problemi che potrebbero derivare dall'accentuazione di squilibri di natura economico-gestionale, attende di verificare l'orientamento dei gruppi sul provvedimento, al fine di procedere speditamente alla sua approvazione, fatta salva ovviamente l'esigenza di valutare con attenzione – anche con il contributo della V Commissione – i possibili profili di natura finanziaria.

Giuliano CAZZOLA (PdL), nel ripercorrere le vicende storiche che hanno accompagnato lo sviluppo dei conti e della gestione dell'INPDAP, fa notare che il provvedimento in esame riveste una particolare importanza, dal momento che esso potrebbe anche risolvere talune rilevanti problematiche di bilancio dell'Istituto, prevedendo che le anticipazioni sul fabbisogno finanziario si intendano come trasferimenti a titolo definitivo in suo favore.

Dopo avere dettagliatamente illustrato le modalità di intervento che il provvedimento si propone, rileva, peraltro, come l'importanza del progetto di legge vada di pari passo con la sua delicatezza, nel senso che si tratta anche di valutare gli inevitabili effetti di natura finanziaria che da esso promanano, atteso che un intervento di queste dimensioni potrebbe richiedere un serio approfondimento da parte del competente dicastero dell'economia.

Giulio SANTAGATA (PD) osserva che la situazione di squilibrio di bilancio che caratterizza la gestione finanziaria dell'INPDAP è il frutto della politica intrapresa dal Governo in carica in materia di assunzioni nell'ambito delle pubbliche amministrazioni: la diffusione dei contratti flessibili in tale contesto avrebbe infatti determinato un minor afflusso di contributi nell'ambito dell'amministrazione previdenziale ordinaria, andando al contrario ad alimentare progressivamente la gestione separata dell'INPS dedicata proprio

alla categoria dei lavoratori precari, i quali – sottoposti ad una sorta di «tassa occulta» sul lavoro – paradossalmente possono essere definiti i veri finanziatori della manovra in questione. Osserva che un’iniziativa parlamentare su tale argomento appare inopportuna, rendendosi piuttosto necessaria un’iniziativa dell’Esecutivo, unico soggetto in grado di intervenire con piena consapevolezza sui processi relativi al reclutamento di personale, alla gestione del bilancio dello Stato, al controllo sugli enti previdenziali, tenendo altresì in debita considerazione il quadro di limitate risorse finanziarie attualmente esistente.

Marialuisa GNECCHI (PD), pur precisando di non essere aprioristicamente contraria ad una proposta normativa tendente a riconoscere trattamenti previdenziali adeguati ai dipendenti pubblici, si sofferma ad esaminare criticamente le motivazioni dell’intervento in oggetto illustrate nella relazione di accompagnamento, che, a suo avviso, non appaiono fondate. In proposito, giudica paradossale che in tale relazione si citi, tra le cause delle problematiche finanziarie dell’INPDAP, anche l’introduzione di normative che hanno favorito l’uscita dal mondo del lavoro dei soggetti con quarant’anni di contribuzione o l’intensificarsi dei processi di privatizzazione, atteso che è stato lo stesso Esecutivo in carica ad aver proposto misure di tale tenore; suggerisce polemicamente di provvedere, piuttosto, alla ri-assunzione degli oltre 50 mila docenti elementari, che sono stati costretti alla disoccupazione dalla politica intrapresa dal Governo in materia di pubblica istruzione.

Teresio DELFINO (UdC) auspica che il Governo possa quanto prima a riferire alla Commissione sull’argomento oggetto del provvedimento in esame, atteso che qualsiasi forma di intervento su tali materie richiede in via preliminare un’analisi complessa e articolata dei processi in atto nel mercato del lavoro e nell’economia, ambiti nei quali l’Esecutivo può vantare una capacità di approfondimento in prospettiva più lungimirante.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel concordare sull’opportunità di acquisire sulla materia utili elementi di conoscenza, fa presente che un rappresentante del Governo sarà invitato a partecipare alla prossima seduta dedicata all’esame del provvedimento in titolo.

Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.**

**C. 3209-bis Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione sul disegno di legge n. 3209-bis, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Al riguardo, fa presente che occorre rilevare che il provvedimento è collegato alla manovra finanziaria, secondo quanto stabilito nella risoluzione di approvazione dell’ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria, e che dal testo originario del disegno di

legge, composto all'atto della presentazione alla Camera da 30 articoli, sono stati stralciati gli articoli 14, 25 e 27 all'esito dell'esame svolto ai sensi dell'articolo 123-bis del Regolamento.

Sottolinea, quindi, come ci si trovi di fronte ad un provvedimento strutturale e strategico, volto, come indicato anche nelle intenzioni del Governo, a rovesciare il rapporto tra Stato e cittadini, i veri soggetti di tale rapporto: si tratta di una visione che si può riassumere nei principi di sussidiarietà e di visione federale e liberale dello Stato, finalizzata a compiere un'opera di semplificazione ponendo la Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini stessi.

Segnala che, non essendosi ancora concluso in sede referente l'esame degli emendamenti, l'analisi si concentrerà oggi sul testo originario, in attesa di possibili integrazioni che potrebbero rendersi opportune a seguito dell'eventuale approvazione di proposte di modifica di interesse della XI Commissione, anche tenuto conto degli sviluppi del dibattito e degli spunti che potranno emergere dal confronto tra i gruppi. Dal punto di vista delle disposizioni di più diretto interesse della Commissione, evidenzia gli articoli 8, 21, 24 e 26 del disegno di legge originario.

Fa innanzitutto presente che l'articolo 8 reca alcune modifiche al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, concernente l'ENPALS, intervenendo su specifici adempimenti richiesti al datore di lavoro. In particolare, si interviene: sui termini di versamento dei contributi all'ENPALS e i requisiti da rispettare ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa, stabilendo, in particolare, l'obbligo, per le imprese, di effettuare il versamento dei contributi entro i termini stabiliti dall'Ente; sull'obbligo di denuncia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, prevedendo tale obbligo nel rispetto delle modalità e delle scadenze temporali stabilite dall'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge n. 296 del 2006; sul certificato di agibilità, in particolare prevedendo specifici obblighi, da parte delle imprese, di comunica-

zione di specifici dati all'Ente ai fini del rilascio del certificato stesso, e prevedendo sanzioni in caso di inosservanza; sul libretto personale del lavoratore, disponendo l'abrogazione.

Fa poi notare che l'articolo 21 reintroduce l'obbligo di prestare giuramento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro risulta contrattualizzato, mentre l'articolo 24 reca disposizioni concernenti la comunicazione, al Dipartimento della funzione pubblica, dei dati mensili relativi alle assenze per malattia. In particolare, si introducono nell'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008 (attraverso l'inserimento del comma 3-bis e del comma 3-ter) l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di rilevare mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti, l'obbligo di comunicazione degli stessi entro il mese successivo al Dipartimento della funzione pubblica, nonché determinati effetti sulla retribuzione di risultato del dirigente responsabile nel caso di persistente violazione dell'obbligo di comunicazione.

Evidenzia, infine, che l'articolo 26 disciplina il servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero, regolato attualmente dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, modificata dall'articolo 8 della legge 15 luglio 2002, n. 145. Segnala che le novelle estendono l'ambito applicativo della legge al personale in regime di diritto pubblico ex articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo altresì l'istituzione di un'apposita banca dati per il monitoraggio del personale pubblico operante all'estero e semplificando le procedure di autorizzazione riguardanti, per le medesime finalità, il personale militare. Sottolinea, inoltre, che tale articolo 26, alle lettere b) e c), prevede che il servizio presso organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato interamente ai fini tanto della progressione di carriera e degli aumenti periodici di stipendio, quanto del trattamento previdenziale e della valutazione dei titoli, specificando — mediante integrale sostituzione dell'articolo 2 della legge n. 1114 del 1962 — che restano a carico

delle amministrazioni di appartenenza i contributi previdenziali di competenza del datore di lavoro, in sintonia con le previsioni circa il riconoscimento del servizio prestato.

In conclusione, tenuto conto che il disegno di legge è particolarmente rilevante anche sotto l'aspetto di politica economica, atteso che il rilancio della crescita del Paese non può non passare per un'azione di semplificazione che consenta di alleviare i cittadini e le imprese da determinati ostacoli burocratici, ritiene che vi siano le condizioni per la formulazione di una proposta di parere favorevole, riservandosi comunque di valutare l'esito dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito.

Giulio SANTAGATA (PD) si interroga sul motivo per il quale il provvedimento non sia stato assegnato alla XI Commissione in sede referente – eventualmente in congiunta con la I Commissione – attesa la sua particolare attinenza alle materie di competenza.

Silvano MOFFA, *presidente*, si dichiara convinto che – nonostante il provvedimento sia stato assegnato alla I Commissione in sede referente in ragione dell'assoluta prevalenza delle materie di sua competenza – la XI Commissione sia in grado di incidere costruttivamente sull'articolo in esame, anche attraverso l'inserimento nel parere di specifiche condizioni o osservazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire è rilevata l'esigenza di attendere il testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.**

**Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.**

(Parere dalla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gabriella GIAMMANCO (Pdl), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VIII Commissione sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, recante disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia, in ordine al quale la stessa VIII Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti nella seduta del 28 aprile 2010, inviando il testo risultante alle Commissioni competenti in sede consultiva. Con riferimento a tale provvedimento, segnala che l'obiettivo principale dell'intervento normativo proposto è quello di contribuire, anche attraverso l'introduzione di un'adeguata preparazione professionale degli operatori, a rendere il mercato dell'attività edilizia più trasparente e in grado di garantire la sicurezza di tutti coloro che lavorano nel settore, nonché la tutela dei consumatori finali, subordinando l'esercizio di determinate attività professionali edili al possesso di alcuni requisiti di carattere tecnico-professionale, correlati a specifici requisiti di onorabilità e, con riferimento alla struttura organizzativa e gestionale dell'impresa, ad appositi requisiti di capacità organizzativa e finanziaria.

Rileva che il provvedimento, proprio al fine di perseguire le finalità testé indicate, interviene anche su materie di diretto interesse della XI Commissione. In particolare, fa notare che all'articolo 3 del testo unificato si prevede l'istituzione di una sezione speciale dell'edilizia, alla quale sono tenuti ad iscriversi tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che esercitano attività di costruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione, e finitura di immobili e di altre opere edili, di ingegneria civile e industriale, svolte in proprio ovvero eseguite tramite contratto di appalto o di subappalto ed esercitate in forma individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente. In questo

ambito, sottolinea che l'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame prevede che lo stesso esercizio della professione di costruttore edile sia subordinato alla designazione – all'atto dell'iscrizione alla richiamata sezione speciale dell'edilizia presso la Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – di un « responsabile tecnico » (di cui il provvedimento prevede, pertanto, l'istituzione in via stabilizzata), mentre il comma 2 del medesimo articolo 4 stabilisce che la figura del responsabile tecnico possa essere ricoperta anche dalla medesima persona che è titolare dell'incarico di responsabile per la prevenzione e la protezione, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, stabilendo, dunque, che entrambe le qualifiche possano essere assunte anche da un unico soggetto a ciò designato. Lo stesso comma 2 attribuisce, poi, appositi crediti formativi ai soggetti che abbiano già i requisiti per la nomina a responsabile per la prevenzione e la protezione, ai fini del percorso formativo necessario per diventare responsabile tecnico ai sensi della proposta di legge in esame.

Fa presente, pertanto, che la richiamata disposizione fa riferimento ad aspetti concernenti l'applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurando non soltanto il rispetto delle vigenti norme sui requisiti richiesti per l'assunzione dell'incarico di responsabile per la prevenzione e la protezione sui luoghi di lavoro, ma anche la possibilità che la specifica preparazione di tale soggetto nel settore della sicurezza del lavoro possa essere idonea ad assumere anche il nuovo incarico di responsabile tecnico per l'attività edilizia dell'impresa.

Sempre in ordine a norme rientranti nell'ambito di competenza della XI Commissione, evidenzia poi il comma 4 dell'articolo 2, che, nell'ambito della regolamentazione delle attività e dei requisiti per lo svolgimento delle attività professionali di costruttore edile, prevede che resti fermo quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in

materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi: tale norma infatti prevede, con riferimento al settore dell'edilizia, l'utilizzo di un meccanismo di misurazione a punti dell'idoneità di tali soggetti, teso a garantire il rispetto da parte dell'impresa delle regole sulla sicurezza del lavoro.

In conclusione, tenuto conto che il testo unificato reca disposizioni dirette ad assicurare – attraverso un opportuno coordinamento normativo con il decreto legislativo n. 81 del 2008 – la tutela della sicurezza in un settore delicato e sensibile quale quello dell'edilizia, preannuncia l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole, riservandosi eventualmente di dare conto di utili elementi di riflessione sulle materie oggetto del provvedimento, anche alla luce degli spunti che potranno emergere dal dibattito.

Maria Grazia GATTI (PD), pur preannunciando che il suo gruppo manifesta un orientamento di fondo favorevole al provvedimento in esame, che giudica essenziale al fine di garantire la sicurezza di tutti coloro che lavorano nel settore e di assicurare la tutela dei consumatori finali, ritiene che il testo possa essere migliorato in taluni suoi aspetti, considerato altresì che l'attuale nucleo dell'intervento, derivando da una serie di proposte di legge risalenti a legislature precedenti, sembra fare riferimento ad un quadro storico ed economico ormai superato.

In particolare, ritiene ultroneo il contenuto del comma 3 dell'articolo 1, laddove si prevede che le disposizioni del progetto di legge si applicano anche alle persone fisiche e giuridiche straniere che intendono esercitare l'attività di costruttore edile nel settore privato nel territorio dello Stato italiano, esprimendo altresì perplessità sull'articolo 2, nel quale non appare chiaro il riferimento allo « sviluppo di progetti immobiliari », che sarebbero esclusi dall'ambito applicativo. Dopo aver evidenziato l'esigenza di considerare l'opportunità di inserire gli aspetti previdenziali nell'ambito dei programmi di studio di cui all'articolo 8, giudica non

condivisibile la scelta di prevedere un valore minimo, pari a 30 mila euro, riferito all'attività edile da svolgere, ai fini della valutazione dei requisiti di capacità dell'impresa, ritenendo più opportuno in proposito prevedere un'indicazione più generica, che consenta di rapportare di volta in volta tale elemento al tipo di lavoro da eseguire.

Soffermandosi sull'articolo 11, ritiene opportuno specificare l'ambito nazionale in cui valutare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, mentre, in ordine all'articolo 13, giudica necessario riflettere sulla effettiva utilità di una deroga alle norme in materia di requisiti di idoneità professionale previsti all'articolo 7. Infine, esprime dubbi sull'articolo 15, laddove si prevede che il direttore dei lavori sia punito, salvo che dimostri di avere agito in buona fede, paventando il rischio che tale disposizione introduca una ingiustificata scappatoia a favore di coloro che violano le norme di legge.

Gabriella GIAMMANCO (Pdl), *relatore*, si riserva di approfondire gli aspetti testé indicati dal deputato Gatti e di presentare, nella seduta di domani, una proposta di parere che ne tenga possibilmente conto.

Silvano MOFFA, *presidente*, intervenendo sulla questione relativa all'articolo 9, sollevata dal deputato Gatti, specifica che il riferimento al valore minimo pari a 30 mila euro sembra sia stato suggerito dalle stesse organizzazioni di rappresentanza, che hanno manifestato l'esigenza di prevedere una consistenza patrimoniale minima delle imprese edili per quanto concerne le attrezzature utilizzate.

Preso atto che il relatore si è comunque riservato di tener conto degli spunti emersi nel dibattito odierno, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	144
Sull'ordine dei lavori .....	144
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	146

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	148
ALLEGATO ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	152
AVVERTENZA .....	151

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.**

**C. 3209-bis Governo.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

#### Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, anticipando lo svolgimento delle sedute in sede consultiva, per procedere successivamente all'esame delle proposte di legge assegnate in sede referente.

La Commissione concorda. Inizia quindi l'esame del provvedimento in oggetto.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 3209-bis, recante dispo-

sizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, quale risultante dagli emendamenti sin qui approvati. In proposito, fa presente che l'esame degli emendamenti presso la I Commissione non è ancora concluso e che, pertanto, si riserva di dare conto, nella seduta di domani, delle ulteriori modificazioni che dovessero essere apportate.

Passando a illustrare le disposizioni rientranti nello specifico ambito di competenza della Commissione, segnala l'articolo 4, recante disposizioni in materia di conservazione in forma digitale delle cartelle cliniche. Il comma 1 stabilisce, in particolare, che la conservazione delle cartelle cliniche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è effettuata esclusivamente in forma digitale. Le copie delle cartelle cliniche sono rilasciate agli interessati, su richiesta, anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo stabilito dall'amministrazione che le detiene. Il comma 2 prevede, quindi, che, con regolamento da adottare su proposta dei Ministri della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono stabilite le modalità uniformi di attuazione del comma 1, nonché la decorrenza degli adempimenti ivi previsti.

Osserva, poi, che l'articolo 7 e l'articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, recano disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, l'articolo 7 abroga l'articolo 54 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, recante l'obbligo del datore di lavoro di denunciare gli infortuni più gravi (che abbiano per conseguenza la morte o

l'inabilità al lavoro per più di tre giorni) all'autorità di pubblica sicurezza; conseguentemente, l'articolo in esame novella l'articolo 56 del citato testo unico, spostando in capo all'istituto assicuratore — che, ai sensi dell'articolo 54, riceve la denuncia di tutti gli infortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni — l'obbligo, attualmente spettante all'autorità di pubblica sicurezza, di trasmettere la denuncia alla competente direzione provinciale del lavoro, quando dall'infortunio sia derivato il decesso del lavoratore o lesioni tali da farne prevedere il decesso o un'inabilità superiore a trenta giorni; l'articolo in esame abolisce, infine, l'obbligo di tenuta del registro degli infortuni, di cui all'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955.

L'articolo 7-bis, introdotto in seguito all'approvazione di un emendamento del relatore, stabilisce che le modalità per la semplificazione degli adempimenti del datore di lavoro, ivi compresa l'eventuale eliminazione ovvero la tenuta semplificata della documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e di tutela delle condizioni di lavoro, sono definite, secondo criteri di semplificazione, trasparenza ed economicità delle procedure, con decreto adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro della semplificazione normativa, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2010.

L'articolo 17, comma 1, stabilisce che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo adotta un regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza Stato-regioni, il quale deve prevedere che: le prescrizioni sanitarie

farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, siano costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio; il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avvenga in forma progressiva dal 1° gennaio 2010, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2010, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012. In base al comma 2, le disposizioni del regolamento di cui al comma 1 sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 24, novellando il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, stabilisce che le pubbliche amministrazioni rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata, senza che da ciò possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La persistente violazione di tale obbligo di comunicazione, se protratta per oltre tre mesi, è valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato del dirigente responsabile dell'ufficio, del settore ovvero del reparto competente alla comunicazione.

Osserva, infine, che l'articolo 24-bis, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 55-*quinquies*, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilendo che esso si interpreta nel senso che le sanzioni disciplinari ivi indicate (radiazione dall'albo e, se del caso, licenziamento per giusta causa o decadenza dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale, a seguito di sen-

tenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitti di cui al comma 1 del medesimo articolo) si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio di un dipendente di una pubblica amministrazione, violando gli obblighi connessi alla prestazione lavorativa o venendo meno al dovere di organizzare l'assistenza in maniera efficiente ed efficace, rilascia certificazioni attestanti dati clinici non desunti da visita in coerenza con la buona pratica medica.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, esprime apprezzamento, in particolare, per le disposizioni di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame, volte a introdurre l'obbligo di conservazione in formato digitale delle cartelle cliniche. Si tratta, a suo avviso, di una norma che potrebbe migliorare significativamente l'efficienza dell'organizzazione sanitaria e generare significativi risparmi. Rileva, peraltro, che probabilmente diverse regioni dovranno introdurre innovazioni significative nell'organizzazione dell'assistenza sanitaria per poter adempiere a tale obbligo, che rischia, altrimenti, di rimanere inattuato.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore*, pur condividendo il rilievo del presidente Palumbo, osserva che la disposizione in questione concede alle regioni tre anni di tempo per adeguarsi a quanto in essa previsto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.**

**Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VIII Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 60 Realacci e abbinate, recante disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia, quale risultante dagli emendamenti approvati. Al riguardo, fa presente che l'articolo 4 del progetto di legge in esame introduce la figura del responsabile tecnico, che deve essere designato dal costruttore edile all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Ai sensi del comma 2, le qualifiche di responsabile tecnico e di responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, possono essere assunte anche da un unico soggetto a ciò designato. Per i soggetti che abbiano già i requisiti per la nomina a responsabile per la prevenzione e la protezione ai sensi degli articoli 31 e seguenti del citato decreto legislativo, sono riconosciuti crediti formativi ai fini del percorso formativo necessario per diventare responsabile tecnico ai sensi della presente legge.

Osserva, poi, che il successivo articolo 6, comma 1, lettera *a*), stabilisce che il responsabile tecnico non può esercitare l'attività di cui alla presente proposta di legge, qualora abbia riportato una condanna accertata con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuta irrevocabile oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (salvo che non sia intervenuta la riabilitazione o l'applicazione di una delle altre cause di estinzione della pena), tra l'altro, per i reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro che abbiano comportato una condanna definitiva ad una pena detentiva

superiore a due anni. L'articolo 8, comma 3, lettera *d*), prevede, inoltre, che i corsi di apprendimento per responsabili tecnici, disciplinati dalle regioni, debbano riguardare, tra l'altro, la materia della salute e sicurezza sul lavoro e della prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro.

Segnala, infine, che l'articolo 11 stabilisce che le regioni, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative, possono prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che applicano le misure previste all'articolo 11, commi 3-*bis* e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni. Si tratta, in sostanza, della partecipazione ai progetti finanziati dalle regioni e dalle province autonome, volti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e ai progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese, finanziati dall'INAIL.

Alla luce di quanto esposto, condividendo le finalità della proposta di legge in esame, formula una proposta di parere favorevole.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.**

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 7, ad eccezione del suo emendamento 7.6, di cui auspica l'approvazione.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) ritira il suo emendamento 7.2.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra l'emendamento Mura 7.13, di cui è cofirmatario, sottolineando come anche tale emendamento sia volto a mettere in evidenza il problema del valore della dichiarazione anticipata di trattamento e della sua vincolatività per il medico. Sebbene, infatti, la Convenzione di Oviedo stabilisca che i desideri del paziente devono essere « presi in considerazione », l'articolo 27 della medesima Convenzione chiarisce che essi possono essere disattesi solo quando i progressi della scienza medica li abbiano resi non più attuali.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) rileva che l'articolo 7 attribuisce al medico la facoltà di applicare o ignorare, a suo piacimento, la dichiarazione anticipata di trattamento, creando una situazione di ingiustificata discriminazione tra il dichiarante e il soggetto cosciente in grado di esprimere e far valere la propria volontà attuale. Annuncia, pertanto, voto favorevole sugli identici emendamenti Calgario 7.7, Mura 7.13 e Livia Turco 7.26.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) rileva che l'articolo 7 del progetto di legge in esame non tiene in alcuna considerazione la volontà del paziente espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento né il parere del collegio medico chiamato a dirimere eventuali controversie, rimettendo, di fatto, interamente al medico ogni decisione al riguardo. La situazione che viene così a crearsi è, a suo avviso, sconcertante. Chiede, quindi, al relatore se le figure del medico curante e del medico specialista della patologia possano, in concreto, coincidere. Osserva, infine, la palese contraddizione tra il proclamato impegno del Governo in campo etico e le sue recenti decisioni volte a impedire il funzionamento del Comitato nazionale di bioetica, di cui danno conto i giornali odierni.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, invita i colleghi intervenuti a considerare con attenzione il contenuto del suo emendamento 7.6, che risolve molti dei problemi da loro segnalati.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL), in attesa di sapere se il rappresentante del suo gruppo intenda designarlo come sostituto di uno dei membri della Commissione assenti, invita il relatore a considerare come anche la contraddizione evidenziata dai colleghi che l'hanno preceduto nasca dal tentativo di piegare ad altri fini un progetto di legge inizialmente volto a disciplinare soltanto la situazione dei pazienti in stato vegetativo. Tale contraddizione emerge, sostanzialmente, con la decisione di introdurre e disciplinare la

dichiarazione anticipata di trattamento, riducendola però a una sorta di mero suggerimento o auspicio e sottoponendo le controversie cui potrebbe dar luogo al vaglio di un collegio medico, di cui non sono chiari meccanismi decisionali e modalità di funzionamento. L'emendamento 7.6 del relatore, a suo avviso, nel tentare di risolverla, non fa che rendere più evidente questa contraddizione, accrescendo la fragilità giuridica dell'intero provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva che i colleghi intervenuti sono, certo, liberi di non condividere la configurazione e il bilanciamento di principi quali la tutela della salute e la libertà di cura, operati dal nostro ordinamento, ma non possono legittimamente sostenere che tale ordinamento affermi in modo assoluto un principio di autodeterminazione del paziente. Ciò non è vero, come più volte ha avuto modo di evidenziare, alla luce dell'articolo 32 della Costituzione, dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo e dell'articolo 3 del Codice di deontologia medica. Tutte le norme citate, infatti, rendono evidente che il medico non può essere considerato alla stregua di un mero esecutore delle volontà del paziente. Osserva, inoltre, che l'articolo 7 del progetto di legge in esame non conferisce affatto al medico la facoltà di decidere in modo arbitrario in vece del paziente, dal momento che egli è tenuto a osservare i principi richiamati al comma 2, secondo periodo, del medesimo articolo.

Carla CASTELLANI (PdL) dichiara di condividere pienamente l'intervento del collega Polledri. Pur rispettando la posizione espressa dall'onorevole Della Vedova, ritiene, infatti, che non sia corretto attribuire all'emendamento 7.6 del relatore l'effetto di rendere giuridicamente fragile il provvedimento in esame, dal momento che l'autonoma decisione del medico è, a ben vedere, vincolata al rispetto di principi chiaramente determinati.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) dichiara di concordare con quanto affer-

mato dal collega Polledri e, in particolare, con le sue osservazioni sulla Convenzione di Oviedo, che non obbliga affatto il medico a rispettare, in modo assoluto, i desideri del paziente. Anche la discussione in corso conferma, a suo avviso, come il punto più controverso consista nel modo di intendere e interpretare il principio di autodeterminazione. In proposito, evidenzia la necessità di non erigere la volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento a valore assoluto e unico criterio orientativo in questa materia.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Calgaro 7.7, Mura 7.13 e Livia Turco 7.26, nonché, con distinta votazione, l'emendamento Livia Turco 7.25.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL), preannunciando voto favorevole sull'emendamento Palagiano 7.11, osserva che, se la proposta di legge in esame è volta a tutelare la salute e non la volontà del paziente, come sembra doversi evincere dall'intervento del collega Polledri, essa appare sostanzialmente inutile e per nulla innovativa, atteso che il diritto alla salute è già compiutamente tutelato nel nostro ordinamento.

Antonio PALAGIANO (IdV) rileva, rivolto al collega Polledri, che il Codice di deontologia medica non può essere invocato in modo parziale, ignorando, ad esempio, quelle parti che, come l'articolo 53, contrastano apertamente con la configurazione dell'idratazione e dell'alimentazione artificiali come trattamenti obbligatori. Ribadisce, quindi, che l'articolo 27 della Convenzione di Oviedo chiarisce che la volontà precedentemente espressa dal paziente può essere disattesa solo quando sia manifestamente superata dai progressi della scienza medica. Auspica, pertanto, l'approvazione del suo emendamento 7.11.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), preannunciando voto favorevole sull'emendamento Palagiano 7.11, osserva come l'articolo 7 faccia leva su un'impro-

pria concezione del ruolo del medico, al fine di ignorare la volontà del paziente, anziché limitarsi a garantire, come sarebbe giusto, il diritto del medico all'obiezione di coscienza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Palagiano 7.11 e Mura 7.12.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra il suo emendamento 7.10, volto a riconoscere un peso maggiore alla volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento, e ne auspica l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 7.10.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Mazzarella 7.1: s'intende vi abbiano rinunciato.

Laura MOLTENI (LNP) ritira il suo emendamento 7.4, ritenendolo sostanzialmente recepito da emendamenti precedentemente approvati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Livia Turco 7.27 e 7.28.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) si rammarica della reiezione dell'emendamento Livia Turco 7.28, sottolineando come la garanzia del diritto del medico all'obiezione di coscienza non faccia venir meno il diritto del paziente al rispetto della sua volontà da parte del Servizio sanitario nazionale e, dunque, di un altro medico. Auspica, quindi, l'approvazione dell'emendamento Livia Turco 7.29.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva che l'unico fine perseguibile da parte del medico consiste, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, nella tutela della salute. Non ritiene, pertanto, che il diritto all'obiezione di coscienza costituisca, nel caso di specie, una problematica rilevante.

Lucio BARANI (PdL) osserva come il medico curante possa coincidere con il medico di fiducia liberamente scelto dal paziente, ciò che, a suo avviso, sdrammatizza il rischio di un contrasto tra le rispettive volontà.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ritiene che la discussione in corso si stia indebitamente concentrando sull'obiezione di coscienza del medico, laddove la norma in esame verte sulla valutazione clinica che il medico è chiamato a compiere.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 7.29.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Vassallo 7.24: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 7.17.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 7.5: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mura 7.14, Palagiano 7.15, Livia Turco 7.30, Palagiano 7.16, 7.18 e 7.19.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Calgaro 7.8: s'intende vi abbiano rinunciato.

Paola BINETTI (UdC) desidera, preliminarmente, sottolineare come l'oggetto della proposta di legge non sia attualmente costituito soltanto dalla dichiarazione anticipata di trattamento, bensì anche dall'alleanza terapeutica tra il medico, il paziente e i suoi familiari o persone di fiducia. Evidenzia, inoltre, che il medico curante potrebbe benissimo non coincidere con quello scelto dal paziente. Anche per questi motivi, a suo avviso, è importante prevedere che il medico, come av-

viene del resto per prassi, debba dettagliatamente annotare nella cartella clinica le motivazioni in base alle quali decida di disattendere la volontà espressa dal paziente, senza che da ciò possa derivare alcuna lesione del diritto del paziente all'autodeterminazione o dell'autonomia del medico. Auspica, pertanto, l'approvazione del suo emendamento 7.31.

Carla CASTELLANI (Pdl) rileva che quanto proposto dall'emendamento Binetti 7.31 è sostanzialmente già previsto al comma 1 dell'articolo 7. Tuttavia, poiché il citato emendamento prevede che la motivazione sia annotata nella cartella clinica « in modo approfondito », invita il presentatore a valutare l'opportunità di ritirare tale emendamento, per ripresentarlo in Assemblea, previa riformulazione volta a riferirlo al comma 1.

Massimo POLLEDRI (LNP), pur comprendendo le motivazioni della collega Binetti, segnala il rischio che il suo emendamento 7.31 finisca per creare difficoltà e imbarazzo ai medici che si trovino nella situazione da esso disciplinata.

Paola BINETTI (UdC) ritira il suo emendamento 7.31, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, eventualmente riformulato.

Antonio PALAGIANO (IdV) desidera, prima che la Commissione si pronunci sull'emendamento 7.6 del relatore, richia-

mare l'emendamento Mura 7.23. Sebbene, infatti, l'emendamento 7.6 del relatore abbia il merito di riconoscere come vincolante il parere espresso dal collegio medico, esso non risolve il problema della sostituzione del medico che si rifiuti di attenersi a tale parere.

La Commissione approva l'emendamento 7.6 del relatore (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 7.6 del relatore, i restanti emendamenti Calgaro 7.9, Mura 7.22, Palagiano 7.20, Mura 7.23, Livia Turco 7.34, Brugger 7.3, Palagiano 7.21, Livia Turco 7.32 e 7.33 risultano preclusi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.*

*C. 2024 Livia Turco e C. 3381 Barani e Di Virgilio.*

## ALLEGATO

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.**

**EMENDAMENTO APPROVATO**

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. In caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione viene sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto ed un anestesista-

rianimatore. Tale collegio dovrà sentire il medico curante. Il parere espresso dal collegio medico è vincolante per il medico curante il quale non è comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico. Resta comunque sempre valido il principio della inviolabilità e della indisponibilità della vita umana.

**7. 6.** Il Relatore.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	154
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	155

##### ATTI COMUNITARI:

Comunicazione della Commissione intesa a promuovere un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il <i>forum</i> dell'UE sul dialogo università-imprese. COM(2009)158 def. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	158
<i>ALLEGATO 1 (Parere formulato dal relatore)</i> .....	163
Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore». COM(2009)487 def. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	158
Libro verde «Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento». COM(2009)329 def. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	160

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Ministro plenipotenziario Massimo Gaiani, coordinatore del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (CIACE) nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2010)119 def.) .....	160
--	-----

##### COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE:

Comunicazioni del Presidente .....	161
<i>ALLEGATO 2 (Elenco dei progetti assegnati alla XIV Commissione per la verifica della conformità al principio di sussidiarietà)</i> .....	165

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.**

**C. 3209-bis Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Del Tenno, illustra i contenuti del provvedimento, che interviene in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese. Ricorda che nella giornata odierna, inoltre, la I Commissione dovrebbe inviare un nuovo testo del provvedimento come risultante dagli emendamenti approvati. Il relatore potrà quindi, nella giornata di domani, integrare la relazione con riferimento agli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Si sofferma quindi sulle disposizioni di interesse della XIV Commissione. L'articolo 9, modificando l'articolo 25 del decreto-legge n. 112/2008, introduce una serie di interventi volti a potenziare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea. In particolare viene previsto un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento.

In proposito, ricorda che la disposizione in esame intende dare seguito all'impegno assunto dagli Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, in occasione del Consiglio europeo riunitosi l'8-9 marzo 2007. Il Consiglio europeo concorda pertanto sulla necessità di ridurre del 25 per cento entro il 2012 gli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione dell'Unione europea. Inoltre il Consiglio europeo del 20 novembre 2009 ha chiesto alle Istituzioni europee e agli Stati membri di adoperarsi per raggiungere l'obiettivo della riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese in 13 settori prioritari (agricoltura e sovvenzioni agricole, conti annuali/diritto societario, politica di coesione, ambiente, servizi finanziari, pesca, sicurezza alimentare, legislazione farmaceutica, appalti pubblici, statistiche, fiscalità/dogane, trasporti, ambiente di lavoro/rapporti di lavoro). La riduzione degli oneri, la semplificazione della legislazione e il completamento delle misure nazionali dovrebbe avvenire, secondo il Consiglio, preferibilmente entro la fine del 2010.

L'articolo 15, prevede che l'utilizzo e la formazione della base unitaria di dati realizzata con l'integrazione tra i sistemi informativi dei Ministeri dell'economia, del lavoro, della salute, nonché dei soggetti ad essi collegati o vigilati o controllati, avvenga nel generale rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale oltre che nel rispetto dei principi in materia di trattamento dei dati, con particolare riferimento al regolamento CE n. 223 del 2009.

In proposito, ricorda che tale disposizione in materia di trattamento dei dati personali richiama il regolamento CE n. 223 del 2009; tale atto normativo definisce un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, vale a dire le statistiche necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità, disciplinando anche il sistema statistico europeo come il partenariato tra l'autorità statistica comunitaria, ovvero la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica e le

altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

L'articolo 20 reca, al comma 2, una serie di novelle al decreto legislativo n.151 del 2005 di disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che appaiono finalizzate anche al superamento della procedura di infrazione in materia. Ricorda infatti che l'8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia contestando la non conformità di talune delle disposizioni italiane di trasposizione della direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (procedura 2009-2264). In particolare, secondo la Commissione europea nel decreto legislativo n. 151/2005 che ha trasposto la direttiva nell'ordinamento nazionale, non risulterebbero conformi le disposizioni relative alla definizione di produttore; alle modalità di trattamento (nel decreto legislativo si richiama erroneamente un allegato diverso da quello contenente le prescrizioni previste dalla direttiva in materia di trattamento selettivo per materiali e componenti di RAEE); alle informazioni e relazioni; al recupero e alla raccolta separata dei RAEE; di finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici.

In proposito, segnala che in materia di termini per le comunicazioni delle apparecchiature di illuminazione immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008 (comma 1) e di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2006, 2007 e 2008 (comma 3) interviene anche il disegno di legge comunitaria 2009 (A.S. 1781-B), prevedendo, all'articolo 21, in entrambi i casi il termine del 30 giugno 2010, anziché quello del 28 febbraio 2010 previsto dal provvedimento in esame. In proposito, ricorda che la direttiva 2002/96/CE prevede, all'articolo 12, primo paragrafo, che gli Stati membri garantiscono che le informazioni richieste siano trasmesse alla Commissione ogni due anni, entro 18 mesi dalla fine del periodo a cui si riferiscono. La prima serie di informa-

zioni verte sugli anni 2005 e 2006. Al riguardo, rileva che comunque la I Commissione ha preso atto della sovrapposizione tra le due disposizioni, approvando un emendamento soppressivo dell'articolo 20. Rimane comunque l'esigenza di fornire adeguata risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.**

**C. 3446 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Dell'Elce, illustra i contenuti del provvedimento. L'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, è finalizzato ad integrare la Bosnia nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea.

L'Accordo è parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 1999, che costituisce il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia-ERJM, Serbia, Montenegro, così come Kosovo). Le finalità del

processo di stabilizzazione e di associazione sono la stabilizzazione della situazione politica, economica e istituzionale dei singoli Paesi e dell'intera regione attraverso lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione; l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica; il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale; lo sviluppo della cooperazione in numerosi settori compreso quello della giustizia e degli affari interni. L'Accordo di stabilizzazione e di associazione con la Bosnia-Erzegovina è l'ultimo Accordo di questo tipo in ordine temporale concluso con la UE (ad eccezione del Kosovo). Tutti i Paesi dei Balcani occidentali sono ora dotati di stabili ed articolate relazioni contrattuali con l'Unione europea.

Nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di ratifica che il Senato ha approvato il 28 aprile 2010, si sottolinea che l'Accordo con la Bosnia-Erzegovina in esame, analogamente all'accordo col Montenegro, (recentemente ratificato dal nostro Paese) presenta alcuni elementi di novità rispetto agli Accordi precedenti. In particolare:

include una disposizione (articolo 112) che subordina l'erogazione dell'aiuto comunitario sia all'ottenimento di risultati concreti da parte della Bosnia-Erzegovina nel conformarsi ai criteri politici di Copenaghen (i quali postulano la presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo, il rispetto delle minoranze e la loro tutela), sia all'impegno per l'attuazione delle riforme democratiche. È inoltre prevista (articolo 129) la facoltà dei firmatari di sospendere l'Accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno ad uno dei suoi elementi essenziali;

introduce un sistema di clausole che consente di esportare verso l'Unione beneficiando di un trattamento preferenziale anche se parte della lavorazione delle merci proviene da Stati terzi (il cosiddetto cumulo diagonale delle regole di origine). Tali clausole hanno trovato applicazione a

decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo interinale (1° luglio 2008).

L'obiettivo primario dell'Accordo con la Bosnia-Erzegovina è il consolidamento dei legami tra le Parti e l'instaurazione di intense e durature relazioni. L'Accordo prevede un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali e favorisce lo sviluppo del commercio – attraverso la creazione di una zona di libero scambio tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina – degli investimenti e della cooperazione tra le Parti in numerosi settori, tra cui anche giustizia e affari interni. L'Accordo, inoltre, sancisce la disponibilità della UE ad integrare il più possibile la Bosnia-Erzegovina nel contesto politico ed economico dell'Europa, anche attraverso un ravvicinamento della legislazione locale, nei settori pertinenti, a quella della Comunità. Per quanto riguarda la cooperazione regionale, l'Accordo costituisce la premessa per l'evoluzione futura delle relazioni con la Bosnia-Erzegovina nella prospettiva di una sua progressiva integrazione nelle strutture dell'Unione. L'Accordo riconosce infatti la qualità del Paese come potenziale candidato all'adesione alla UE sulla base del Trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993.

Passando al contenuto dell'Accordo, esso comprende un Preambolo, 135 articoli raggruppati in dieci titoli, 7 Allegati, 7 Protocolli, Atto finale e Dichiarazioni.

Gli obiettivi dell'Accordo con la Bosnia-Erzegovina, delineati nell'articolo 1, sono quelli di: aiutare il Paese a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto e contribuire alla sua stabilizzazione politica, economica ed istituzionale; favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti; sostenere la Bosnia-Erzegovina nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale e nel completamento della transizione verso un'economia di mercato; instaurare progressivamente una zona di libero scambio

tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina; promuovere la cooperazione regionale.

Il titolo II (articoli da 10 a 13) riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale. Il dialogo politico bilaterale è mirato a facilitare la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, e a favorire la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa. Si prevede, inoltre, la collaborazione delle Parti nella lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa, nonché nel controllo efficace delle operazioni di import/export e di transito e di impiego finale delle tecnologie così dette dual use, suscettibili quindi di utilizzazione anche a fini bellici o terroristici. L'Accordo in esame prevede altresì il dialogo politico a livello parlamentare, nell'ambito di un apposito Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione.

Il titolo III (articoli da 14 a 17) riguarda la cooperazione regionale. In particolare, ai sensi dell'articolo 14 la Bosnia-Erzegovina deve promuovere attivamente la cooperazione regionale mentre l'Ue, per parte sua, sostiene progetti aventi dimensione regionale o transfrontaliera attraverso programmi di assistenza tecnica.

Le disposizioni commerciali sono contenute nel titolo IV (articoli da 18 a 46) dell'Accordo. In conformità ai disposti dell'Accordo, le Parti instaurano progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Nel titolo V, in materia di circolazione dei lavoratori, l'Accordo stabilisce che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i loro familiari, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento. È previsto che vengano stabilite delle norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori della

Bosnia-Erzegovina ed i loro familiari, con riferimento a periodi lavorativi effettuati in Paesi membri della UE. La Bosnia-Erzegovina, per parte sua, concede ai lavoratori comunitari e ai loro congiunti la trasferibilità dei trattamenti previdenziali e il versamento degli assegni familiari. L'Accordo promuove anche, a partire dal quarto anno successivo all'entrata in vigore, la graduale liberalizzazione della prestazione di servizi da parte di società o di persone legalmente residenti nell'altra Parte contraente, consentendo allo scopo la temporanea circolazione dei prestatori di servizi.

La libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti diretti (nonché la liquidazione e il rimpatrio di tali investimenti e dei profitti che ne derivano) e dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi è garantita a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

Al fine di avvicinare la Bosnia-Erzegovina all'*acquis communautaire*, l'Accordo prevede inoltre una disciplina specifica in materia di ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza (titolo VI), giustizia, libertà e sicurezza (titolo VII), politiche di cooperazione (titolo VIII) e cooperazione finanziaria (titolo IX).

Per assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo è un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) composto, da un lato, da membri del Consiglio UE e della Commissione CE e, dall'altro, da membri del Governo bosniaco; il Consiglio è presieduto, a turno, da un rappresentante della UE e da un rappresentante bosniaco.

Quanto al disegno di legge in esame si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione CE-Bosnia-Erzegovina. L'articolo 3 reca la clausola di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, pari a euro 6.940 annuo a decorrere dal 2010, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170. L'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### ATTI COMUNITARI

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Comunicazione della Commissione intesa a promuovere un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il forum dell'UE sul dialogo università-imprese.**

**COM(2009)158 def.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 maggio 2009.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), che si riserva eventualmente di modificare ed integrare alla luce delle osservazioni che i colleghi vorranno formulare.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni « Relazione sui**

**progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore ».**

**COM(2009)487 def.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2009.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, tenuto conto dell'affinità di contenuto, ritiene opportuno esprimersi congiuntamente sulla Relazione in esame e sul Libro verde « Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento » (COM(2009)329 def.).

In particolare, riterrebbe opportuno esprimere un parere favorevole sugli atti, viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, considerate le proposte formulate dalla Commissione europea nella comunicazione UE 2020 (COM(2009)647), in particolare in merito alla crescita basata sulla conoscenza e tenuto conto del documento finale approvato dalle Commissioni bilancio e politiche dell'Unione europea della Camera l'11 marzo 2010, in esito all'esame di tale documento e viste infine le conclusioni del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010 sulla futura strategia dell'UE per la crescita e l'occupazione (Strategia UE 2020). Occorre altresì premettere che la definizione delle politiche in materia di istruzione resta di competenza degli Stati membri, i quali sono responsabili dell'organizzazione, del contenuto e della riforma dei loro sistemi di istruzione, ma che la Commissione europea ha un ruolo importante da svolgere nel facilitare gli scambi di informazioni e di buone prassi tra gli Stati membri dell'Unione e i paesi vicini. Va rilevato che l'istruzione e la formazione sono elementi essenziali dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e presentano molteplici vantaggi che non si limitano alla creazione di posti di

lavoro e alla promozione della competitività e che la competitività e la crescita dell'economia dell'Europa potrebbero anche essere migliorate mettendo all'opera il triangolo della conoscenza. Inoltre, le proposte presentate dalla Commissione europea nella comunicazione « UE 2020 » (COM(2009)647) e approvate dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010 attribuiscono opportunamente un rilievo centrale alla crescita intelligente, intesa quale un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, stabilendo tra gli altri l'obiettivo specifico di ridurre l'abbandono scolastico dall'attuale 15 per cento al 10 per cento e aumentare la quota della popolazione di età compresa tra 30 e 34 anni che ha completato gli studi superiori dal 31 per cento ad almeno il 40 per cento nel 2020. Rileva inoltre che la Strategia concordata dal Consiglio europeo sottolinea, in particolare, l'esigenza, ai fini dell'obiettivo della crescita intelligente, di promuovere la mobilità dei giovani e di migliorare la qualità dell'istruzione superiore. Sono obiettivi decisivi per il successo complessivo della nuova Strategia: l'aumento dei livelli d'istruzione è il presupposto principale per promuovere il tasso di occupazione, ridurre la povertà e aumentare la competitività dell'economia europea. La certificazione della qualità nell'istruzione superiore è al centro dell'impegno comunitario per la costruzione di uno Spazio europeo dell'istruzione superiore coerente, compatibile e stimolante, in linea con gli obiettivi del « processo di Bologna: essa rappresenta, infatti, un elemento capace di garantire trasparenza e contribuire all'affidabilità e alla credibilità dell'istruzione superiore sia nei confronti dei cittadini e dei datori di lavoro europei, sia di studenti e studiosi provenienti da altre parti del mondo. Osserva quindi che i sistemi d'istruzione e di formazione di elevata qualità, al tempo stesso efficaci ed equi, sono essenziali per garantire il successo dell'Europa e per potenziare l'occupazione. Nel contempo, sussiste l'esigenza di garantire un insegnamento di qualità elevata, offrire un'istruzione iniziale adeguata agli insegnanti e uno sviluppo pro-

fessionale continuo agli insegnanti e ai formatori. È inoltre importante migliorare governance e gestione degli istituti di istruzione e di formazione ed elaborare sistemi efficaci di garanzia della qualità: la qualità elevata sarà raggiunta solo tramite l'uso efficiente e sostenibile delle risorse – sia pubbliche sia private – e la promozione di politiche e prassi fondate su elementi concreti nel settore dell'istruzione e della formazione.

Con tali motivazioni ritiene che la Commissione possa esprimere parere favorevole, purché la Commissione di merito provveda, nel documento finale, a chiedere al Governo di adoperarsi affinché:

nell'attuazione della Strategia UE 2020 – a partire dal Consiglio europeo di giugno 2010 – siano previste misure effettive ed adeguate, anche di carattere normativo e finanziario, per la mobilità dei giovani per l'apprendimento e per il miglioramento della qualità dei sistemi di istruzione e formazione;

in particolare, con riguardo all'iniziativa *Youth on the move* prevista della Strategia UE 2020, va attribuito carattere prioritario all'obiettivo della Commissione europea di accelerare il programma di modernizzazione dell'istruzione superiore (programmi di studio, gestione e finanziamenti), anche valutando le prestazioni delle università e i risultati nel settore dell'istruzione in un contesto globale, di promuovere il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale;

la cooperazione europea nei settori dell'istruzione e della formazione per il periodo fino al 2020 sia istituita nel contesto di un quadro strategico che abbracci i sistemi di istruzione e formazione nel loro complesso, in una prospettiva di apprendimento permanente;

siano sostenute le iniziative UE mirate ad accrescere la mobilità dei discenti e dei docenti, favorendo la mobilità fisica tra paesi nel campo dell'istruzione superiore, tenendo conto degli aspetti sia quantitativi sia qualitativi, e rispecchiando gli sforzi profusi e gli obiettivi convenuti nell'ambito del processo di Bologna;

siano altresì sostenute le iniziative dell'UE mirate a rendere la certificazione della qualità più coerente con lo sviluppo dello Spazio europeo dell'istruzione superiore, in linea con il quadro europeo delle qualifiche (EQF) entro il 2010, incoraggiando l'uso di metodi basati sui risultati dell'apprendimento per quanto riguarda le norme e le qualifiche, le procedure di valutazione e di convalida, il trasferimento di crediti, i programmi e la garanzia della qualità; particolare rilevanza riveste in questo contesto il quadro europeo per le capacità, le competenze e l'occupazione (ESCO), inteso ad assicurare che le competenze necessarie per il proseguimento della formazione e l'ingresso nel mercato del lavoro siano acquisite e riconosciute in tutti i sistemi di insegnamento generale, professionale, superiore e per adulti e a sviluppare un linguaggio e uno strumento operativo comuni per l'istruzione/formazione e l'attività lavorativa.

Occorrerebbe inoltre invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di invitare il Governo a sostenere l'attività della Commissione per favorire ulteriori progressi in termini di trasparenza, comparabilità, indipendenza e professionalità delle agenzie di valutazione, in modo da rendere il sistema sufficientemente credibile e affidabile, capace di instaurare il clima di fiducia necessario. Una distinzione più chiara tra i ruoli degli organismi europei (ENQA, ECAR e ECA) e la messa a disposizione di un facile accesso on line delle istituzioni e dei programmi valutati, inoltre, potrebbe incrementare ulteriormente l'efficienza dell'infrastruttura di certificazione della qualità. La Commissione di merito potrebbe altresì valutare l'opportunità di invitare il Governo a promuovere il proseguimento dell'attività dell'UE per sviluppare un numero più elevato di marchi europei di qualità, basati ad esempio su campi disciplinari piuttosto che su ambiti ristretti di specializzazione professionale, nonché incoraggiare le agenzie nazionali di certificazione della qualità a sviluppare attività oltre i propri confini, ad esempio, chiarendo le questioni

della portabilità dell'accreditamento nazionale all'interno dello Spazio europeo dell'istruzione superiore, e della certificazione di qualità per l'istruzione superiore transnazionale all'interno dello spazio stesso.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Libro verde « Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento ».**

**COM(2009)329 def.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2009.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore*, richiama integralmente le osservazioni svolte con riferimento alla Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore » (COM(2009)487 def).

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 11 maggio 2010.*

**Audizione informale del Ministro plenipotenziario Massimo Gaiani, coordinatore del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (CIACE) nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2010)119 def.).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.50.

**COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME  
DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE**

Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza  
del presidente Sandro GOZI.

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Comunicazioni del Presidente.**

Sandro GOZI, *presidente*, ricorda che sono attualmente assegnati alla Commissione Politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, undici progetti legislativi dell'Unione europea (*vedi allegato 2*), per i quali è ancora pendente il termine di 8 settimane previsto dall'apposito Protocollo allegato ai Trattati dell'UE e sul funzionamento dell'UE. Per altri 5 progetti legislativi il termine di 8 settimane è già scaduto alla data di oggi (due sono stati esaminati dalla Commissione politiche UE).

Avendo oramai la Commissione europea, a tre mesi dal suo insediamento, avviato il pieno esercizio del proprio potere di iniziativa legislativa, è presumibile che il flusso dei progetti di atti trasmessi ai fini del controllo di sussidiarietà aumenti ulteriormente. La previsione del termine perentorio di otto settimane per l'esercizio del controllo di sussidiarietà presuppone una selezione sistematica e tempestiva degli atti da esaminare, anche sotto i profili di sussidiarietà. Tale selezione richiede lo sviluppo e il consolidamento di una apposita metodologia.

A questo scopo, come concordato in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione il Comitato per l'esame dei progetti di atti UE potrà procedere ad una prima selezione dei progetti di atti dell'UE cui proporre ed istruire l'esame, da sottoporre quindi alla valutazione dell'ufficio di Presidenza medesimo. Il Comitato potrebbe avvalersi, ai fini della selezione e dell'esame istruttorio — oltre che della documentazione predisposta dagli Uffici della Camera — delle segnalazioni del

Governo all'atto della trasmissione nonché di audizioni informali di rappresentanti del Governo e di altri soggetti qualificati.

In vista di una prima selezione, segnala che tra i progetti attualmente assegnati, potrebbero costituire oggetto di esame effettivo, in ragione delle implicazioni giuridiche e per i profili attinenti ai presupposti per l'esercizio delle competenze:

la proposta di direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia COM(2010)94 def. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità decorre dal 30.03.10 e scade quindi il 25 maggio. Tale proposta, essendo intesa a ravvicinare il diritto penale sostanziale e le norme procedurali degli Stati membri in relazione agli illeciti in questione, presenta, per un verso, profili di evidente delicatezza quanto all'incidenza sull'ordinamento nazionale; per altro verso, a fronte dell'aumento dei reati di natura transfrontaliera in questi ambiti, appare opportuno valutare se l'intervento prospettato è adeguato rispetto agli obiettivi perseguiti e alle dimensioni del fenomeno;

la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime (COM(2010)95 def.). Il termine di otto settimane per la verifica di conformità decorre dal 13.04.10 e scade quindi l'8 giugno. Per questa proposta valgono le stesse considerazioni formulate per la precedente;

la proposta di regolamento del Consiglio relativa all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (COM(2010)105). Il termine di otto settimane decorre dal 26 aprile e scade il 21 giugno. La proposta di regolamento mira ad istituire nell'Unione europea un quadro comune in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale nei procedimenti matrimoniali aventi carattere internazionale, in modo da aumentare la certezza del diritto,

la prevedibilità e la flessibilità a beneficio dei cittadini. Appare opportuna la verifica sotto i profili di sussidiarietà, tenuto conto che la disciplina prevista può quindi incidere sull'applicabilità di istituti del diritto di famiglia, settore caratterizzato da una particolare delicatezza, e sulla tutela delle posizioni soggettive dei coniugi.

Ove il Comitato concordi, si farà carico di sottoporre alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza della XIV Commissione, la possibilità di avviare l'esame di tali proposte di atti, ai fini della verifica della loro conformità al principio di sussidiarietà.

Il Comitato concorda.

Isidoro GOTTARDO (PdL) chiede chiarimenti in ordine alla selezione operata dal Comitato, con particolare riferimento al metodo seguito per le proposte ricadenti in materie di competenza legislativa regionale.

Sandro GOZI, *presidente*, ritiene che il Comitato, laddove le proposte di atti sottoposte all'esame di sussidiarietà investano competenze legislative regionali, possa senz'altro procedere ad audizioni informali o altre forme di consultazione di rappresentanti delle regioni.

**La seduta termina alle 15.**

## ALLEGATO 1

**Comunicazione della Commissione europea « Un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il forum dell'UE sul dialogo università-imprese » (COM(2009)158).**

**PARERE FORMULATO DAL RELATORE**

La XIV Commissione,

esaminata la Comunicazione della Commissione europea « Un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il forum dell'UE sul dialogo università-imprese » (COM(2009)158);

tenuto conto della Comunicazione della Commissione del 10 maggio 2006 intitolata « Portare avanti l'agenda di modernizzazione delle università: istruzione, ricerca e innovazione », (COM(2006)0208);

considerate le proposte formulate dalla Commissione europea nella Comunicazione UE 2020 (COM(2009)647), in particolare in merito alla crescita basata sulla conoscenza e tenuto conto del documento finale approvato dalle Commissioni bilancio e politiche dell'Unione europea della Camera l'11 marzo 2010, in esito all'esame di tale documento;

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010 sulla futura strategia dell'UE per la crescita e l'occupazione (Strategia UE 2020);

premesso che:

la definizione delle politiche in materia di istruzione resta di competenza degli Stati membri, i quali sono responsabili dell'organizzazione, del contenuto e della riforma dei loro sistemi di istruzione, ma che la Commissione europea ha un ruolo importante da svolgere nel facilitare gli scambi di informazioni e di buone prassi tra gli Stati membri dell'Unione e i paesi vicini;

il Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010 ha ribadito l'esigenza, ai fini dell'obiettivo della crescita intelligente, di sviluppare i partenariati tra il settore dell'istruzione e formazione ed il mondo del lavoro;

le conclusioni del Consiglio europeo riconoscono, inoltre, che in termini di miglioramento dell'occupazione, affinché l'Europa possa mantenere e migliorare la sua posizione competitiva nell'economia globale sarà decisiva la capacità dei sistemi di istruzione e formazione europei di assicurare una disponibilità di individui altamente qualificati in possesso dei requisiti del mondo del lavoro di oggi e in grado di contribuire all'innovazione sia come lavoratori dipendenti che come imprenditori;

l'istruzione e la formazione sono elementi essenziali dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e presentano molteplici vantaggi che non si limitano alla creazione di posti di lavoro e alla promozione della competitività;

la competitività e la crescita dell'economia dell'Europa potrebbero anche essere migliorate mettendo all'opera il triangolo della conoscenza, segnatamente sviluppando partenariati tra datori di lavoro e istituti di istruzione e di ricerca, che sono volti a promuovere l'innovazione e ad assicurare il suo trasferimento nella pratica;

la cooperazione università-imprese già riceve il sostegno di numerosi pro-

grammi dell'UE, ma manca un quadro politico e giuridico coordinato ed unitario;

è importante sostenere finanziariamente le università (per esempio, attraverso partenariati pubblico-privati) assicurando, al contempo, la loro autonomia e la garanzia della qualità;

i giovani laureati avranno migliori opportunità di carriera e potranno anche tentare di avviare le proprie imprese derivate se la formazione professionale e l'istruzione includeranno tirocini presso PMI e daranno agli studenti l'opportunità di acquisire esperienza;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

provveda la Commissione di merito nel documento finale a chiedere al Governo di adoperarsi affinché:

1) ai fini della piena attuazione della Comunicazione in esame, nonché della strategia UE 2020 siano definite le modalità e le misure adeguate attraverso le quali migliorare e intensificare la cooperazione tra i due settori, prevedendo forme di scambi di esperienze dirette attraverso progetti *ad hoc* e forme di partenariato, anche con riferimento all'area euromediterranea;

2) sia definito nelle competenti sedi decisionali dell'UE un quadro giuridico volto a sostenere e facilitare la mobilità tra le università e le imprese e a porre l'accento sulla necessità di riconoscere e di certificare questa forma di apprendimento;

3) le competenti Istituzioni dell'Unione europea, nel pieno rispetto della legislazione e delle prassi degli Stati membri, favoriscano la creazione di incentivi intesi a incoraggiare i datori di lavoro e gli altri soggetti interessati a fornire sostegno professionale, finanziario o materiale agli istituti di istruzione e di formazione o sostegno diretto ai discenti, in particolare nei settori in cui vi sia carenza di persone adeguatamente qualificate;

4) la Commissione europea, sostenuta dagli Stati membri, continui a promuovere il dialogo a livello nazionale, regionale e locale, ponendo l'accento sulle migliori prassi, in particolare quando questo dialogo implica tutte le parti interessate, al fine di porre in rilievo il valore aggiunto dal punto di vista economico e sociale della collaborazione tra i mondi dell'università e dell'impresa,

*e con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo nel documento finale che:

a) la mobilità costituisce una pietra angolare nell'ambito dell'istruzione superiore europea, in cui le università europee sono invitate a intraprendere riforme innovative, di ampia portata e metodiche dei loro piani di studio;

b) occorre accordare priorità all'apprendimento delle lingue, tenendo presente che la conoscenza di nuove lingue è essenziale per incoraggiare e facilitare la mobilità e gli scambi di studenti, di ricercatori, di insegnanti e di dipendenti delle imprese;

c) è importante che i paesi vicini, compresi quelli dell'area euro mediterranea, siano invitati a partecipare al Forum dell'UE in modo da discutere e condividere le loro esperienze e preoccupazioni, tenendo presente che il dialogo dovrebbe essere basato su obiettivi, una terminologia e concetti ben definiti, ed incentrarsi su settori d'attività specifici.

## ALLEGATO 2

**Elenco dei progetti assegnati alla XIV Commissione per la verifica della conformità al principio di sussidiarietà.**

COM(2010)93 def. – Proposta modificata di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 293, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Il termine di otto settimane per la verifica di conformità decorre dal 22.03.10;

COM(2010)102 def. – Proposta di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità decorre dal 23.03.10;

COM(2010)94 def. – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità decorre dal 30.03.10;

COM(2010)117 def. – Proposta di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità decorre dal 30.03.10;

COM(2010)132 def. – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità decorre dal 12.04.10;

COM(2010)95 def. – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità decorre dal 13.04.10;

COM(2010)105 Proposta di Regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Il termine di otto settimane decorre dal 26.04.10;

COM(2010)176 Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia. Il termine di otto settimane decorre dal 26.04.10;

COM(2010)179 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai

servizi della società dell'informazione. Il termine di otto settimane decorre dal 27.04.10;

COM(2010)145 Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della po-

litica comune della pesca e in materia di diritto del mare. Il termine di otto settimane decorre dal 24.04.10;

COM(2010)204, Proposta di regolamento relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (codificazione). Il termine di otto settimane decorre dal 30.04.10.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	167
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	172
DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. S. 2165 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 6 <sup>a</sup> e 10 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	168
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	173
DL 64/10: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. S. 2150 Governo (Parere alla 7 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	169
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	174
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Nuovo Testo unificato C. 60 e abb. (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	170
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	175

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

##### La seduta comincia alle 14.

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.**

**C. 3209-bis Governo.**

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in esame, soffermandosi in particolare modo sulle disposizioni che presentano contenuti connessi ai profili di competenza della Commissione; rileva al riguardo che l'articolo 2 contempla norme di semplificazione relativamente all'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane; l'articolo 5 è volto a semplificare le procedure relative ad alcuni interventi edilizi, prevedendosi che i medesimi non siano realizzabili con la denuncia di inizio attività e rientrano, pertanto, nell'attività edilizia libera, fatte salve le più restrittive disposizioni previste

dalla disciplina regionale; l'articolo 9 introduce una serie di interventi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, volti a potenziare le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea; l'articolo 24 reca disposizioni concernenti la comunicazione, al Dipartimento della funzione pubblica, dei dati mensili relativi alle assenze per malattia, previo parere della Conferenza unificata. Evidenzia quindi che l'articolo 3 interviene sugli adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive prevedendo la semplificazione della registrazione dei clienti e l'articolo 12 è volto ad accelerare e semplificare le attività svolte dallo sportello unico dell'edilizia, prevedendo che esse avvengano in via telematica. Osserva che l'articolo 18 riguarda la semplificazione delle comunicazioni scuola-famiglia e l'accelerazione dell'innovazione digitale nelle università; l'articolo 20 reca novelle alla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) al fine di allinearle alla normativa comunitaria mentre l'articolo 28 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche», che definiscano i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini. Rileva quindi che l'articolo 30 reca una delega al Governo volta a riunire in un unico codice le disposizioni vigenti in materia di pubblica amministrazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) reputa il provvedimento apprezzabile sotto il profilo delle finalità, ma ne sottolinea le evidenti carenze in ordine all'approntamento delle risorse da destinare all'attuazione del medesimo. Dichiara pertanto il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.**

**S. 2165 Governo, approvato dalla Camera.**

(Parere alle Commissioni riunite 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, in sostituzione del relatore, onorevole Paola Pelino, illustra i contenuti del provvedimento in esame, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha reso parere il 21 aprile 2010 alle commissioni riunite VI e X della Camera. Riferisce quindi in ordine alle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame alla Camera. Rileva che all'articolo 2, al comma 4-*quinquies*, si prevede, per favorire la trasparenza dei mercati e promuovere un consumo consapevole sull'origine dei prodotti immessi in commercio e proteggerli dai falsi, l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze destinato a misure di sostegno e incentivazione in favore delle imprese dei distretti del settore tessile e dell'abbigliamento che volontariamente applicano il sistema di etichettatura dei prodotti. Osserva che all'articolo 4 si prevede per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, il riconoscimento di uno specifico contributo alle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi. Evidenzia che l'articolo 5, volto ad ampliare le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera, prevede che le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti. Osserva quindi che l'articolo 5-*bis*

reca modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur condividendo le condizioni apposte alla proposta di parere formulata dal relatore, preannuncia il proprio voto contrario sulla medesima proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 64/10: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.**

**S. 2150 Governo.**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Nicolò Cristaldi, illustra i contenuti del provvedimento in esame, volto a riformare il settore dello spettacolo ed in particolare il settore lirico-sinfonico, al fine di razionalizzare le spese degli enti lirici e implementare i livelli di qualità delle produzioni offerte. Evidenzia che l'articolo 1 reca disposizioni per il sistematico riordino, acquisito il parere della Conferenza unificata, del settore lirico-sinfonico, in coerenza con i principi di efficienza, correttezza, economicità ed imprenditorialità. Fa notare che l'articolo 2 prevede che il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche sia sottoscritto tra una delegazione datoriale, che si avvale della collaborazione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN), e le associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni medesime, mentre l'articolo 3 reca disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche, prescrivendosi che la gestione finan-

ziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche deve essere inderogabilmente basata sul pareggio del bilancio e che per i lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'età pensionabile sia fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica. Osserva che l'articolo 4 attribuisce al Ministro per i beni e le attività culturali il compito di rideterminare i criteri selettivi di assegnazione dei contributi alle attività svolte e rendicontate dello spettacolo dal vivo, nonché i criteri di liquidazione e di anticipazione dei contributi ancora da assegnare, in base ai livelli quantitativi e dell'importanza culturale della produzione svolta, alla regolarità gestionale degli organismi, nonché agli indici di affluenza del pubblico. Riferisce che l'articolo 5 provvede alla ridefinizione delle funzioni e dei compiti del gruppo pubblico cinematografico Cinecittà Luce Spa; l'articolo 6 consente di inserire nel registro pubblico speciale per le opere cinematografiche anche le opere audiovisive; l'articolo 7 reca disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) e l'articolo 8 abroga talune disposizioni normative in materia di spettacolo non più attuali, fra le quali l'articolo 14 del decreto-legge n. 159 del 2007, al fine di restituire all'Amministrazione il normale ambito di discrezionalità tecnico-amministrativa nella scelta di merito sulle procedure di affidamento in concessione dei cosiddetti « servizi aggiuntivi » degli istituti e luoghi della cultura.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 3*).

Il deputato Mario PEPE (PD) evidenzia l'opportunità che sia potenziato l'apporto ed il sostegno finanziario delle regioni nei confronti del settore lirico-sinfonico.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL) osserva che in base alla vigente normativa il sistema delle autonomie regionali contribuisce a fornire sostegno finanziario alle fondazioni lirico-sinfoniche.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) avanza rilievi critici sui contenuti del provvedimento e preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.**

**Nuovo Testo unificato C. 60 e abb.**

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, teso a definire i principi fondamentali dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Osserva che l'articolo 1 dispone che il provvedimento, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali di disciplina per l'accesso all'attività di costruttore edile. Riferisce che l'articolo 2 reca la definizione delle attività professionali in edilizia, che possono essere svolte in forma d'impresa, individuale, societaria o cooperativa; l'accesso alla professione di costruttore edile è subordinato al possesso dei requisiti indicati, che sono integrativi di quelli già richiesti ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, disciplinati, sul piano nazionale, dalla legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443, e dalle normative regionali vigenti in materia di artigianato. Si sofferma quindi sull'articolo 3, che prevede l'istituzione della Sezione speciale dell'edilizia presso ciascuna Camera di Commercio e sull'articolo 4, che disciplina i requisiti di idoneità profes-

sionale del responsabile tecnico e del responsabile per la prevenzione e la protezione individuati all'interno dell'impresa esercente le attività professionali in edilizia. Osserva che gli articoli 5, 6 e 7 riguardano i requisiti di onorabilità, di idoneità morale e professionale richiesti per l'esercizio dell'impresa; il venir meno dei predetti requisiti comporta, ai sensi dell'articolo 12, la sospensione e decadenza dell'attività. Evidenzia che l'articolo 8 dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico; le Regioni provvedono alla regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove. Sottolinea che l'articolo 9 reca i requisiti di capacità organizzativa che devono essere posseduti all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia; l'articolo 10 stabilisce i compiti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro dell'edilizia e di controllo periodico sulla sussistenza dei requisiti medesimi; l'articolo 11 dispone che le Regioni possono prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che applicano le misure previste all'articolo 11, commi 3-*bis* e 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mentre gli articoli 13, 14, 15 e 16 riguardano, rispettivamente, specifiche previsioni sul periodo transitorio, le sanzioni amministrative per il mancato possesso dei requisiti, le responsabilità del direttore dei lavori ed il monitoraggio dei comuni sulle accertate violazioni.

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime rilievi critici in ordine ai contenuti dell'articolo 8, che regola aspetti inerenti

all'organizzazione dei corsi di apprendimento e dei programmi di studio che dovrebbero essere riservati all'esclusiva competenza regionale.

Davide CAPARINI, *presidente*, rileva che l'articolo 8 assegna taluni compiti programmatori alle regioni, che dovrebbero attivarsi con celerità entro i tempi stabiliti dalla norma.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'esigenza che sia semplificata la disciplina recata dall'articolo 8 in relazione ai profili della organizzazione dei corsi di apprendimento e dei programmi di studio ivi

contemplati, in conformità all'articolo 117 della Costituzione che riserva alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie a legislazione concorrente.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, dichiara di condividere le considerazioni svolte dal deputato Pepe; formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.  
(C. 3209-bis Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3209-bis Governo, in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione;

valutato che, con riferimento ai diversi aspetti del provvedimento, assumono rilievo materie quali l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e

degli enti pubblici nazionali, l'ordine pubblico e sicurezza, lo stato civile e anagrafi, l'ordinamento civile e penale, la previdenza sociale e la tutela dell'ambiente, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

evidenziato che le previsioni di cui agli articoli 2, 5, 9 e 24 del provvedimento attengono a profili di competenza regionale, prefigurando meccanismi di raccordo tra i diversi livelli di governo statale e regionale;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori (S. 2165 Governo, approvato dalla Camera).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, approvato dalla Camera e in corso di esame presso le commissioni 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> del Senato, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti 'caroselli' e 'cartiere', di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, su cui la Commissione ha reso parere alle commissioni riunite VI e X il 21 aprile 2010;

considerato il comma 3 dell'articolo 2, che prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, vengano adottate disposizioni attuative della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, anche per definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi;

preso atto, ai sensi dell'articolo 5, delle disposizioni volte ad ampliare le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera;

evidenziate le ulteriori modifiche apportate al testo;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia precisata, all'articolo 2, comma 3, la portata delle norme che rinviano ad un decreto ministeriale l'introduzione di disposizioni destinate a definire i principi fondamentali della materia, nonché gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni;

2) sia previsto, all'articolo 4, comma 7, il coinvolgimento degli enti locali interessati nel procedimento di revoca e di riallocazione del finanziamento statale previsto per l'opera « Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma »;

3) sia altresì previsto, all'articolo 5 in materia di semplificazione delle procedure relative agli interventi edilizi ivi richiamati, che sono fatte salve le più restrittive disposizioni previste dalle leggi regionali.

ALLEGATO 3

**DL 64/10: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (S. 2150 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, in corso di esame presso la 7<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali;

considerato che le norme del testo attengono ad ambiti materiali di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « tutela dei beni culturali », richiamati all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed s), della Costituzione; rilevato altresì che lo specifico ambito della valorizzazione dei beni culturali e dell'organizzazione delle attività culturali

inerisce a profili di competenza concorrente Stato-Regioni;

valutato che sugli schemi di regolamento adottati dal Governo per la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 1 si preveda, attraverso lo strumento dell'intesa, un accordo tra Stato e Regioni al fine di regolare le procedure e le modalità d'intervento sull'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche.

ALLEGATO 4

**Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (nuovo testo unificato C. 60 e abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 60 e abb., in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante la disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia;

considerato che il testo in esame reca norme in materia di professioni, afferenti alla competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché in materia di « tutela della concorrenza », attribuita dall'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera e), alla esclusiva competenza statale;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame debbano far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, prevedendosi in particolare forme di concertazione e intesa con le autonomie regionali in ordine all'attuazione del provvedimento medesimo;

2) sia semplificata la disciplina di cui all'articolo 8 in relazione ai profili della organizzazione dei corsi di apprendimento e dei programmi di studio ivi contemplati, in conformità all'articolo 117 della Costituzione che riserva alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie a legislazione concorrente.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione e conclusione*) ..... 176

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 177

#### AUDIZIONI:

Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, in ordine alle attività della Commissione medesima (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione*) ..... 178

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 178

#### AUDIZIONI

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA.*

#### La seduta comincia alle 12.15.

**Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196).**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione e conclusione).*

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assi-

curata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Simone OMBUEN, *segretario generale dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU)* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Enrico LA LOGGIA e i deputati Rolando NANNICINI (PD) e Marco CAUSI (PD).

Simone OMBUEN, *segretario generale dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU)* risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il segretario generale dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU), Simone Om-buen, per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Aldo Brancher.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.**

**Atto n. 196.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2010.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che i relatori stanno finendo di elaborare la relazione sul provvedimento, anche tenendo conto delle risultanze delle riunioni tecniche che si stanno svolgendo in questi giorni.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) ricorda il proprio intervento svolto nel corso dell'audizione dell'ANCI relativo alla disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2010, che ha previsto la destinazione dei proventi derivanti dall'alienazione degli immobili del Ministero della difesa al risanamento finanziario del Comune di Roma. Al fine di acquisire

informazioni in ordine ai procedimenti di alienazione in atto, propone di audire i rappresentanti del Comune di Roma o del Ministero della difesa, per verificare la conformità del citato processo con i principi generali dello schema di decreto all'esame.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) concorda con il senatore D'Ubaldo sulla necessità di acquisire informazioni sulle modalità con cui si sta applicando la citata normativa, in quanto questa rappresenta un'operazione di conferimento di beni immobili, che si potrebbe rivelare utile, ai fini dell'esame dello schema di decreto, anche in relazione alla determinazione del valore dei beni in conferimento ai fondi immobiliari pubblici a partecipazione privata.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD) segnala di aver avanzato, la scorsa settimana, una richiesta all'Agenzia del Demanio affinché fornisca l'elenco dei beni disponibili dello Stato, il cui valore economico era stato indicato, durante l'audizione, in circa 3 miliardi. Dal momento che tali dati non risultano disponibili sul sito internet dell'Agenzia del demanio e non è ancora giunta risposta dall'Agenzia stessa, chiede al Presidente, qualora risulti opportuno, di avanzare richiesta in tal senso.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### AUDIZIONI

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA, indi del vicepresidente Paolo FRANCO, indi del presidente Enrico LA LOGGIA.*

**La seduta comincia alle 20.10.**

**Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, in ordine alle attività della Commissione medesima.**

*(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione).*

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi il seguito dell'audizione, ricordando che nella seduta del 27 aprile scorso, dopo la relazione svolta dal prof. Antonini e dal prof. Longobardi, erano stati effettuati alcuni interventi.

Luca ANTONINI, *presidente, della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)* risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Intervengono per formulare ulteriori quesiti ed osservazioni i deputati Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), Antonio MISIANI (PD) e Rolando NANNICINI (PD), e i senatori Walter VITALI (PD), Lucio Ales-

sio D'UBALDO (PD) e Marco STRADIOTTO (PD).

Luca ANTONINI, *presidente, della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)* ed Ernesto LONGOBARDI, *componente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)* rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il prof. Luca ANTONINI, *presidente, della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)* e il prof. Ernesto LONGOBARDI, *componente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)* per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 21.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21.55 alle 22.30.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

##### PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191)  
(*Seguito dell'esame e rinvio*) .....

179

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattaccini.*

#### **La seduta comincia alle 13.50.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

#### **PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO**

**Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il presidente ZAVOLI apre la seduta ribadendo l'auspicio che sia trovata una

sintesi tra le varie proposte in modo tale da favorire il recepimento delle istanze della Commissione, che interviene da ultima sulla bozza di parere.

Il relatore, deputato RAO (UdC) fa presente che la proposta di procedere ad una sintesi delle proposte emendative non ha ricevuto da parte di tutti la stessa accoglienza e, dunque, occorre esaminarle tutte nel dettaglio.

Il deputato CAPARINI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce che il testo in esame richiede molti interventi ed è pertanto molto difficile operare una sintesi degli emendamenti.

Il deputato BELTRANDI (PD) concorda sull'opportunità di intervenire con un numero ampio di proposte emendative. In particolare alcuni aspetti, come la necessità di attribuire la funzione di controllo a soggetti esterni alla RAI, l'opportunità di immaginare maggiori spazi di accesso ai soggetti con disabilità e la proposta di creare un osservatorio sulla parità di genere, richiedono la dovuta considerazione.

Il senatore MORRI (PD) ritiene opportuno procedere oggi con la discussione

generale e di avviare nella prossima seduta l'esame dei singoli emendamenti.

Secondo il deputato DE ANGELIS (PdL) osserva che l'espressione di pareri in Commissione solitamente non prevede la presentazione di emendamenti.

Fermo restando il diritto individuale a sostenere le proprie proposte, il relatore RAO (UdC) invita nuovamente a contenere gli emendamenti, anche tenendo conto della possibilità di collaborare con la RAI in un'ottica di miglioramento del testo.

La deputata SANTELLI (PdL) avanza l'ipotesi di procedere all'esame degli emendamenti raggruppandoli per principi ispiratori, allo scopo di velocizzare i lavori e contemporaneamente salvaguardare il diritto dei presentatori ad un loro esame.

Precisando di non avere alcun intento ostruzionistico, il deputato BELTRANDI (PD) sottolinea che qualsiasi accordo con la RAI non è convincente, perché la concessionaria ha sempre fatto resistenza a qualsiasi cambiamento. In questa occasione, del resto, i contributi dei rappresentanti della società civile non sono stati affatto considerati.

I deputati MERLO (PD) e CARRA (UdC) propongono di procedere alla discussione generale, per iniziare l'esame degli emendamenti nella seduta di domani.

Il relatore RAO (UdC) concorda.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Il deputato BELTRANDI (PD) esprime insoddisfazione per lo schema di contratto di servizio nel suo complesso, che denota un lavoro poco accurato da parte del Governo, ed evidenzia che temi quali la qualità del servizio, lo sviluppo del digitale, l'accessibilità per i disabili e la pub-

blicità degli appalti RAI sono stati poco approfonditi, peraltro disattendendo le linee guida dell'Agcom.

Secondo il deputato GENTILONI SILVERI (PD) una riconsiderazione dello strumento contratto di servizio sarebbe necessaria, anche se in altra sede. Esso era nato nella fase della nascente contrapposizione tra servizio pubblico e privato, ma ora, con scenari mutati, occorre valorizzare la funzione del Parlamento nella sua predisposizione, mentre restano da verificare le garanzie di attuazione offerte dalla RAI. In tal senso, si potrebbe immaginare una specifica segnalazione al Parlamento affinché intervenga.

Il senatore BUTTI (PdL) ribadisce l'opportunità di concentrarsi su poche grandi questioni, da concordare con il Governo, per ottenere risultati positivi e dimostrare l'importanza della funzione della Vigilanza.

Il PRESIDENTE ritiene che l'esame del contratto di servizio offre, se adeguatamente gestita, l'opportunità di valorizzare il ruolo della Commissione.

Il deputato CAPARINI (LNP), premettendo che il contratto di servizio deve regolamentare l'attività della società concessionaria del servizio pubblico pagato dai cittadini, evidenzia come il testo sottoposto a parere non definisca in maniera chiara cosa sia il servizio pubblico, come esista altresì la difficoltà di definirne la qualità, anche in relazione alla normativa europea, e come sarebbe necessario garantire una valorizzazione dell'industria culturale italiana, quanto meno nella quota di servizio pubblico. Inoltre, sarebbe necessario anche considerare il servizio pubblico che può essere garantito dalle emittenti locali, procedere a una specializzazione dell'attività dei centri di produzione, affrontare e risolvere la questione nell'inquadramento del canone e della relativa lotta all'evasione, e infine indivi-

duare possibili sanzioni nei casi di mancata applicazione del contratto di servizio da parte della RAI.

Sottolineando come l'intervento testé svolto renda evidente la possibilità di concentrarsi sulle questioni principali, anziché puntare alle singole modifiche di det-

taglio delle norme contenute nel contratto di servizio, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione generale alla prossima seduta, convocata per domani, mercoledì 12 maggio, alle 13.30.

**La seduta termina alle 15.20.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	182
Comunicazioni del Presidente .....	182
Audizione del Procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, dottor Vincenzo Macrì, sul regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41- <i>bis</i> della legge 26 luglio 1975, n. 354 .....	183
Sui lavori della Commissione .....	183

*Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. — Interviene il Procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, dottor Vincenzo Macrì.*

#### **La seduta comincia alle 21.05.**

*(Si approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti nuovi atti e documenti, acquisiti all'archivio dell'inchiesta, il cui elenco è disponibile in Aula per la consultazione.

In relazione al quesito posto, nella precedente seduta, dall'onorevole Veltroni sui controlli per le candidature presentate alle scorse elezioni regionali e amministrative, comunica che finora sono giunte risposte da quattro prefetture e informa che l'onorevole Garavini ha segnalato diciotto casi di candidati su cui indagare.

In relazione alle notizie emerse sugli organi di informazione circa il coinvolgimento di appartenenti ai servizi segreti nell'attentato avvenuto all'Addaura nel 1989, informa di avere già preso contatto con il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che ha già richiesto, anche su sua sollecitazione, una informativa in merito al responsabile del Dipartimento per le informazioni sulla sicurezza, precisando di voler valutare ogni eventuale futura iniziativa al riguardo congiuntamente con il Presidente del citato Comitato in uno spirito di leale collaborazione.

Interviene l'onorevole GARAVINI per esprimere solidarietà al senatore Lumia

per le minacce da lui ricevute e per proporre la convocazione in tempi brevi del procuratore Grasso affinché riferisca sulle indagini in corso sulle stragi di mafia.

Il senatore GARRAFFA si associa all'espressione di solidarietà e chiede di programmare un sopralluogo a Polizzi Generosa, comune dove è ubicato un bene confiscato alla mafia con problemi di assegnazione.

Il PRESIDENTE esprime, a nome di tutti i componenti della Commissione, solidarietà al senatore Lumia e rinvia all'ufficio di presidenza per le decisioni inerenti la programmazione dei lavori.

**Audizione del Procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, dottor Vincenzo Macrì, sul regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, dottor Vincenzo Macrì, sul regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio

1975, n. 354, ricordando le modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009.

Il dottor MACRÌ svolge la propria relazione.

Pongono domande e formulano osservazioni i senatori LUMIA, con un passaggio in seduta segreta, SALTAMARTINI, MARITATI e LI GOTTI e gli onorevoli VELTRONI e TASSONE, il senatore CARUSO, gli onorevoli GARAVINI e NAPOLI, e la senatrice DELLA MONICA.

Risponde agli interventi il dottor MACRÌ.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

**Sui lavori della Commissione.**

Il PRESIDENTE comunica che la prossima seduta della Commissione si terrà mercoledì 19 maggio con l'audizione del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Ionta.

**La seduta termina alle 23.40.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, senatore Maurizio Sacconi, sul piano straordinario di contrasto ad irregolari procedure di impiego stagionale di extracomunitari nelle attività agricole ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, e conclusione</i> ) .....	184
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	184

#### AUDIZIONI

*Martedì 11 maggio 2010. – Presidenza del presidente Margherita BONIVER.*

#### La seduta comincia alle 12.

**Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, senatore Maurizio Sacconi, sul piano straordinario di contrasto ad irregolari procedure di impiego stagionale di extracomunitari nelle attività agricole.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, e conclusione).*

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito)*

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, senatore Maurizio SACCONI, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiari-

menti, i senatori Piergiorgio STIFFONI (LNP) e Massimo LIVI BACCI (PD), il deputato Vincenzo TADDEI (PdL), il senatore Filippo SALTAMARTINI (PdL), i deputati Ivano STRIZZOLO (PD) e Teresio DELFINO (UdC), il senatore Pierfrancesco GAMBA (PdL), nonché i deputati Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) e Margherita BONIVER, *presidente*.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, senatore Maurizio SACCONI, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il ministro Maurizio Sacconi e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 13.20.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

#### S O M M A R I O

Audizione del Maresciallo dei Carabinieri Nicolò Moschitta ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ...	185
Audizione di persone informate di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	185
AVVERTENZA .....	186

*Martedì 11 maggio 2010. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Audizione del Maresciallo dei Carabinieri  
Nicolò Moschitta.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Maresciallo dei Carabinieri Nicolò Moschitta.

Nicolò MOSCHITTA, *Maresciallo dei Carabinieri*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, il senatore Vincenzo DE LUCA (PD), il deputato Alessandro BRATTI (PD), il senatore Candido DE

ANGELIS (PdL), il deputato Pietro FRANZOSO (PdL).

Nicolò MOSCHITTA, *Maresciallo dei Carabinieri*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il Maresciallo Moschitta per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 14.20.**

**Audizione di persone informate di fatti rilevanti  
ai fini dell'inchiesta.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gaetano PECORELLA, *presidente*, in considerazione della delicatezza degli argomenti in esame, propone, e la Commissione concorda, che l'audizione si svolga in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'infanzia e l'adolescenza

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del presidente dell'Associazione CIFA <i>for children</i> , Gianfranco Arnoletti, su questioni concernenti le adozioni internazionali .....	187
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	187

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 11 maggio 2010.*

**Audizione informale del presidente dell'Associazione CIFA *for children*, Gianfranco Arnoletti, su questioni concernenti le adozioni internazionali.**

L'audizione informale si è svolta dalle 11.30 alle 12.30.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 11 maggio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.45.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per le Politiche Europee, Andrea Ronchi, sugli effetti del Trattato di Lisbona sugli attuali strumenti normativi e sulle fasi ascendenti e discendenti di formazione del diritto comunitario e del diritto interno ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	3
---	---

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. Esame C. 3443 – Governo (Parere alla Commissione III) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni</i> ) .....	4
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

#### COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

Audizione del professor Renato Mannheimer, presidente dell'Istituto per gli studi sulla pubblica opinione (ISPO). ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	6
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III e VIII)

#### ATTI COMUNITARI:

La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: Intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici. COM(2010) 86 definitivo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	7
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. C. 3222 Moffa ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	11
--	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	14
---	----

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 103 Angeli ed abb., recanti norme in materia di cittadinanza ( <i>Deliberazione</i> ) .....	15
---	----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	15
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i> ) .....	20

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	17
--	----

## ATTI COMUNITARI:

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM(2010) 61 def. ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18
---	----

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale. Emendamenti C. 1524-A Lo Presti (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	18
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	18
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	24
ERRATA CORRIGE .....	19

**II Giustizia**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Gianfilippo D'Agostino, Direttore <i>public sector</i> della Telecom Italia, in relazione all'esame dei progetti di legge C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali, recanti disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova .....	26
Audizione di rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato, Casartigiani, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), Confesercenti e dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nonché del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (UIF), dottor Gianni Castaldi, e del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dottor Luigi Giampaolino, in relazione all'esame dei progetti di legge C. 3290 Governo e C. 529 Vitali, recanti piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia .....	26

## SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. C. 3443 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	26
--	----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di stralcio</i> ) .....	28
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	41
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti ( <i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 52 Brugger e Zeller e C. 1814 Bernardini</i> ) ....	32

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	34
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci e abbinato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	35
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	61

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio. Atto n. 198 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	37
AVVERTENZA .....	40

**III Affari esteri e comunitari**

## COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

## INCONTRI INFORMALI:

Incontro informale con rappresentanti di <i>Amnesty International</i> e dell' <i>Euromediterranean Human Rights Network</i> .....	62
---	----

## SEDE REFERENTE:

DL 63/2010 Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. C. 3443 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	62
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007. C. 3447 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	63
AVVERTENZA .....	65

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	66
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Ulteriore nuovo testo unificato C. 82 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	67
Sull'ordine dei lavori .....	69
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Testo unificato C. 864 e abb. ed emendamenti (Parere alla IV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	70

## COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci .....	71
--	----

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	72
---	----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	80
ALLEGATO ( <i>Proposta di rilievi del relatore</i> ) .....	85

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti sindacali e dirigenti scolastici, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (atto n. 194) .....	91
--	----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	92
Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	99
ALLEGATO ( <i>Nuovo testo elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base dalla Commissione</i> ) .....	103

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	100
--	-----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza di uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali. C. 2243 Tassone ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	106
Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro. C. 2233 Tommaso Foti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	109
Sui lavori della Commissione .....	110

## RISOLUZIONI:

7-00304 Alessandri: Sull'incendio sviluppatosi in località Vascigliano nell'area destinata ad attività industriali nel comune di Stroncone (Terni).	
7-00309 Bocci: Sull'incendio sviluppatosi in località Vascigliano nell'area destinata ad attività industriali nel comune di Stroncone (Terni) ( <i>Rinvio del seguito della discussione congiunta</i> ) .....	111

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di UNRAE (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) ..	112
Audizione di rappresentanti di Euromobility, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) .....	112
Audizione di rappresentanti di ASSTRA (Associazione trasporti) e ANAV (Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) .....	112

## SEDE REFERENTE:

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa. C. 2128 Meta ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	113
---	-----

## INTERROGAZIONI:

5-02771 Vaccaro: Sicurezza delle cosiddette « minicar » e necessità di effettuare prove pratiche per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida .....	113
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	116
5-02775 Bergamini: Aumento del prezzo del biglietto ferroviario per il collegamento diretto da Roma all'aeroporto di Fiumicino .....	114
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	118
5-02789 Gibiino: Potenziali rischi per la circolazione conseguenti all'imposizione di limiti di velocità differenziati sull'autostrada Catania Siracusa .....	114
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	120
5-02832 Terranova: Modalità di esecuzione della revisione periodica dei veicoli nella regione siciliana .....	114
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	121

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	123
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese. Atto n. 208 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	127
Programma di utilizzo, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa concernente lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 204 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	129

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	130
---	-----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	133
Disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali. C. 2875 Gnechchi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	133
Disciplina della professione di autista di rappresentanza. C. 1743 Pelino e C. 2390 Compagnon ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	135

Disposizioni in materia di trasferimenti pubblici in favore dell'INPDAP a sostegno delle gestioni previdenziali. C. 3096 Jannone (*Esame e rinvio*) ..... 137

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 139

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi (Parere dalla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 141

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 144

Sull'ordine dei lavori ..... 144

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 146

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 148

ALLEGATO (*Emendamento approvato*) ..... 152

AVVERTENZA ..... 151

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 154

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 155

## ATTI COMUNITARI:

Comunicazione della Commissione intesa a promuovere un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il *forum* dell'UE sul dialogo università-imprese. COM(2009)158 def. (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) ..... 158

ALLEGATO 1 (*Parere formulato dal relatore*) ..... 163

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore». COM(2009)487 def. (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) ..... 158

Libro verde « Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento ». COM(2009)329 def. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	160
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale del Ministro plenipotenziario Massimo Gaiani, coordinatore del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (CIACE) nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2010)119 def.) .....	160
<b>COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE:</b>	
Comunicazioni del Presidente .....	161
<i>ALLEGATO 2 (Elenco dei progetti assegnati alla XIV Commissione per la verifica della conformità al principio di sussidiarietà)</i> .....	165

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

### **SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	167
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	172
DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. S. 2165 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 6 <sup>a</sup> e 10 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	168
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	173
DL 64/10: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. S. 2150 Governo (Parere alla 7 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	169
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	174
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Nuovo Testo unificato C. 60 e abb. (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	170
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	175

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

### **AUDIZIONI:**

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione e conclusione</i> ) .....	176
--	-----

### **ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	177
--	-----

## AUDIZIONI:

Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, in ordine alle attività della Commissione medesima (Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione) .....	178
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	178
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

## PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191) (Seguito dell'esame e rinvio) .....	179
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	182
Comunicazioni del Presidente .....	182
Audizione del Procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, dottor Vincenzo Macrì, sul regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 .....	183
Sui lavori della Commissione .....	183

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

## AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, senatore Maurizio Sacconi, sul piano straordinario di contrasto ad irregolari procedure di impiego stagionale di extracomunitari nelle attività agricole (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, e conclusione) .....	184
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	184

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Audizione del Maresciallo dei Carabinieri Nicolò Moschitta (Svolgimento e conclusione) ...	185
Audizione di persone informate di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta (Svolgimento e conclusione) .....	185
AVVERTENZA .....	186

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del presidente dell'Associazione CIFA <i>for children</i> , Gianfranco Arnoletti, su questioni concernenti le adozioni internazionali .....	187
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	187

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 10,60



\*16SMC0003220\*